

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

322° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 222
4 ^a - Difesa	» 230
7 ^a - Istruzione	» 237
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 245
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 249
10 ^a - Industria	» 256
11 ^a - Lavoro	» 263
12 ^a - Igiene e sanità	» 272
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 276

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 286
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 296
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i> 302
Sul ciclo dei rifiuti	» 304
Riforma amministrativa	» 307

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 320
<i>RAI-TV - Accesso</i>	» 322
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	» 346

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 347
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano PRODI, sulla politica economica del Governo dopo l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria

(R033 004, R46^a, 0021^o) (R046 003, R46^a,0001^o)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte preliminarmente che è pervenuta la richiesta di assicurare la pubblicità della seduta anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo dell'audizione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano PRODI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e formulano richieste di chiarimenti il deputato Ettore FERETTI (gruppo Misto-CCD), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo Forza Italia) e i deputati Silvio LIOTTA (gruppo rinnovamento italiano), Raffaele VALENSISE (gruppo Alleanza nazionale) e Giorgio PASETTO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), ai quali replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano PRODI.

Pongono quindi ulteriori domande e richieste di chiarimenti il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo Lega Nord per l'indipendenza

della Padania), il deputato Roberto BARBIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI (gruppo per l'UDR-Cristiani democratici uniti/Cristiani democratici per la Repubblica), il deputato Maria CARAZZI (gruppo Rifondazione comunista-Progressisti), il deputato Teresio DELFINO (gruppo per l'UDR-Cristiani democratici uniti/Cristiani democratici per la Repubblica), il deputato Roberto VILLETTI (gruppo Misto-Socialisti democratici italiani), il deputato Massimo SCALIA (gruppo misto-Verdi), ai quali replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Romano PRODI.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli, per le comunicazioni Lauria e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0098^o)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stata sollevata una questione di competenza, da parte della Commissione giustizia, anche sul disegno di legge n. 3229, d'iniziativa del senatore Bertoni, recante misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.

Il presidente Villone avverte, altresì, che all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della prossima settimana sarà posto anche l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2509-B, (voto degli italiani all'estero) già in calendario dei lavori dell'Assemblea in seconda deliberazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1293) **DANIELI** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) **MILIO ed altri** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) **ZECCHINO ed altri** – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) **PERA ed altri** – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) **FASSONE ed altri** – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Parere alla 2^a Commissione. Questione di competenza)

Il presidente VILLONE osserva che i disegni di legge in titolo propongono modifiche alla disciplina elettorale del Consiglio superiore della Magistratura: trattandosi di un organo di rilevanza costituzionale, ritiene che la competenza sui disegni di legge debba essere quantomeno condivisa, in sede primaria, anche dalla Commissione affari costituzionali. Propone pertanto di sollevare una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

La Commissione consente all'unanimità.

(3246) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone, Peretti; Malagnino ed altri

(570) **UCCHIELLI** – *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) **FERRANTE ed altri** – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(Parere alla 9^a Commissione: contrario)

Il presidente VILLONE comunica che la Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa ha ritenuto di rimettere alla sede plenaria la valutazione dei disegni di legge in titolo, in particolare di quello proveniente dalla Camera dei deputati sul quale sono state formulate numerose critiche quanto alla compatibilità costituzionale in tema di tutela dell'autonomia regionale. Egli propone di considerare acquisita la trattazione svolta in Sottocommissione e di procedere immediatamente alla formulazione del parere.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara di condividere i numerosi rilievi mossi al testo approvato dalla Camera dei deputati nel dibattito svolto in Sottocommissione per i pareri. Ritiene infatti che l'impostazione radical-

mente centralistica della normativa in esame suscitò le più gravi riserve e propone di conseguenza di esprimere un parere contrario.

La Commissione approva.

(3309) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda il presupposto normativo e di fatto che ha dato luogo al provvedimento d'urgenza, che assicura un tempo congruo per la valutazione delle offerte da parte della società incaricata. Propone di esprimere un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, il PRESIDENTE precisa che il termine di cui si tratta non è quello per la partecipazione alla gara, ma per la valutazione delle offerte.

Il sottosegretario LAURIA conferma la precisazione e ricorda che il termine per la partecipazione alla gara è scaduto il 23 maggio: subito dopo è iniziato l'esame delle offerte e la società incaricata ha responsabilmente sollevato il problema della ristrettezza dei tempi disponibili. Pertanto si è ritenuto di prorogare con decreto fino al 9 giugno il termine per la conclusione delle valutazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(1369) LUBBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

– e della petizione n. 139 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 del disegno di legge n. 1388-bis.

Il relatore VILLONE dà conto dell'emendamento 3.0.1, da lui presentato, che abbrevia la procedura in tema di impugnazione dei provve-

dimenti di ammissione ed esclusione delle liste e dei candidati, allo scopo di evitare che le eventuali contestazioni possano viziare l'intero procedimento elettorale o addirittura determinare il rinvio delle elezioni.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene preferibile un termine di dieci giorni per l'affissione del manifesto elettorale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Il relatore VILLONE replica che in tal caso dovrebbero essere ridotti tutti gli altri termini.

Secondo il sottosegretario VIGNERI la riduzione del termine è possibile quanto meno per la proposizione del ricorso. Suggerisce quindi alcune modifiche di carattere formale. Osserva, inoltre, che i ricorsi contro l'ammissione delle liste normalmente non sono proposte e paventa che una disposizione espressa al riguardo possa costituire una sorta di incentivazione legislativa. Quanto all'esclusione di singoli candidati, ritiene problematica la configurazione di una disciplina come quella proposta nell'emendamento.

Il senatore BESOSTRI condivide lo scopo dell'emendamento ma rileva ostacoli tecnici concernenti il rapporto temporale tra notificazione e deposito del ricorso: nell'emendamento esso viene invertito rispetto alla disciplina generale dello stesso articolo 83 che si propone di integrare. Normalmente, infatti, i ricorsi sono prima depositati e poi notificati, e la stessa notificazione, nel caso di cui si discute, incontra difficoltà operative insormontabili, perchè è impossibile sapere dove si trovano tutti gli interessati. Al riguardo sarebbe ipotizzabile un obbligo di elezione di domicilio almeno per i presentatori delle liste.

Il senatore ROTELLI considera preferibile riferire un eventuale obbligo di domicilio elettivo a tutti i candidati.

Il senatore PINGGERA chiede chiarimenti sul pubblico ufficiale competente per la notifica. Risponde in proposito il senatore BESOSTRI, richiamando la normativa generale sui ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime dissenso dalla proposta di rendere inappellabile l'ordinanza pronunciata dal TAR sui ricorsi di cui si tratta.

Il relatore VILLONE replica che senza tale limite l'innovazione sarebbe inefficace e precisa che si tratta comunque di pronunce cautelari.

Secondo il senatore BESOSTRI l'esclusione del grado di appello suscita problemi di compatibilità costituzionale.

Si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame dell'emendamento.

Quanto all'emendamento 3.0.2, il relatore si dichiara favorevole, così come il sottosegretario VIGNERI.

Si dichiara favorevole anche il senatore LUBRANO DI RICCO.

Su richiesta del senatore ROTELLI e su indicazione del sottosegretario VIGNERI, la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO integra l'emendamento, precisando che l'eccezione ivi contemplata è esclusivamente quella delle dimissioni volontarie (3.0.2 nuovo testo).

Il senatore MUNDI condivide la proposta di emendamento.

La Commissione accoglie l'emendamento nel testo riformulato.

Sull'emendamento 3.0.4 interviene il senatore BESOSTRI, che sollecita un chiarimento sul requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Il RELATORE richiama l'attenzione sulla possibilità che in futuro possa non esservi una corrispondenza tra la conclusione del ciclo obbligatorio di studio e il conseguimento di un titolo di studio in senso proprio.

Il senatore BESOSTRI suggerisce di riferire il requisito all'assolvimento degli obblighi scolastici.

Il sottosegretario VIGNERI dichiara la sua disponibilità in tal senso.

Il senatore ROTELLI formula obiezioni di opportunità e di legittimità sul limite del settantesimo anno di età. Anche il senatore PINGGERA considera tale limite di dubbia legittimità costituzionale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione su una disposizione contenuta nel successivo emendamento (3.0.7), che considera lo stato di disoccupato quale requisito per l'accesso all'ufficio di scrutatore.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario a contemplare tale requisito, che considera non pertinente.

Concorda il senatore ROTELLI.

Il sottosegretario VIGNERI presenta quindi un subemendamento rivolto a modificare il capoverso 2 del comma 1, eliminando la lettera *b*) e modificando la lettera *c*) nel senso proposto dal senatore Besostri (3.0.4/1).

Accolto il subemendamento, la Commissione approva l'emendamento 3.0.4 nel testo modificato.

L'emendamento 3.0.7 è dichiarato assorbito.

Sull'emendamento 3.0.5 interviene il senatore ROTELLI, dichiarandosi perplesso sulla destinazione esclusiva della tessera magnetica all'uso elettorale.

Il senatore GUERZONI ricorda che il disegno di legge n. 3095-B, in discussione all'Assemblea del Senato, prevede la cosiddetta carta d'identità informatica.

Il relatore VILLONE prospetta la possibile formulazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a integrare nel documento informatico citato dal senatore Guerzoni anche i dati utili per l'uso elettorale.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta disponibilità in tal senso.

Il senatore PASTORE paventa un eccesso di regolazione legislativa sulla materia.

Il relatore VILLONE precisa che nel disegno di legge n. 3095-B non è prevista espressamente l'utilizzazione del documento elettronico anche per l'uso elettorale.

Secondo il senatore PASTORE, in tal caso non sarebbe sufficiente un ordine del giorno.

Il relatore VILLONE reputa necessario approfondire le diverse questioni implicate nell'emendamento.

Il senatore ROTELLI osserva che in futuro la tessera elettorale magnetica potrebbe essere utilizzata anche per l'esercizio del diritto di voto e sottolinea il rischio che intanto l'uso a fini di certificazione elettorale possa comportare la violazione del diritto alla riservatezza.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che l'idoneità alla certificazione sarebbe corrispondente a quella degli attuali certificati elettorali.

Il senatore ANDREOLLI non ritiene necessario prevedere nella legge quali dati debbano essere contenuti nella tessera elettorale magnetica.

Il senatore MAGNALBO' afferma che la questione è complessa e comporta la valutazione di molteplici aspetti giuridici e operativi.

Il senatore PASTORE ritiene possibile utilizzare il documento personale informatico già previsto da altra normativa in via di approvazio-

ne, anche per l'uso elettorale; osserva, quindi, che la tessera elettorale di per sè non certifica alcunchè ma consente di accedere all'archivio informatico comunale, da cui si può trarre la certificazione.

Il senatore FISICHELLA obietta che la tessera elettorale magnetica, così come disciplinata dall'emendamento in esame, di per sè non elimina la necessità del certificato elettorale perchè le sezioni elettorali di appartenenza possono variare nel tempo e il certificato elettorale recapitato direttamente al cittadino comunque assicura la conoscibilità effettiva della propria condizione come elettore quanto alla persistente iscrizione alle liste elettorali e alla sezione elettorale in cui si può esercitare il diritto di voto. Senza una comunicazione preventiva, tali condizioni verrebbero meno compromettendo l'esercizio effettivo del diritto di voto.

Il senatore MUNDI osserva che non tanto di archivio comunale si tratta nel caso in esame, quanto piuttosto delle liste elettorali.

Il senatore MAGGIORE ricorda che la cancellazione e l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali è decisa dalla commissione elettorale comunale. Le decisioni sono comunicate al cittadino e potrebbero esserlo comunque anche con la tessera elettorale magnetica.

Il senatore FISICHELLA insiste nel sostenere che la consegna preventiva del certificato elettorale assicura la conoscibilità in concreto di eventuali variazioni nella propria condizione di elettore e consente di intervenire tempestivamente per rimediare ad eventuali errori dell'amministrazione. Con un sistema completamente informatico questa garanzia non sarebbe altrettanto piena.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda l'origine parlamentare della proposta in esame, assicura una verifica di compatibilità con le richiamate disposizioni del disegno di legge n. 3095-B e precisa che la tessera elettorale magnetica ha il solo scopo di sostituire il certificato elettorale e non esclude affatto la preventiva comunicazione nelle forme ordinarie delle variazioni che nel tempo possono intervenire quanto alla condizione di ciascuno nella qualità di elettore. Ricorda, infine, che entro la fine del 1998 sarà diminuito di un terzo l'attuale numero delle sezioni elettorali, secondo una normativa recentemente entrata in vigore.

Il senatore FISICHELLA obietta che in caso di variazioni il cittadino avrà l'onere di recarsi presso gli uffici comunali perchè il nuovo dato sia registrato nella tessera comunale: si tratta evidentemente di adempimenti ulteriori a carico degli interessati.

Secondo il senatore PASTORE, se il cittadino elettore viene informato tempestivamente delle variazioni concernenti la sua situazione di elettore, ciò non ha effetti sulla tessera elettorale magnetica. Tuttavia

considera sufficiente un documento di identità informatica abilitato anche all'uso elettorale.

Il senatore GUERZONI osserva che la prossima riduzione delle sezioni elettorali comporta anche minori possibilità di variazione e ritiene che le garanzie per gli elettori sarebbero equivalenti a quelle attuali anche con la tessera elettorale magnetica.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di accantonare l'ulteriore esame dell'emendamento, per approfondirne le molteplici implicazioni tecniche e giuridiche.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta di domani giovedì 4 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS**

Art. 3.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

«Avverso i provvedimenti della commissione elettorale di ammissione o di esclusione di liste o di candidati è ammesso immediato ricorso al TAR nel termine di sette giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso è depositato entro cinque giorni dalla notifica nella segreteria del TAR. La camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva è fissata immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso».

L'ordinanza pronunciata dal TAR non è immediatamente appellabile.

2. Il termine per l'affissione del manifesto elettorale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è ridotto a sette giorni».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo:

«È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati consecutivi ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni».

3.0.2

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo:

«È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati consecutivi ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

3.0.2 (nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO

All'emendamento 3.0.4, nel comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici».

3.0.4/1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *I.* In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori già iscritti nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis, aggiunto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) non aver superato il settantesimo anno di età;
- c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.».

2. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *I.* Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicando i motivi.

4. L'albo così formato è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

3. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *I.* La Commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.».

4. L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *I.* Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che

hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.».

5. L'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *I*. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a*) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma precedente, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni”.».

3.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'atto dell'affissione del manifesto dei comizi, nel quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e il sindaco o il commissario prefettizio invita, con manifesto affisso all'Albo pretorio del comune, gli elettori con non più di settanta anni di età, che intendono svolgere le funzioni di scrutatore, a presentare istanza in carta libera e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro dieci giorni dalla data dell'affissione del predetto manifesto.

2. Gli interessati dovranno espressamente dichiarare:

- a) di essere elettori del comune;
- b) di non aver superato il settantesimo anno di età;
- c) di essere in possesso almeno del diploma di secondo grado;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- e) di essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento nella sezione di cui alla lettera c), se disoccupati.

3. Tra il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, fra gli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, procede, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto all'Albo pretorio, almeno due giorni prima:

- a) alla nomina, per sorteggi, per ogni selezione elettorale del comune, di un numero di scrutinatori pari a quello occorrente;
- b) a formare, per sorteggio, una graduatoria di supplenti da invitare, nell'ordine di estrazione, in caso di eventuale rinuncia dei titolari nominati.

4. Qualora il numero degli scrutinatori, nominati con il metodo di cui al comma 3, sia superiore alle domande avanzate dagli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, si procederà al sorteggio, tra gli elettori che ne abbiano fatto istanza, per raggiungere il numero necessario di scrutinatori.

5. Nell'ipotesi in cui non dovesse essere raggiunto il numero sufficiente di scrutinatori per comporre i seggi elettorali ai sensi dei commi 3 e 4 si provvederà ad ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti alle liste elettorali.

6. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario prefettizio, notifica, a mezzomesso, non oltre il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, l'eventuale nomina.

7. L'eventuale impedimento ad assolvere l'incarico dovrà essere comunicato dallo scrutatore, entro quarantotto ore dalla notifica. In tal caso il sindaco o il commissario provvede alla sostituzione degli impe-

diti mediante notifica ai sorteggiati di cui alla lettera *b*) e ai commi 4 e 5.

8. La legge 8 marzo 1989, n. 95, e gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono abrogati».

3.0.7

IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI, MARINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a istituire la tessera elettorale, a carattere permanente, anche su supporto informatico, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b*) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati ad apportare le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie».

3.0.5

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

294ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(3229) BERTONI. – *Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione*

(Approvazione di questione di competenza)
(R034 005, C02ª, 0001ª)

Il presidente ZECCHINO propone alla Commissione di sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento sul disegno di legge n. 3229, recante «Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione», assegnato alla Commissione in sede consultiva. Il presidente rileva infatti che il disegno di legge in questione, avendo ad oggetto tra l'altro la riscrittura delle norme del codice penale in tema di concussione e corruzione, incide su profili problematici di grande rilievo e di stretta competenza della Commissione giustizia.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia il voto contrario sulla proposta del Presidente rilevando come tale disegno di legge incida per una parte estremamente significativa su materia che non rientra nella competenza della Commissione giustizia.

Il presidente ZECCHINO fa presente che, fra le decisioni che la Presidenza potrà assumere qualora la Commissione deciderà di sollevare conflitto di competenza vi è anche quella di un'assegnazione alle Commissioni riunite, che può apparire la soluzione più opportuna nel caso di

disegni di legge che investono trasversalmente la competenza di più Commissioni.

La Commissione conviene quindi di sollevare una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento sul disegno di legge n. 3229.

IN SEDE DELIBERANTE

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 27 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti da lui presentati insieme ai senatori Bucciero, Pera, Callegaro, Milio, Gasperini e Greco, ricordando di essere stato fra coloro che in passato sostennero come non fosse necessaria l'introduzione del giudice unico di primo grado e come sarebbe stato più efficace ed opportuno un intervento che avesse valorizzato la figura già esistente del pretore, ampliandone la competenza.

Altre perplessità furono sollevate, non solo da lui stesso, circa la previsione secondo la quale l'introduzione del giudice unico di primo grado sarebbe dovuta avvenire a costo zero, mentre oggi, se non altro in sede informale, si comincia a far riferimento alla necessità di interventi finanziari aggiuntivi.

Tempi e modi della riforma in questione sono stati di fatto dettati in tutto e per tutto dalla volontà del Governo attualmente in carica e dal Ministro di grazia e giustizia in particolare; in tale contesto non possono non manifestarsi sorpresa e perplessità di fronte al fatto che ora il Governo presenti un disegno di legge volto a prorogare il termine a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado. A questo proposito va altresì evidenziato che si tratta di un rinvio non breve e per il quale, inoltre, nè il Governo, nè il relatore Calvi nel suo intervento nella seduta antimeridiana del 27 maggio scorso, hanno fornito un'adeguata spiegazione: ciò nonostante proprio il relatore Calvi fosse riuscito, in occasione della espressione del parere della Commissione sugli schemi di decreto poi trasfusi nel citato decreto legislativo n. 51 del 1998, a svolgere un lavoro di tutto rispetto per coprire le evidenti carenze dell'impianto della riforma predisposto dal Governo.

Tali considerazioni consentono di comprendere le ragioni dei numerosi emendamenti presentati dai senatori delle opposizioni. Ad esse

vanno poi aggiunti alcuni rilievi concernenti più specificamente il merito della proposta contenuta nel disegno di legge in titolo e riguardanti l'assoluta incomprendibilità della data del 2 giugno 1999. Tale termine appare infatti all'oratore del tutto inadeguato per consentire la completa realizzazione di tutti gli interventi necessari per l'attuazione e il buon funzionamento della riforma in questione e, in questa prospettiva, non può non rilevarsi che sarebbe più realistico indicare come termini di efficacia del suddetto decreto legislativo n. 51 le date del 1° gennaio o del 15 settembre 2000.

Prima di passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge n. 3283, il PRESIDENTE avverte che si passerà successivamente alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1 fino alle parole «2 giugno 1999».

Qualora risultasse respinta la prima parte dell'emendamento 1.1 risulterà preclusa la restante parte dell'emendamento 1.1, nonchè tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PERA non ravvisa il fondamento del metodo di votazione che la Presidenza intende applicare.

Il presidente ZECCHINO risponde al senatore Pera, facendo presente che tale tecnica è ordinariamente applicata in tutti i casi in cui ad uno stesso testo viene presentata una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate.

Il senatore GRECO, a nome del prescritto numero di senatori, chiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Greco è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La Commissione riprende, in sede referente, l'esame del provvedimento in titolo, rimesso all'Assemblea.

Il presidente ZECCHINO propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svoltisi nel corso dell'esame in sede deliberante.

Tale proposta è accolta dalla Commissione con il voto contrario espresso dal senatore GRECO.

Il relatore CALVI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Chiarisce che già in occasione del varo del parere sullo schema di decreto legislativo per l'introduzione del giudice unico di primo grado, la Commissione prese atto unanimemente della necessità di fornire un adeguato lasso di tempo al Governo al fine di ridisegnare la geografia giudiziaria legata alla prevista istituzione dei tribunali metropolitani.

Il senatore CIRAMI ritiene ingiustificata la posizione di incomprensibile chiusura mantenuta dal Governo per mantenere inalterato il termine del 2 giugno 1999 previsto dal disegno di legge in discussione. Sottolinea che l'istituzione del giudice unico di primo grado ha scontato, nella sua concreta predisposizione, scelte di difficile comprensione circa la soppressione o l'istituzione di certi uffici giudiziari. Non può fare a meno di ricordare che ogni intervento sulla materia non poteva prescindere dalla previa revisione delle circoscrizioni giudiziarie: senza tale revisione l'istituzione del giudice unico è – a suo giudizio – destinata a sicuro fallimento. In relazione, poi, alla data scelta dal Governo per prorogare i termini di efficacia del decreto che istituisce il giudice unico di primo grado, non gli appaiono comprensibili le motivazioni che hanno consigliato la data del 2 giugno 1999 e ritiene che si sarebbe potuta cogliere l'occasione per gestire tale intervento avendo a disposizione un maggiore lasso di tempo e operare una scelta più meditata.

Il senatore PREIONI coglie singolari punti di contatto fra i ritardi che interessano l'istituzione del giudice unico di primo grado e le analoghe richieste di rinvio che accompagnarono l'entrata a regime del giudice di pace. Sottolinea, poi, in particolare, che si sono rivelate – come previsto – non realistiche le previsioni del Governo che asseriva di poter realizzare senza costi l'istituzione del giudice unico di primo grado, assumendo di poter compensare le spese necessarie con i sicuri risparmi che avrebbe conseguito. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto rispettare le date a suo tempo stabilite e – in tale ottica – gli appare che un'ulteriore dilatazione nel tempo dell'istituzione del giudice unico avrebbe solo l'effetto di rinviare il sicuro emergere di tutte le previste contraddizioni.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

295^a (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, prende la parola il senatore CENTARO il quale richiama con forza l'attenzione sul fatto che la riforma volta all'istituzione del giudice unico di primo grado necessita di rilevanti aggiustamenti e prevedendo, tra l'altro, l'applicazione davanti al giudice monocratico delle disposizioni relative al rito pretorile, appare altresì carente sotto il profilo delle garanzie.

La riforma deve poi fare i conti con significative insufficienze sul versante delle strutture e degli organici, nonché con la mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie che ne avrebbe rappresentato il naturale completamento.

Per quanto riguarda specificamente il merito del disegno di legge in esame, sarebbe necessario che questa problematica venisse affrontata cercando di individuare una data realistica tale da assicurare effettivamente la possibilità di portare a termine, prima della stessa tutti gli adempimenti necessari al decollo della riforma.

Annuncia in conclusione il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla prima parte dell'emendamento 1.1.

Il senatore CALLEGARO sottolinea negativamente l'assoluta mancanza di una adeguata spiegazione circa l'individuazione dei tempi della

proroga e, sotto un diverso profilo, ritiene poi non condivisibile il metodo di votazione che la Presidenza ha preannunciato di voler adottare, rilevando che in tal modo si impedisce quella ampia discussione all'interno della Commissione che avrebbe consentito una valutazione più approfondita e l'individuazione di un termine più congruo per la definitiva entrata in vigore della riforma.

Annuncia in conclusione il voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 1.1, preannunciando altresì di volersi esprimere nello stesso senso sulla restante parte e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO, intervenendo in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia la sua astensione sulla prima parte dell'emendamento 1.1 e sottolinea come la sua forza politica non intenda svolgere un ruolo di opposizione puramente distruttivo. Va invece rilevato come il Governo, con la richiesta di proroga del termine di efficacia originariamente previsto per la riforma del giudice unico, abbia di fatto riconosciuto di non aver adeguatamente valutato e riflettuto su tutte le implicazioni di un intervento di portata epocale che ha comportato la scomparsa di un organo giudicante – quello del pretore – già esistente e a cui corrispondeva sul territorio una struttura di presidi giudiziari che avrebbe potuto essere opportunamente valorizzata. In prospettiva, la riforma del giudice unico appare sempre più inscindibilmente connessa con altri interventi normativi di importanza fondamentale quali la riforma del rito pretorile, la depenalizzazione dei reati minori – relativamente alla quale deve evidenziarsi che gli emendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea rischiano di mettere in discussione una buona parte del lavoro già svolto in sede referente – e infine l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace e l'attivazione delle cosiddette sezioni stralcio. Alla luce di tali rilievi appare evidente che il termine del 2 giugno 1999 non può che considerarsi del tutto insufficiente e inadeguato.

Il senatore Antonino CARUSO richiama l'attenzione sul fatto che è mancata del tutto un'adeguata spiegazione della scelta della data del 2 giugno 1999 e ciò sia da parte del relatore Calvi sia da parte del Governo, originario presentatore del disegno di legge che è oggi in discussione. L'oratore prosegue facendo poi presente di ritenere non condivisibile la scelta della Presidenza di utilizzare un metodo di votazione che consente di far decadere con un'unica votazione i 1.367 emendamenti presentati e che suscita inevitabilmente perplessità sotto il profilo regolamentare. Proprio in considerazione di ciò, ritira l'emendamento 1.1.

La senatrice SALVATO dichiara allora di far proprio l'emendamento 1.1, cui il senatore FOLLIERI aggiunge la propria firma.

Il senatore Antonino CARUSO, prendendo atto che tale espediente procedurale è attuato ponendo nel nulla la sua precisa volontà di ritirare l'emendamento 1.1, esprime profondo sconcerto per la chiusura ostenta-

ta dalla maggioranza, nonostante egli, mantenendo misura e ragionevolezza, abbia tentato di influire su un testo che non si è voluto modificare in alcun modo. Se tale atteggiamento perdurasse, si vedrebbe a rispondere con la stessa durezza utilizzando tutti gli strumenti a disposizione dell'opposizione.

Prendendo la parola per un richiamo al Regolamento, il senatore PREIONI ricorda che la possibilità di far proprio un emendamento contro la volontà del suo iniziale presentatore è stata in altre occasioni negata dall'Assemblea e, comunque, contesta la decisione della Presidenza di mettere in votazione la prima parte dell'emendamento 1.1.

Il Presidente ZECCHINO ricorda al senatore Preioni di essersi limitato ad esercitare un potere di stretta spettanza presidenziale sul quale non necessariamente è richiesto l'avallo della Commissione. Ribadisce che in ogni caso la decisione da lui adottata non è in alcun modo innovativa, ma si inserisce nel solco di una prassi ampiamente consolidata.

La senatrice SALVATO richiama l'attenzione sulla necessità di procedere alla votazione dell'emendamento 1.1.

Nuovamente intervenendo per richiamo al Regolamento, il senatore PREIONI ribadisce che, senza il consenso del presentatore, non è possibile far proprio un emendamento abbandonato dal medesimo.

Dopo che nuovamente il Presidente ha chiarito che in quest'ultimo caso vi è una chiara disposizione del Regolamento che egli si è limitato ad applicare, il senatore BUCCIERO insiste sugli aspetti procedurali sollevati dal senatore Preioni.

Il Presidente ZECCHINO esclude, quindi, su richiesta del senatore GRECO la possibilità di ammettere alcune proposte di modifica all'emendamento che, nel testo prospettato, risulterebbero prive di portata modificativa.

Il senatore CIRAMI critica, a sua volta, il metodo di votazione proposto dal Presidente e ritiene che esso rappresenti un precedente che influirà anche sui successivi lavori della Commissione.

Posta, quindi, in votazione la prima parte dell'emendamento 1.1 fino alle parole: «2 giugno 1999», essa risulta respinta dalla Commissione. Conseguentemente viene dichiarata preclusa la seconda parte dell'emendamento e tutti i restanti emendamenti all'articolo 1 (da 1.1 a 1.1367).

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Circa le modalità di conferimento del mandato, il senatore PREIONI propone che esso sia formulato nel senso di proporre l'autorizzazio-

ne alla relazione orale. Nel merito dichiara che si asterrà apparentogli carenti negli interventi del Governo e del relatore Calvi le motivazioni alla base del provvedimento in esame. Preannunzia un suo successivo intervento per fatto personale.

Il senatore GRECO ribadisce che il Governo, il quale nella seduta odierna è presente con due rappresentanti, non è riuscito a cogliere appieno questa opportunità e fa mancare alla Commissione le informazioni essenziali per valutare la congruità della data a cui si propone di far slittare l'entrata a regime del giudice unico di primo grado. Tale carenza del Governo sarebbe di ostacolo a possibili ripensamenti della sua parte politica, anche nella prospettiva di un eventuale ritorno alla sede deliberante.

Il senatore CALLEGARO annuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge e sottolinea che il Governo non ha messo la Commissione in condizione di comprendere i motivi per i quali propone la richiesta proroga.

Il senatore BERTONI voterà, invece, a favore del disegno di legge, facendo inoltre osservare che nella relazione introduttiva al più ampio provvedimento (atto Camera n. 4625) presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e dal quale è stata stralciata la parte ricompresa nel disegno di legge in esame, erano contenute ampie motivazioni in merito a tale esigenza di proroga.

Il senatore Antonino CARUSO prende atto con amarezza che l'odierno dibattito ha messo in luce l'impraticabilità di un rapporto costruttivo fra maggioranza ed opposizione, che egli aveva ritenuto di poter realizzare, contando sui risultati positivi che, in altre occasioni, la Commissione aveva raggiunto pur mantenendo la dialettica tra le diverse forze politiche. L'esigenza di un rapporto dialettico ma collaborativo fra maggioranza ed opposizione non ha trovato una risposta positiva da parte del Governo il quale, anzi, è apparso in taluni passaggi desideroso di rifiutare il confronto con l'opposizione e più incline ad esasperare la contrapposizione che a cercare la conciliazione. Ritiene che, di fronte all'importanza delle questioni sul tappeto il Ministro di grazia e giustizia avrebbe dovuto essere presente alla discussione, mentre sottolinea che la quantità degli emendamenti da lui presentati, unitamente agli altri sottoscrittori, mentre è stata dalla maggioranza giudicata una manovra strettamente ostruzionistica si giustificava rispetto a questioni di reale importanza e delicatezza. Ribadisce, infine, l'esigenza di rispettare il modo istituzionale svolto dell'opposizione e preannunzia la propria intenzione di abbandonare l'aula della Commissione.

Il sottosegretario AYALA tiene a escludere categoricamente che il Governo abbia mancato di informare adeguatamente la Commissione, ricordando che il disegno di legge originario, da cui il provvedimento in titolo è stato stralciato, recava una corposa relazione la quale motivava

anche sul punto dello slittamento dei tempi di entrata a regime dell'istituzione del giudice unico di primo grado.

Il presidente ZECCHINO, nel dichiarare di condividere le affermazioni del senatore Antonino Caruso sull'importanza del ruolo dell'opposizione, gli dà atto dell'apporto costruttivo da lui sempre avuto nell'attività della Commissione. Dopo aver ricordato che l'esigenza di assumere decisioni, anche impopolari, fa tuttavia parte dei doveri della Presidenza di assicurare il buon andamento della discussione, decisioni che purtroppo l'elevatissimo numero di emendamenti ha reso necessario, si augura che non venga a mancare il rapporto costruttivo e dialettico che ha fin qui caratterizzato i rapporti reciproci.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo e a richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

PER FATTO PERSONALE

(R087 000, C02ª, 0002ª)

Il senatore PREIONI rileva che nella seduta pomeridiana di ieri il sottosegretario Ayala ha espresso valutazioni improprie in merito alla assiduità con la quale egli partecipa ai lavori della Commissione. Chiede pertanto al Presidente di applicare l'articolo 88 del Regolamento.

Il presidente ZECCHINO si dichiara disponibile ad investire della questione il Presidente del Senato, ma ritiene più utile un chiarimento amichevole fra il senatore Preioni ed il sottosegretario Ayala, presente alla seduta.

Il sottosegretario AYALA dichiara di aver espresso le valutazioni cui ha fatto riferimento il senatore Preioni in relazione all'addebito – del tutto privo di fondamento – dallo stesso rivolto al Governo di avere presentato ripetutamente emendamenti fuori termine. Peraltro si è trattato di un rilievo che nulla toglie alla considerazione che egli ha del senatore Preioni e che comunque non voleva essere in alcun modo intenzionalmente offensivo.

Il senatore PREIONI si dichiara infine pienamente soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario Ayala.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3283**Art. 1.**

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2005».

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2004».

1.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2003».

1.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «dalle ore 24 del 24 dicembre 2002».

1.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 dicembre 2002».

1.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 dicembre 2002».

1.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 dicembre 2002».

1.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 dicembre 2002».

1.8 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 dicembre 2002».

1.9 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 dicembre 2002».

1.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 dicembre 2002».

1.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 dicembre 2002».

1.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 dicembre 2002».

1.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 dicembre 2002».

1.14 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 dicembre 2002».

1.15 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 dicembre 2002».

1.16 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 dicembre 2002».

1.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 dicembre 2002».

1.18 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 dicembre 2002».

1.19 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 dicembre 2002».

1.20 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 dicembre 2002».

1.21 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 dicembre 2002».

1.22 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 dicembre 2002».

1.23 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 dicembre 2002».

1.24 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 dicembre 2002».

1.26 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 dicembre 2002».

1.27 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 dicembre 2002».

1.28 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 dicembre 2002».

1.29 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° dicembre 2002».

1.30 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 novembre 2002».

1.31 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 novembre 2002».

1.32 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 novembre 2002».

1.33 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 novembre 2002».

1.34 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 novembre 2002».

1.35 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 novembre 2002».

1.36 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 novembre 2002».

1.37 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 novembre 2002».

1.38 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 novembre 2002».

1.39 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 novembre 2002».

1.40 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 novembre 2002».

1.41 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 novembre 2002».

1.42 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 novembre 2002».

1.43 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 novembre 2002».

1.44 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 novembre 2002».

1.45 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 novembre 2002».

1.46 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 novembre 2002».

1.47 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 novembre 2002».

1.48 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 novembre 2002».

1.49 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 novembre 2002».

1.50 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 novembre 2002».

1.51 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 novembre 2002».

1.52 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 novembre 2002».

1.53 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 novembre 2002».

1.54 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 novembre 2002».

1.55 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 novembre 2002».

1.56 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 novembre 2002».

1.57 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 novembre 2002».

1.58 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 novembre 2002».

1.59 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° novembre 2002».

1.60 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 ottobre 2002».

1.61 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 ottobre 2002».

1.62 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 ottobre 2002».

1.63 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 2002».

1.64 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 ottobre 2002».

1.65 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 ottobre 2002».

1.66 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 ottobre 2002».

1.67 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 ottobre 2002».

1.68 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 ottobre 2002».

1.69 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 ottobre 2002».

1.70 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 ottobre 2002».

1.71 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 ottobre 2002».

1.72 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 2002».

1.73 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 ottobre 2002».

1.74 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 ottobre 2002».

1.75 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 ottobre 2002».

1.76 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 ottobre 2002».

1.77 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 ottobre 2002».

1.78 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 ottobre 2002».

1.79 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 ottobre 2002».

1.80 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 ottobre 2002».

1.81 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 ottobre 2002».

1.82 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 ottobre 2002».

1.83 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 ottobre 2002».

1.84 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 ottobre 2002».

1.85 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 ottobre 2002».

1.86 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 ottobre 2002».

1.87 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 ottobre 2002».

1.88 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 ottobre 2002».

1.89 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 ottobre 2002».

1.90 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° ottobre 2002».

1.91 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 settembre 2002».

1.92 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 settembre 2002».

1.93 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 settembre 2002».

1.94 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 settembre 2002».

1.95 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 settembre 2002».

1.96 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 settembre 2002».

1.97 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 settembre 2002».

1.98 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 settembre 2002».

1.99 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 settembre 2002».

1.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 settembre 2002».

1.101 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 settembre 2002».

1.102 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 settembre 2002».

1.103 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 settembre 2002».

1.104 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 settembre 2002».

1.105 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 settembre 2002».

1.106 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2002».

1.107 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 settembre 2002».

1.108 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 2002».

1.109 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 settembre 2002».

1.110 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 settembre 2002».

1.111 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 settembre 2002».

1.112 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 settembre 2002».

1.113 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 settembre 2002».

1.114 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 settembre 2002».

1.115 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 settembre 2002».

1.116 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 settembre 2002».

1.117 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 settembre 2002».

1.118 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 settembre 2002».

1.119 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 settembre 2002».

1.120 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° settembre 2002».

1.121 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 agosto 2002».

1.122 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 agosto 2002».

1.123 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 agosto 2002».

1.124 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 agosto 2002».

1.125 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 agosto 2002».

1.126 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 agosto 2002».

1.127 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 agosto 2002».

1.128 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 agosto 2002».

1.129 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 agosto 2002».

1.130 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 agosto 2002».

1.131 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 agosto 2002».

1.132 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 agosto 2002».

1.133 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 agosto 2002».

1.134 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 agosto 2002».

1.135 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 agosto 2002».

1.136 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 agosto 2002».

1.137 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 agosto 2002».

1.138 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 agosto 2002».

1.139 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 agosto 2002».

1.140 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 agosto 2002».

1.141 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 agosto 2002».

1.142 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 agosto 2002».

1.143 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 agosto 2002».

1.144 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 agosto 2002».

1.145 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 agosto 2002».

1.146 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 agosto 2002».

1.147 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 agosto 2002».

1.148 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 agosto 2002».

1.149 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 agosto 2002».

1.150 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 agosto 2002».

1.151 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 agosto 2002».

1.152 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 luglio 2002».

1.153 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 luglio 2002».

1.154 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 luglio 2002».

1.155 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 luglio 2002».

1.156 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 luglio 2002».

1.157 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 luglio 2002».

1.158 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 luglio 2002».

1.159 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 luglio 2002».

1.160 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 luglio 2002».

1.161 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 luglio 2002».

1.162 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 luglio 2002».

1.163 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 luglio 2002».

1.164 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 luglio 2002».

1.165 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 luglio 2002».

1.166 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 luglio 2002».

1.167 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 luglio 2002».

1.168 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 luglio 2002».

1.169 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 luglio 2002».

1.170 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 luglio 2002».

1.171 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 luglio 2002».

1.172 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 luglio 2002».

1.174 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 luglio 2002».

1.175 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 luglio 2002».

1.176 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 luglio 2002».

1.177 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 luglio 2002».

1.178 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 luglio 2002».

1.179 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 luglio 2002».

1.180 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 luglio 2002».

1.181 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 luglio 2002».

1.182 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 luglio 2002».

1.183 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° luglio 2002».

1.184 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 giugno 2002».

1.185 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 giugno 2002».

1.186 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 giugno 2002».

1.187 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 giugno 2002».

1.188 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 giugno 2002».

1.189 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 giugno 2002».

1.190 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 giugno 2002».

1.191 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 giugno 2002».

1.192 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 giugno 2002».

1.193 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 giugno 2002».

1.194 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 giugno 2002».

1.195 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 giugno 2002».

1.196 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 giugno 2002».

1.197 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 giugno 2002».

1.198 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 giugno 2002».

1.199 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 giugno 2002».

1.200 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 giugno 2002».

1.201 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 giugno 2002».

1.202 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 giugno 2002».

1.203 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 giugno 2002».

1.204 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 giugno 2002».

1.205 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 giugno 2002».

1.206 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 giugno 2002».

1.207 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 giugno 2002».

1.208 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 giugno 2002».

1.209 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 giugno 2002».

1.210 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 giugno 2002».

1.211 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 giugno 2002».

1.212 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 giugno 2002».

1.213 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° giugno 2002».

1.214 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 maggio 2002».

1.215 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 maggio 2002».

1.216 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 maggio 2002».

1.217 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 maggio 2002».

1.218 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 maggio 2002».

1.219 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 maggio 2002».

1.220 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 maggio 2002».

1.221 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 maggio 2002».

1.222 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 maggio 2002».

1.223 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 maggio 2002».

1.224 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 maggio 2002».

1.225 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 maggio 2002».

1.226 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 maggio 2002».

1.227 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 maggio 2002».

1.228 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 maggio 2002».

1.229 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 maggio 2002».

1.230 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 maggio 2002».

1.231 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 maggio 2002».

1.232 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 maggio 2002».

1.233 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 maggio 2002».

1.234 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 maggio 2002».

1.235 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 maggio 2002».

1.236 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 maggio 2002».

1.237 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 maggio 2002».

1.238 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 maggio 2002».

1.239 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 maggio 2002».

1.240 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 maggio 2002».

1.241 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 maggio 2002».

1.242 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 maggio 2002».

1.243 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° maggio 2002».

1.244 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 aprile 2002».

1.245 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 aprile 2002».

1.246 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 aprile 2002».

1.247 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 aprile 2002».

1.248 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 aprile 2002».

1.249 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 aprile 2002».

1.250 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 aprile 2002».

1.251 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 aprile 2002».

1.252 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 aprile 2002».

1.253 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 aprile 2002».

1.254 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 aprile 2002».

1.255 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 aprile 2002».

1.256 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 aprile 2002».

1.257 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 aprile 2002».

1.258 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 aprile 2002».

1.259 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 aprile 2002».

1.260 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 aprile 2002».

1.261 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 aprile 2002».

1.262 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 aprile 2002».

1.263 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 aprile 2002».

1.264 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 aprile 2002».

1.265 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 aprile 2002».

1.266 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 aprile 2002».

1.267 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 aprile 2002».

1.268 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 aprile 2002».

1.269 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 aprile 2002».

1.270 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 aprile 2002».

1.271 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 aprile 2002».

1.272 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 aprile 2002».

1.273 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° aprile 2002».

1.274 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 marzo 2002».

1.275 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 marzo 2002».

1.276 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 marzo 2002».

1.277 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 marzo 2002».

1.278 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 marzo 2002».

1.279 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 marzo 2002».

1.280 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 marzo 2002».

1.281 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 marzo 2002».

1.282 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 marzo 2002».

1.283 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 marzo 2002».

1.284 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 marzo 2002».

1.285 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 marzo 2002».

1.286 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 marzo 2002».

1.287 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 marzo 2002».

1.288 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 marzo 2002».

1.289 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 marzo 2002».

1.290 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 marzo 2002».

1.291 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 marzo 2002».

1.292 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 marzo 2002».

1.293 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 marzo 2002».

1.294 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 marzo 2002».

1.295 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 marzo 2002».

1.296 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 marzo 2002».

1.297 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 marzo 2002».

1.298 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 marzo 2002».

1.299 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 marzo 2002».

1.300 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 marzo 2002».

1.301 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 marzo 2002».

1.302 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 marzo 2002».

1.303 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 marzo 2002».

1.304 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° marzo 2002».

1.305 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 febbraio 2002».

1.306 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 febbraio 2002».

1.307 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 febbraio 2002».

1.308 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 febbraio 2002».

1.309 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 febbraio 2002».

1.310 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 febbraio 2002».

1.311 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 febbraio 2002».

1.312 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 febbraio 2002».

1.313 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 febbraio 2002».

1.314 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 febbraio 2002».

1.315 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 febbraio 2002».

1.316 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 febbraio 2002».

1.317 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 febbraio 2002».

1.318 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 febbraio 2002».

1.319 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 febbraio 2002».

1.320 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 febbraio 2002».

1.321 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 febbraio 2002».

1.322 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 febbraio 2002».

1.323 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 febbraio 2002».

1.324 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 febbraio 2002».

1.325 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 febbraio 2002».

1.327 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 febbraio 2002».

1.328 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 febbraio 2002».

1.329 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 febbraio 2002».

1.330 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 febbraio 2002».

1.331 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 febbraio 2002».

1.332 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° febbraio 2002».

1.333 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 gennaio 2002».

1.334 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 gennaio 2002».

1.335 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 gennaio 2002».

1.336 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 gennaio 2002».

1.337 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 gennaio 2002».

1.338 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 gennaio 2002».

1.339 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 gennaio 2002».

1.340 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 gennaio 2002».

1.341 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 gennaio 2002».

1.342 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 gennaio 2002».

1.343 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 gennaio 2002».

1.344 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 gennaio 2002».

1.345 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 gennaio 2002».

1.346 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 gennaio 2002».

1.347 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 gennaio 2002».

1.348 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 gennaio 2002».

1.349 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 gennaio 2002».

1.350 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 gennaio 2002».

1.351 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 gennaio 2002».

1.352 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 gennaio 2002».

1.353 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 gennaio 2002».

1.354 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 gennaio 2002».

1.355 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 gennaio 2002».

1.356 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 gennaio 2002».

1.357 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 gennaio 2002».

1.358 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 gennaio 2002».

1.359 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 gennaio 2002».

1.360 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 gennaio 2002».

1.361 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 gennaio 2002».

1.362 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 gennaio 2002».

1.363 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° gennaio 2002».

1.364 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

1.365 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 dicembre 2001».

1.366 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 dicembre 2001».

1.367 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 dicembre 2001».

1.368 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 dicembre 2001».

1.369 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 dicembre 2001».

1.370 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 dicembre 2001».

1.371 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 dicembre 2001».

1.372 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 dicembre 2001».

1.373 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 dicembre 2001».

1.374 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 dicembre 2001».

1.375 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 dicembre 2001».

1.376 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 dicembre 2001».

1.377 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 dicembre 2001».

1.378 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 dicembre 2001».

1.379 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 dicembre 2001».

1.380 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 dicembre 2001».

1.381 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 dicembre 2001».

1.382 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 dicembre 2001».

1.382a CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 dicembre 2001».

1.383 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° dicembre 2001».

1.384 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 novembre 2001».

1.385 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 novembre 2001».

1.386 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 novembre 2001».

1.387 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 novembre 2001».

1.388 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 novembre 2001».

1.389 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 novembre 2001».

1.390 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 novembre 2001».

1.391 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 novembre 2001».

1.392 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 novembre 2001».

1.393 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 novembre 2001».

1.394 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 novembre 2001».

1.395 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 novembre 2001».

1.396 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 novembre 2001».

1.397 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 novembre 2001».

1.398 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 novembre 2001».

1.399 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 novembre 2001».

1.400 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 novembre 2001».

1.401 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 novembre 2001».

1.402 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 novembre 2001».

1.403 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 novembre 2001».

1.404 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 novembre 2001».

1.405 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 novembre 2001».

1.406 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 novembre 2001».

1.407 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 novembre 2001».

1.408 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 novembre 2001».

1.409 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 novembre 2001».

1.410 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 novembre 2001».

1.411 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 novembre 2001».

1.412 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 novembre 2001».

1.413 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° novembre 2001».

1.414 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 ottobre 2001».

1.415 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 ottobre 2001».

1.416 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 ottobre 2001».

1.417 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 2001».

1.418 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 ottobre 2001».

1.419 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 ottobre 2001».

1.420 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 ottobre 2001».

1.421 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 ottobre 2001».

1.422 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 ottobre 2001».

1.423 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 ottobre 2001».

1.424 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 ottobre 2001».

1.425 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 ottobre 2001».

1.426 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 2001».

1.427 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 ottobre 2001».

1.428 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 ottobre 2001».

1.429 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 ottobre 2001».

1.430 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 ottobre 2001».

1.431 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 ottobre 2001».

1.432 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 ottobre 2001».

1.433 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 ottobre 2001».

1.434 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 ottobre 2001».

1.435 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 ottobre 2001».

1.436 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 ottobre 2001».

1.437 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 ottobre 2001».

1.438 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 ottobre 2001».

1.439 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 ottobre 2001».

1.440 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 ottobre 2001».

1.441 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 ottobre 2001».

1.442 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 ottobre 2001».

1.443 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 ottobre 2001».

1.444 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 ottobre 2001».

1.445 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 settembre 2001».

1.446 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 settembre 2001».

1.447 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 settembre 2001».

1.448 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 settembre 2001».

1.449 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 settembre 2001».

1.450 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 settembre 2001».

1.451 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 settembre 2001».

1.452 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 settembre 2001».

1.453 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 settembre 2001».

1.454 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 settembre 2001».

1.455 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 settembre 2001».

1.456 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 settembre 2001».

1.457 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 settembre 2001».

1.458 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 settembre 2001».

1.459 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 settembre 2001».

1.460 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2001».

1.461 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 settembre 2001».

1.462 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 2001».

1.463 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 settembre 2001».

1.464 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 settembre 2001».

1.465 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 settembre 2001».

1.466 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 settembre 2001».

1.467 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 settembre 2001».

1.468 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 settembre 2001».

1.469 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 settembre 2001».

1.470 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 settembre 2001».

1.472 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 settembre 2001».

1.473 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 settembre 2001».

1.474 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 settembre 2001».

1.475 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 settembre 2001».

1.476 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 agosto 2001».

1.477 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 agosto 2001».

1.478 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 agosto 2001».

1.479 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 agosto 2001».

1.480 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 agosto 2001».

1.481 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 agosto 2001».

1.482 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 agosto 2001».

1.483 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 agosto 2001».

1.484 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 agosto 2001».

1.485 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 agosto 2001».

1.486 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 agosto 2001».

1.487 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 agosto 2001».

1.488 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 agosto 2001».

1.489 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 agosto 2001».

1.490 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 agosto 2001».

1.491 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 agosto 2001».

1.492 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 agosto 2001».

1.493 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 agosto 2001».

1.494 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 agosto 2001».

1.495 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 agosto 2001».

1.496 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 agosto 2001».

1.497 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 agosto 2001».

1.498 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 agosto 2001».

1.499 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 agosto 2001».

1.500 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 agosto 2001».

1.501 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 agosto 2001».

1.502 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 agosto 2001».

1.503 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 agosto 2001».

1.504 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 agosto 2001».

1.505 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 agosto 2001».

1.506 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 agosto 2001».

1.507 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 luglio 2001».

1.508 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 giugno 2001».

1.509 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 giugno 2001».

1.510 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 giugno 2001».

1.511 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 giugno 2001».

1.512 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 giugno 2001».

1.513 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 giugno 2001».

1.514 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 giugno 2001».

1.515 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 giugno 2001».

1.516 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 giugno 2001».

1.517 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 giugno 2001».

1.518 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 giugno 2001».

1.519 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 giugno 2001».

1.520 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 giugno 2001».

1.521 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 giugno 2001».

1.522 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 giugno 2001».

1.523 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 giugno 2001».

1.524 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 giugno 2001».

1.525 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 giugno 2001».

1.526 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 giugno 2001».

1.527 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 giugno 2001».

1.528 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 giugno 2001».

1.529 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 giugno 2001».

1.530 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 giugno 2001».

1.531 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 giugno 2001».

1.532 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 giugno 2001».

1.533 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 giugno 2001».

1.534 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 giugno 2001».

1.535 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 giugno 2001».

1.536 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 giugno 2001».

1.537 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 giugno 2001».

1.538 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 maggio 2001».

1.539 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 maggio 2001».

1.540 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 maggio 2001».

1.541 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 maggio 2001».

1.542 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 maggio 2001».

1.543 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 maggio 2001».

1.544 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 maggio 2001».

1.545 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 maggio 2001».

1.546 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 maggio 2001».

1.547 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 maggio 2001».

1.548 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 maggio 2001».

1.549 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 maggio 2001».

1.550 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 maggio 2001».

1.551 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 maggio 2001».

1.552 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 maggio 2001».

1.553 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 maggio 2001».

1.554 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 maggio 2001».

1.555 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 maggio 2001».

1.556 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 maggio 2001».

1.557 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 maggio 2001».

1.558 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 maggio 2001».

1.559 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 maggio 2001».

1.560 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 maggio 2001».

1.561 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 maggio 2001».

1.562 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 maggio 2001».

1.563 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 maggio 2001».

1.564 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 maggio 2001».

1.565 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 maggio 2001».

1.566 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 maggio 2001».

1.567 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 maggio 2001».

1.568 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 maggio 2001».

1.569 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 aprile 2001».

1.570 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 aprile 2001».

1.571 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 aprile 2001».

1.572 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 aprile 2001».

1.573 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 aprile 2001».

1.574 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 aprile 2001».

1.575 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 aprile 2001».

1.576 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 aprile 2001».

1.577 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 aprile 2001».

1.578 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 aprile 2001».

1.579 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 aprile 2001».

1.580 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 aprile 2001».

1.581 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 aprile 2001».

1.582 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 aprile 2001».

1.583 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 aprile 2001».

1.584 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 aprile 2001».

1.585 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 aprile 2001».

1.586 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 aprile 2001».

1.587 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 aprile 2001».

1.588 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 aprile 2001».

1.589 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 aprile 2001».

1.590 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 aprile 2001».

1.591 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 aprile 2001».

1.592 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 aprile 2001».

1.593 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 aprile 2001».

1.594 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 aprile 2001».

1.595 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 aprile 2001».

1.596 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 aprile 2001».

1.597 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 aprile 2001».

1.598 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° aprile 2001».

1.599 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 marzo 2001».

1.600 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 marzo 2001».

1.601 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 marzo 2001».

1.602 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 marzo 2001».

1.603 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 marzo 2001».

1.604 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 marzo 2001».

1.605 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 marzo 2001».

1.606 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 marzo 2001».

1.607 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 marzo 2001».

1.608 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 marzo 2001».

1.609 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 marzo 2001».

1.610 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 marzo 2001».

1.611 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 marzo 2001».

1.612 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 marzo 2001».

1.613 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 marzo 2001».

1.614 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 marzo 2001».

1.615 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 marzo 2001».

1.616 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 marzo 2001».

1.617 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 marzo 2001».

1.618 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 marzo 2001».

1.619 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 marzo 2001».

1.620 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 marzo 2001».

1.621 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 marzo 2001».

1.622 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 marzo 2001».

1.623 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 marzo 2001».

1.624 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 marzo 2001».

1.625 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 marzo 2001».

1.626 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 marzo 2001».

1.627 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 marzo 2001».

1.628 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 marzo 2001».

1.629 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° marzo 2001».

1.630 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 febbraio 2001».

1.631 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 febbraio 2001».

1.632 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 febbraio 2001».

1.633 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 febbraio 2001».

1.634 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 febbraio 2001».

1.635 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 febbraio 2001».

1.636 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 febbraio 2001».

1.637 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 febbraio 2001».

1.638 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 febbraio 2001».

1.639 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 febbraio 2001».

1.640 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 febbraio 2001».

1.641 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 febbraio 2001».

1.642 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 febbraio 2001».

1.643 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 febbraio 2001».

1.644 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 febbraio 2001».

1.645 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 febbraio 2001».

1.646 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 febbraio 2001».

1.647 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 febbraio 2001».

1.648 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 febbraio 2001».

1.649 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 febbraio 2001».

1.650 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 febbraio 2001».

1.651 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 febbraio 2001».

1.652 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 febbraio 2001».

1.653 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 febbraio 2001».

1.654 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 febbraio 2001».

1.655 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 febbraio 2001».

1.656 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 febbraio 2001».

1.657 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° febbraio 2001».

1.658 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 gennaio 2001».

1.659 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 gennaio 2001».

1.660 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 gennaio 2001».

1.661 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 gennaio 2001».

1.662 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 gennaio 2001».

1.663 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 gennaio 2001».

1.664 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 gennaio 2001».

1.665 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 gennaio 2001».

1.666 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 gennaio 2001».

1.667 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 gennaio 2001».

1.668 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 gennaio 2001».

1.669 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 gennaio 2001».

1.670 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 gennaio 2001».

1.671 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 gennaio 2001».

1.672 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 gennaio 2001».

1.673 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARRO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 gennaio 2001».

1.674 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 gennaio 2001».

1.675 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 gennaio 2001».

1.676 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 gennaio 2001».

1.677 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 gennaio 2001».

1.678 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 gennaio 2001».

1.679 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 gennaio 2001».

1.680 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 gennaio 2001».

1.681 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 gennaio 2001».

1.682 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 gennaio 2001».

1.683 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 gennaio 2001».

1.684 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 gennaio 2001».

1.685 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 gennaio 2001».

1.686 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 gennaio 2001».

1.687 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 gennaio 2001».

1.688 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

1.689 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

1.690 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 dicembre 2000».

1.691 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 dicembre 2000».

1.692 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 dicembre 2000».

1.693 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 dicembre 2000».

1.694 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 dicembre 2000».

1.695 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 dicembre 2000».

1.696 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 dicembre 2000».

1.697 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 dicembre 2000».

1.698 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 dicembre 2000».

1.699 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 dicembre 2000».

1.700 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 dicembre 2000».

1.701 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 dicembre 2000».

1.702 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 dicembre 2000».

1.703 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 dicembre 2000».

1.704 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 dicembre 2000».

1.705 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 dicembre 2000».

1.706 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 dicembre 2000».

1.707 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 dicembre 2000».

1.709 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 dicembre 2000».

1.710 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 dicembre 2000».

1.711 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 dicembre 2000».

1.712 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 dicembre 2000».

1.713 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 dicembre 2000».

1.714 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 dicembre 2000».

1.715 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 dicembre 2000».

1.716 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 dicembre 2000».

1.717 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 dicembre 2000».

1.718 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 dicembre 2000».

1.719 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° dicembre 2000».

1.720 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 novembre 2000».

1.721 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 novembre 2000».

1.722 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 novembre 2000».

1.723 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 novembre 2000».

1.724 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 novembre 2000».

1.725 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 novembre 2000».

1.726 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 novembre 2000».

1.727 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 novembre 2000».

1.728 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 novembre 2000».

1.729 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 novembre 2000».

1.730 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 novembre 2000».

1.731 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 novembre 2000».

1.732 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 novembre 2000».

1.733 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 novembre 2000».

1.734 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 novembre 2000».

1.735 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 novembre 2000».

1.736 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 novembre 2000».

1.737 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 novembre 2000».

1.738 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 novembre 2000».

1.739 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 novembre 2000».

1.740 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 novembre 2000».

1.741 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 novembre 2000».

1.742 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 novembre 2000».

1.743 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 novembre 2000».

1.744 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 novembre 2000».

1.745 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 novembre 2000».

1.746 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 novembre 2000».

1.747 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 novembre 2000».

1.748 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 novembre 2000».

1.749 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° novembre 2000».

1.750 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 ottobre 2000».

1.751 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 ottobre 2000».

1.752 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 ottobre 2000».

1.753 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 2000».

1.754 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 ottobre 2000».

1.755 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 2000».

1.756 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 ottobre 2000».

1.757 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 ottobre 2000».

1.758 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 ottobre 2000».

1.759 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 ottobre 2000».

1.760 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 ottobre 2000».

1.761 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 ottobre 2000».

1.762 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 2000».

1.763 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 ottobre 2000».

1.764 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 ottobre 2000».

1.765 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 ottobre 2000».

1.766 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 ottobre 2000».

1.767 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 ottobre 2000».

1.768 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 ottobre 2000».

1.769 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 ottobre 2000».

1.770 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 ottobre 2000».

1.771 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 ottobre 2000».

1.772 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 ottobre 2000».

1.773 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 ottobre 2000».

1.774 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 ottobre 2000».

1.775 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 ottobre 2000».

1.776 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 ottobre 2000».

1.777 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 ottobre 2000».

1.778 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 ottobre 2000».

1.779 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° ottobre 2000».

1.780 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 settembre 2000».

1.781 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 settembre 2000».

1.782 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 settembre 2000».

1.783 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 settembre 2000».

1.784 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 settembre 2000».

1.785 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 settembre 2000».

1.786 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 settembre 2000».

1.787 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 settembre 2000».

1.788 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 settembre 2000».

1.789 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 settembre 2000».

1.800 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 settembre 2000».

1.801 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 settembre 2000».

1.802 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 settembre 2000».

1.803 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 settembre 2000».

1.804 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 settembre 2000».

1.805 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 2000».

1.806 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 settembre 2000».

1.807 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 2000».

1.808 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 settembre 2000».

1.809 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 settembre 2000».

1.810 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 settembre 2000».

1.811 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 settembre 2000».

1.812 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 settembre 2000».

1.813 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 settembre 2000».

1.814 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 settembre 2000».

1.815 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 settembre 2000».

1.816 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 settembre 2000».

1.817 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 settembre 2000».

1.818 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 settembre 2000».

1.819 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 settembre 2000».

1.820 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 agosto 2000».

1.821 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 agosto 2000».

1.822 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 agosto 2000».

1.823 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 agosto 2000».

1.824 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 agosto 2000».

1.825 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 agosto 2000».

1.826 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 agosto 2000».

1.827 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 agosto 2000».

1.828 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 agosto 2000».

1.829 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 agosto 2000».

1.830 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 agosto 2000».

1.831 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 agosto 2000».

1.832 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 agosto 2000».

1.833 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 agosto 2000».

1.834 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 agosto 2000».

1.835 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 agosto 2000».

1.836 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 agosto 2000».

1.837 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 agosto 2000».

1.838 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 agosto 2000».

1.839 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 agosto 2000».

1.840 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 agosto 2000».

1.841 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 agosto 2000».

1.842 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 agosto 2000».

1.843 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 agosto 2000».

1.844 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 agosto 2000».

1.845 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 agosto 2000».

1.846 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 agosto 2000».

1.847 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 agosto 2000».

1.848 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 agosto 2000».

1.849 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 agosto 2000».

1.850 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° agosto 2000».

1.851 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 luglio 2000».

1.852 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 luglio 2000».

1.853 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 luglio 2000».

1.854 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 luglio 2000».

1.855 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 luglio 2000».

1.856 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 luglio 2000».

1.857 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 luglio 2000».

1.858 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 luglio 2000».

1.859 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 luglio 2000».

1.860 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 luglio 2000».

1.861 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 luglio 2000».

1.862 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 luglio 2000».

1.863 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 luglio 2000».

1.864 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 luglio 2000».

1.865 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 luglio 2000».

1.866 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 luglio 2000».

1.867 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 luglio 2000».

1.868 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 luglio 2000».

1.869 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 luglio 2000».

1.870 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 luglio 2000».

1.871 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 luglio 2000».

1.872 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 luglio 2000».

1.873 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 luglio 2000».

1.874 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 luglio 2000».

1.875 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 luglio 2000».

1.876 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 luglio 2000».

1.877 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 luglio 2000».

1.878 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 luglio 2000».

1.879 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 luglio 2000».

1.880 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 luglio 2000».

1.881 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° luglio 2000».

1.882 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 giugno 2000».

1.883 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 giugno 2000».

1.884 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 giugno 2000».

1.885 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 giugno 2000».

1.886 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 giugno 2000».

1.887 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 giugno 2000».

1.888 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 giugno 2000».

1.889 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 giugno 2000».

1.890 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 giugno 2000».

1.891 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 giugno 2000».

1.892 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 giugno 2000».

1.893 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 giugno 2000».

1.894 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 giugno 2000».

1.895 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 giugno 2000».

1.896 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 giugno 2000».

1.897 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 giugno 2000».

1.898 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 giugno 2000».

1.899 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 giugno 2000».

1.900 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 giugno 2000».

1.901 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 giugno 2000».

1.902 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 giugno 2000».

1.903 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 giugno 2000».

1.904 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 giugno 2000».

1.905 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 giugno 2000».

1.906 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 giugno 2000».

1.907 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 giugno 2000».

1.908 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 giugno 2000».

1.909 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 giugno 2000».

1.910 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 giugno 2000».

1.911 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 giugno 2000».

1.912 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 maggio 2000».

1.913 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 maggio 2000».

1.914 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 maggio 2000».

1.915 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 maggio 2000».

1.916 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 maggio 2000».

1.917 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 maggio 2000».

1.918 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 maggio 2000».

1.919 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 maggio 2000».

1.920 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 maggio 2000».

1.921 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 maggio 2000».

1.922 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 maggio 2000».

1.923 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 maggio 2000».

1.924 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 maggio 2000».

1.925 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 maggio 2000».

1.926 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 maggio 2000».

1.927 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 maggio 2000».

1.928 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 maggio 2000».

1.929 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 maggio 2000».

1.930 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 maggio 2000».

1.931 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 maggio 2000».

1.932 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 maggio 2000».

1.933 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 maggio 2000».

1.934 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 maggio 2000».

1.935 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 maggio 2000».

1.936 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 maggio 2000».

1.937 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 maggio 2000».

1.938 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 maggio 2000».

1.939 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 maggio 2000».

1.940 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 maggio 2000».

1.941 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 maggio 2000».

1.942 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 maggio 2000».

1.943 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 aprile 2000».

1.944 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 aprile 2000».

1.945 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 aprile 2000».

1.946 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 aprile 2000».

1.947 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 aprile 2000».

1.948 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 aprile 2000».

1.949 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 aprile 2000».

1.950 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 aprile 2000».

1.951 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 aprile 2000».

1.952 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 aprile 2000».

1.953 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 aprile 2000».

1.954 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 aprile 2000».

1.955 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 aprile 2000».

1.956 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 aprile 2000».

1.957 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 aprile 2000».

1.958 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 aprile 2000».

1.959 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 aprile 2000».

1.960 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 aprile 2000».

1.961 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 aprile 2000».

1.962 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 aprile 2000».

1.963 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 aprile 2000».

1.964 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 aprile 2000».

1.965 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 aprile 2000».

1.966 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 aprile 2000».

1.967 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 aprile 2000».

1.968 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 aprile 2000».

1.969 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 aprile 2000».

1.970 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 aprile 2000».

1.971 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 aprile 2000».

1.972 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 aprile 2000».

1.973 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 marzo 2000».

1.974 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 marzo 2000».

1.975 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 marzo 2000».

1.976 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 marzo 2000».

1.977 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 marzo 2000».

1.978 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 marzo 2000».

1.979 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 marzo 2000».

1.980 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 marzo 2000».

1.981 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 marzo 2000».

1.982 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 marzo 2000».

1.983 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 marzo 2000».

1.984 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 marzo 2000».

1.985 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 marzo 2000».

1.986 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 marzo 2000».

1.987 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 marzo 2000».

1.988 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 marzo 2000».

1.989 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 marzo 2000».

1.990 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 marzo 2000».

1.991 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 marzo 2000».

1.992 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 marzo 2000».

1.993 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 marzo 2000».

1.994 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 marzo 2000».

1.995 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 marzo 2000».

1.996 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 marzo 2000».

1.997 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 marzo 2000».

1.998 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 marzo 2000».

1.999 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 marzo 2000».

1.1000 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 marzo 2000».

1.1001 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 febbraio 2000».

1.1002 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 febbraio 2000».

1.1003 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 febbraio 2000».

1.1004 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 febbraio 2000».

1.1004a CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 febbraio 2000».

1.1005 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 febbraio 2000».

1.1006 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 febbraio 2000».

1.1007 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 febbraio 2000».

1.1008 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 febbraio 2000».

1.1009 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 febbraio 2000».

1.1010 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 febbraio 2000».

1.1011 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 febbraio 2000».

1.1012 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 febbraio 2000».

1.1013 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 febbraio 2000».

1.1014 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 febbraio 2000».

1.1015 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 febbraio 2000».

1.1016 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 febbraio 2000».

1.1017 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 febbraio 2000».

1.1018 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 febbraio 2000».

1.1019 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 febbraio 2000».

1.1020 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 febbraio 2000».

1.1021 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 febbraio 2000».

1.1022 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 febbraio 2000».

1.1023 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 febbraio 2000».

1.1024 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 febbraio 2000».

1.1025 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 febbraio 2000».

1.1026 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 febbraio 2000».

1.1027 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 febbraio 2000».

1.1028 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 gennaio 2000».

1.1029 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 gennaio 2000».

1.1030 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 gennaio 2000».

1.1031 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 gennaio 2000».

1.1032 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 gennaio 2000».

1.1033 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 gennaio 2000».

1.1034 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 gennaio 2000».

1.1035 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 gennaio 2000».

1.1036 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 gennaio 2000».

1.1037 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 gennaio 2000».

1.1038 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 gennaio 2000».

1.1039 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 gennaio 2000».

1.1040 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 gennaio 2000».

1.1041 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 gennaio 2000».

1.1042 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 gennaio 2000».

1.1043 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 gennaio 2000».

1.1044 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 gennaio 2000».

1.1045 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 gennaio 2000».

1.1046 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 gennaio 2000».

1.1047 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 gennaio 2000».

1.1048 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 gennaio 2000».

1.1049 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 gennaio 2000».

1.1050 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 gennaio 2000».

1.1051 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 gennaio 2000».

1.1052 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 gennaio 2000».

1.1053 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 gennaio 2000».

1.1054 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 gennaio 2000».

1.1055 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 gennaio 2000».

1.1056 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 gennaio 2000».

1.1057 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 gennaio 2000».

1.1058 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 dicembre 1999».

1.1059 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 dicembre 1999».

1.1060 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 dicembre 1999».

1.1061 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 dicembre 1999».

1.1062 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 dicembre 1999».

1.1063 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 dicembre 1999».

1.1064 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 dicembre 1999».

1.1065 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 dicembre 1999».

1.1066 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 dicembre 1999».

1.1067 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 dicembre 1999».

1.1068 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 dicembre 1999».

1.1069 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 dicembre 1999».

1.1070 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 dicembre 1999».

1.1071 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 dicembre 1999».

1.1072 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 dicembre 1999».

1.1073 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 dicembre 1999».

1.1074 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 dicembre 1999».

1.1075 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 dicembre 1999».

1.1076 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 dicembre 1999».

1.1077 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 dicembre 1999».

1.1078 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 dicembre 1999».

1.1079 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 dicembre 1999».

1.1080 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 dicembre 1999».

1.1081 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 dicembre 1999».

1.1082 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 dicembre 1999».

1.1083 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 dicembre 1999».

1.1084 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 dicembre 1999».

1.1085 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 dicembre 1999».

1.1086 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 dicembre 1999».

1.1087 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 dicembre 1999».

1.1088 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° dicembre 1999».

1.1089 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 novembre 1999».

1.1090 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 novembre 1999».

1.1091 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 novembre 1999».

1.1092 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 novembre 1999».

1.1093 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 novembre 1999».

1.1094 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 novembre 1999».

1.1095 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 novembre 1999».

1.1096 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 novembre 1999».

1.1097 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 novembre 1999».

1.1098 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 novembre 1999».

1.1099 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 novembre 1999».

1.1100 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 novembre 1999».

1.1101 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 novembre 1999».

1.1102 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 novembre 1999».

1.1103 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 novembre 1999».

1.1104 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 novembre 1999».

1.1105 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 novembre 1999».

1.1106 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 novembre 1999».

1.1107 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 novembre 1999».

1.1108 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 novembre 1999».

1.1109 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 novembre 1999».

1.1110 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 novembre 1999».

1.1111 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 novembre 1999».

1.1112 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 novembre 1999».

1.1113 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 novembre 1999».

1.1114 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 novembre 1999».

1.1115 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 novembre 1999».

1.1116 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 novembre 1999».

1.1117 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 novembre 1999».

1.1118 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 ottobre 1999».

1.1119 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 ottobre 1999».

1.1120 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 1999».

1.1121 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 1999».

1.1122 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 ottobre 1999».

1.1123 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 ottobre 1999».

1.1124 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 ottobre 1999».

1.1125 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 ottobre 1999».

1.1126 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 ottobre 1999».

1.1127 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 ottobre 1999».

1.1128 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 ottobre 1999».

1.1129 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 ottobre 1999».

1.1130 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 1999».

1.1131 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 ottobre 1999».

1.1132 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 ottobre 1999».

1.1133 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 ottobre 1999».

1.1134 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 ottobre 1999».

1.1135 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 ottobre 1999».

1.1136 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 ottobre 1999».

1.1137 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 ottobre 1999».

1.1138 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 ottobre 1999».

1.1139 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 ottobre 1999».

1.1140 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 ottobre 1999».

1.1141 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 ottobre 1999».

1.1142 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 ottobre 1999».

1.1143 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 ottobre 1999».

1.1144 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 ottobre 1999».

1.1145 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 ottobre 1999».

1.1146 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 ottobre 1999».

1.1147 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 ottobre 1999».

1.1148 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1° ottobre 1999».

1.1149 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 settembre 1999».

1.1150 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 settembre 1999».

1.1151 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 settembre 1999».

1.1152 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 settembre 1999».

1.1153 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 settembre 1999».

1.1154 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 settembre 1999».

1.1155 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 settembre 1999».

1.1156 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 settembre 1999».

1.1157 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 settembre 1999».

1.1158 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 settembre 1999».

1.1159 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 settembre 1999».

1.1160 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 settembre 1999».

1.1161 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 settembre 1999».

1.1162 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 settembre 1999».

1.1163 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 settembre 1999».

1.1164 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 1999».

1.1165 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 settembre 1999».

1.1166 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 1999».

1.1167 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 1999».

1.1168 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 settembre 1999».

1.1169 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 settembre 1999».

1.1170 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 settembre 1999».

1.1171 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 settembre 1999».

1.1172 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 settembre 1999».

1.1173 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 settembre 1999».

1.1174 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 settembre 1999».

1.1175 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 settembre 1999».

1.1176 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 settembre 1999».

1.1177 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 settembre 1999».

1.1178 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 settembre 1999».

1.1179 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 agosto 1999».

1.1180 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 agosto 1999».

1.1181 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 agosto 1999».

1.1182 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 agosto 1999».

1.1183 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 agosto 1999».

1.1184 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 agosto 1999».

1.1185 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 agosto 1999».

1.1186 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 agosto 1999».

1.1187 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 agosto 1999».

1.1188 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 agosto 1999».

1.1189 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 agosto 1999».

1.1190 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 agosto 1999».

1.1191 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 agosto 1999».

1.1192 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 agosto 1999».

1.1193 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 agosto 1999».

1.1194 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 agosto 1999».

1.1195 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 agosto 1999».

1.1196 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 agosto 1999».

1.1197 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 agosto 1999».

1.1198 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 agosto 1999».

1.1199 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 agosto 1999».

1.1200 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 agosto 1999».

1.1201 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 agosto 1999».

1.1202 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 agosto 1999».

1.1203 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 agosto 1999».

1.1204 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 agosto 1999».

1.1205 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 agosto 1999».

1.1206 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 agosto 1999».

1.1207 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 agosto 1999».

1.1208 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 agosto 1999».

1.1209 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 agosto 1999».

1.1210 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 luglio 1999».

1.1211 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 luglio 1999».

1.1212 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 luglio 1999».

1.1213 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 luglio 1999».

1.1214 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 luglio 1999».

1.1215 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 luglio 1999».

1.1216 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 luglio 1999».

1.1217 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 luglio 1999».

1.1218 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 luglio 1999».

1.1219 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 luglio 1999».

1.1220 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 luglio 1999».

1.1221 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 luglio 1999».

1.1222 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 luglio 1999».

1.1223 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 luglio 1999».

1.1224 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 luglio 1999».

1.1225 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 luglio 1999».

1.1226 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 luglio 1999».

1.1227 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 luglio 1999».

1.1228 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 luglio 1999».

1.1229 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 luglio 1999».

1.1230 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 luglio 1999».

1.1231 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 luglio 1999».

1.1232 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 luglio 1999».

1.1233 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 luglio 1999».

1.1234 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 luglio 1999».

1.1235 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 luglio 1999».

1.1236 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 luglio 1999».

1.1237 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 luglio 1999».

1.1238 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 luglio 1999».

1.1239 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 luglio 1999».

1.1240 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 luglio 1999».

1.1241 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 giugno 1999».

1.1242 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 giugno 1999».

1.1243 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 giugno 1999».

1.1244 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 giugno 1999».

1.1245 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 giugno 1999».

1.1246 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 giugno 1999».

1.1247 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 giugno 1999».

1.1248 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 giugno 1999».

1.1249 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 giugno 1999».

1.1250 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 giugno 1999».

1.1251 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 giugno 1999».

1.1252 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 giugno 1999».

1.1253 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 giugno 1999».

1.1254 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 giugno 1999».

1.1255 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 giugno 1999».

1.1256 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 giugno 1999».

1.1257 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 giugno 1999».

1.1258 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 giugno 1999».

1.1259 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 giugno 1999».

1.1260 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 giugno 1999».

1.1261 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 giugno 1999».

1.1262 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 giugno 1999».

1.1263 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 giugno 1999».

1.1264 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 giugno 1999».

1.1265 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 giugno 1999».

1.1266 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 giugno 1999».

1.1267 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 giugno 1999».

1.1268 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 giugno 1999».

1.1269 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 giugno 1999».

1.1270 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 maggio 1999».

1.1271 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 aprile 1999».

1.1272 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 marzo 1999».

1.1273 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 febbraio 1999».

1.1274 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 gennaio 1999».

1.1275 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 dicembre 1998».

1.1276 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 novembre 1998».

1.1277 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 novembre 1998».

1.1278 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 novembre 1998».

1.1279 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 novembre 1998».

1.1280 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 novembre 1998».

1.1281 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 novembre 1998».

1.1282 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 novembre 1998».

1.1283 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 novembre 1998».

1.1284 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 novembre 1998».

1.1285 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 novembre 1998».

1.1286 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 novembre 1998».

1.1287 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 novembre 1998».

1.1288 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 novembre 1998».

1.1289 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 novembre 1998».

1.1290 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 novembre 1998».

1.1291 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 novembre 1998».

1.1292 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 novembre 1998».

1.1293 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 novembre 1998».

1.1294 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 novembre 1998».

1.1295 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 novembre 1998».

1.1296 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 novembre 1998».

1.1297 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 novembre 1998».

1.1298 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 novembre 1998».

1.1299 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 novembre 1998».

1.1300 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 novembre 1998».

1.1301 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 novembre 1998».

1.1302 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 novembre 1998».

1.1303 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 novembre 1998».

1.1304 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 novembre 1998».

1.1305 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 novembre 1998».

1.1306 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «31 ottobre 1998».

1.1307 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 ottobre 1998».

1.1308 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 ottobre 1998».

1.1309 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 ottobre 1998».

1.1310 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 ottobre 1998».

1.1311 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 ottobre 1998».

1.1312 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 ottobre 1998».

1.1313 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 ottobre 1998».

1.1314 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 ottobre 1998».

1.1315 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 ottobre 1998».

1.1316 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 ottobre 1998».

1.1317 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 ottobre 1998».

1.1318 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 ottobre 1998».

1.1319 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 ottobre 1998».

1.1320 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 ottobre 1998».

1.1321 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 ottobre 1998».

1.1322 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 ottobre 1998».

1.1323 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 ottobre 1998».

1.1324 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 ottobre 1998».

1.1325 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 ottobre 1998».

1.1326 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 ottobre 1998».

1.1327 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 ottobre 1998».

1.1328 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 ottobre 1998».

1.1329 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 ottobre 1998».

1.1330 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 ottobre 1998».

1.1331 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 ottobre 1998».

1.1332 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 ottobre 1998».

1.1333 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 ottobre 1998».

1.1334 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 ottobre 1998».

1.1335 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 ottobre 1998».

1.1336 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 ottobre 1998».

1.1337 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «30 settembre 1998».

1.1338 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «29 settembre 1998».

1.1339 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «28 settembre 1998».

1.1340 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «27 settembre 1998».

1.1341 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «26 settembre 1998».

1.1342 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «25 settembre 1998».

1.1343 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «24 settembre 1998».

1.1344 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «23 settembre 1998».

1.1345 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «22 settembre 1998».

1.1346 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «21 settembre 1998».

1.1347 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «20 settembre 1998».

1.1348 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «19 settembre 1998».

1.1349 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «18 settembre 1998».

1.1350 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «17 settembre 1998».

1.1351 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «16 settembre 1998».

1.1352 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «15 settembre 1998».

1.1353 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «14 settembre 1998».

1.1354 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «13 settembre 1998».

1.1355 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «12 settembre 1998».

1.1356 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «11 settembre 1998».

1.1357 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «10 settembre 1998».

1.1358 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «9 settembre 1998».

1.1359 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «8 settembre 1998».

1.1360 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «7 settembre 1998».

1.1361 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «6 settembre 1998».

1.1362 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «5 settembre 1998».

1.1363 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «4 settembre 1998».

1.1364 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «3 settembre 1998».

1.1365 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «2 settembre 1998».

1.1366 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

All'articolo 1 sostituire le parole: «2 giugno 1999» con le seguenti: «1 settembre 1998».

1.1367 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PERA, CENTARO, CALLEGARO, MILIO, GASPERINI, GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

133^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

indi del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3239) *Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania*

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI che introduce il disegno di legge relativo al finanziamento dei progetti di intervento in Albania raccomandandone senz'altro l'approvazione, in quanto esso è lo strumento indispensabile per la prosecuzione della missione italiana in Albania, iniziata con una dimostrazione di efficienza quasi insperata da parte delle forze armate che ora rischia di arenarsi di fronte ad insufficienze finanziarie e difficoltà oggettive. Da notizie recenti fornite dal generale Angioni, Commissario straordinario del Governo, come anche dal responsabile dell'Unità tecnica locale di Tirana dottor Di Calisto, risulta che il controllo del territorio è del tutto insufficiente e i collegamenti terrestri non sono normalizzati. Scorrendo le voci di spesa previste, ridotte ai minimi termini date le ristrettezze attuali del bilancio, osserva che esse volgeranno alla ricostruzione di una piccola parte di infrastrutture necessarie per permettere l'ulteriore ristabilimento delle condizioni di vita sociale in Albania che, purtroppo, risulta sempre nascondere focolai di alta tensione soprattutto verso il confine del Kosovo. Chiede al Governo un chiarimento sulla sproporzione tra i fondi previsti per la ricostruzione dei corpi di polizia e quello decisamente

maggiore destinato alla guardia di finanza. Invita la Commissione a esprimere un voto favorevole, chiedendo al contempo che si possa svolgere un'audizione con il generale Angioni e i responsabili delle amministrazioni italiane impegnate in questo sforzo di assistenza alla ricostruzione in Albania, per tentare di individuare le necessarie risorse supplementari nei prossimi bilanci.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PIANETTA apprezza e condivide le considerazioni del relatore, ma domanda se nell'ambito dello stanziamento complessivo non si rilevi una disparità molto marcata circa le risorse dedicate alla costruzione di nuove carceri – che rivestono un quarto delle disponibilità – in comparazione ad altri importi, come ad esempio quello riguardante la sanità.

Il senatore PORCARI, associandosi alle considerazioni del relatore, condivide la critica del senatore Pianetta sulla mancata attenzione al settore sociale. Esprime comunque perplessità per gli enunciati finanziamenti per la ricostruzione del trasporto terrestre che, laddove si tratti di costruzioni ferroviarie, andrebbe affrontato con maggior pudore data la situazione già scandalosa delle ferrovie italiane. Rileva che occorre senz'altro rafforzare l'impegno italiano in Albania e altresì impegnarsi a coinvolgere in questa impresa l'Europa, che ha piuttosto dimostrato notevole disinteresse.

Il senatore PROVERA concorda con l'allarme lanciato dal generale Angioni sul rischio di perdere i progressi e le posizioni raggiunte in Albania e anzi l'onere previsto si rivela essere insufficiente se rapportato alla ricostruzione totale di un paese: in realtà toccherà accontentarsi di alcuni passi fondamentali per porre in essere quel minimo di infrastrutture basilari. Ricorda che sotto il regime comunista di tanti decenni sono state spese somme ingenti per opere pubbliche completamente dissennate, come la costruzione di un milione di *bunker* al costo di un alloggio familiare, nonchè l'investimento di un miliardo di dollari in una base sottomarina, il tutto riferito ad una società inesistente e ridotta alla miseria. Mette in dubbio la necessità di affrontare prioritariamente l'edilizia carceraria, mentre concorda sull'investimento nella garanzia dell'ordine pubblico come prioritario rispetto agli aspetti sociali, in quanto senza di esso nulla potrebbe essere ricostruito. Chiede infine se non si possano ridurre i costi del viaggio aereo e del soggiorno alberghiero delle missioni italiane.

Il senatore VOLCIC osserva che il regime comunista albanese investì in difese del territorio in un'epoca in cui si aspettava un attacco dell'Unione Sovietica e quindi si seguiva la logica del tempo; le basi sottomarine inoltre, erano in funzione della presenza della VI flotta statunitense nel Mediterraneo.

Il presidente BOCO, premesso di considerare la continuazione dell'intervento italiano indispensabile, dà conto alla Commissione della propria conoscenza personale circa lo stato di devastazione della società albanese che, seppur sopravviveva secondo altri criteri sotto una dittatura efferata e durissima, è precipitata nei tre anni successivi in una barbarie senza fine. Lo stanziamento di 60 miliardi è quindi pochissimo rispetto al compito immane di ricostruzione, ma almeno questo deve arrivare al più presto a destinazione. Esprime preoccupazioni per la situazione creatasi al nord dell'Albania ove si registra un traffico d'armi verso il Kossovo e una sinergia guerresca si è installata fra quelle popolazioni aprendo un fronte che può esplodere da un giorno all'altro. Sulla situazione carceraria ricorda che in Albania non sono mai esistiti istituti di detenzione veri e propri, ma solo villaggi di deportazione in cui le persone venivano rinchiusi a vita per generazioni successive in *gulag* a cielo aperto: è quindi comprensibile come anche questo problema vada riaffrontato da zero. Infine osserva che per le spese di albergo i soli due punti di approdo di Tirana sono gestiti da compagnie straniere e quindi a prezzi di mercato, come pure i voli aerei.

Il relatore VERTONE GRIMALDI, replicando brevemente, concorda con le opinioni espresse e segnala l'importanza della ricostruzione del sistema ferroviario necessario a riaprire una via di comunicazione decisiva con l'interno della penisola balcanica.

Il sottosegretario TOIA, nell'apprezzare la consapevolezza dell'urgenza che la Commissione ha manifestato riguardo al disegno di legge in discussione, conferma che la rimessa in moto della ricostruzione delle condizioni di normalizzazione dell'Albania è un'occasione da non ritardare ulteriormente. La cifra stanziata rispetto all'obiettivo è certo modesta, ma l'impegno delle persone coinvolte da parte italiana è senz'altro lodevole e costituisce un esempio da non dissipare. Il Governo è convinto della priorità del ripristino delle forze di polizia e del sistema fiscale e doganale, giustificando un maggiore stanziamento per la Guardia di finanza impegnata con mezzi maggiori e su un'estensione di terreno più vasta: questa priorità purtroppo va a scapito delle istanze dello stato sociale che si spera poter finanziare con i prossimi documenti di bilancio. La tentazione di presentare emendamenti volti a migliorare le procedure di spesa è stata superata dall'urgenza dell'approvazione del provvedimento, per cui sotto questo auspicio raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione del testo.

Si passa alle votazioni.

Il presidente BOCO pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che risultano approvati; risulta altresì approvato il disegno di legge nel suo complesso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C03^a, 0019^o)

Il senatore TABLADINI domanda a che punto sia l'approvazione del disegno di legge n. 3119 relativo al finanziamento per acquisto e manutenzione di sedi diplomatiche e consolati, stigmatizzando l'eccesso di sedi deliberanti concesse per disegni di legge recanti notevoli spese che dovrebbero essere meglio discussi in Aula, per non dare l'impressione di nascondere certi provvedimenti o di approvarli con una certa superficialità.

Il presidente BOCO ritiene che sempre la Commissione affari esteri abbia condotto esami approfonditi dei disegni di legge assegnati in sede deliberante.

Il senatore MIGONE ritiene che la sede più adatta per discutere questo problema sia la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi o la Presidenza del Senato. La Commissione affari esteri non è mai stata disattenta nell'esame dei testi assegnati in sede deliberante, anzi, si può dire che sia sempre stato esercitato un controllo più approfondito di quello svolto in Aula.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del senatore Migone ritenendo che la sede della Commissione sia la più appropriata per un esame approfondito ed anche più veloce.

Il senatore VERTONE GRIMALDI concorda in quanto il lavoro svolto in Assemblea si è rivelato tecnicamente più povero, vittima di una sbrodolata e deprimente oratoria.

IN SEDE DELIBERANTE

(3259) Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA il quale ricorda che la II Conferenza nazionale dell'emigrazione con cui si chiese di costituire un adeguato organismo di rappresentanza, portò all'istituzione, con la legge n.368 del 1989, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); esso fu eletto per la prima volta nel 1991 per la durata di cinque anni e la prevista scadenza nel corso del 1996 è stata prorogata per evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti elettorali. In vista quindi del rinnovo del prossimo Consiglio, appare opportuno approvare per tempo il disegno di legge che modifica le norme, adeguando le esigenze manifestatesi in questi primi anni di applicazione. Si sofferma quindi sulla natura del CGIE, organismo che rappresenta le comunità

italiane all'estero e cura i rapporti con le istituzioni locali. Ciò investe, in generale, il tema degli italiani nel mondo richiamandosi ai principi costituzionali di cui all'articolo 3 e 35 della Costituzione e al principio della pari opportunità fra i cittadini italiani residenti in Patria e le comunità all'estero: è importante verificare comunque i dati relativi ai cittadini italiani iscritti all'anagrafe consolare, censiti in 3,5 milioni, a fronte di una stima circa gli oriundi che raggiunge i 60 milioni.

Il nuovo assetto socio-politico mondiale ha riportato all'attenzione di ciascun paese il rapporto con le proprie comunità all'estero viste come risorsa economica e come sostegno di incisività internazionale. Ma alcuni problemi sono ancora in attesa di soluzioni soddisfacenti, primo fra tutti il voto degli italiani all'estero, di cui ricorda i passi avanti già compiuti con la modifica dell'articolo 48 della Costituzione, così come mancano ancora precise indicazioni sul diritto di voto amministrativo, discendente dal Trattato di Maastricht, per gli italiani residenti in Europa. Un altro aspetto in sofferenza è il continuo aumento della domanda, a fronte di finanziamenti inadeguati, per rafforzare la diffusione della cultura italiana all'estero, come pure il maggior risalto richiesto per l'impegno circa la formazione professionale volto a un migliore inserimento dei connazionali nelle società locali. Infine segnala la necessità di stabilire accordi bilaterali con molti paesi che non presentano collegamenti con il sistema di previdenza ed assistenza sociale in Italia, come pure segnala la necessità di potenziare la diffusione di informazioni e di contatti per stimolare il mantenimento della propria identità nazionale. Entrando nel merito del disegno di legge ne percorre i punti salienti volti ad ampliare le competenze del CGIE, a ridisegnarne la composizione, a meglio definirne i compiti, istituendone un raccordo permanente con la Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni. Sollecita l'approvazione del provvedimento che è particolarmente atteso dalle comunità italiane all'estero, in modo che le prossime elezioni del CGIE possano tenersi con la nuova normativa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI lamenta il modo incomprensibile con cui è stato scritto il disegno di legge che persevera nella cattiva abitudine già accusata in passato di legiferare in totale astrusità, in questo caso ancor più grave in quanto ci si rivolge a persone disperse ai quattro lati della Terra. Auspica che i problemi degli italiani all'estero, da non confondere con quel vago patrimonio di oriundi, siano da affrontare con una certa elasticità tenendo conto della grande diversità delle situazioni; ricorda il ruolo estremamente positivo svolto dalla società Dante Alighieri, le cui sedi offrono servizi unici per l'utilizzo e la diffusione degli strumenti della cultura italiana. Chiede se non sia da rivedere la proporzione fra i rappresentanti designati dai partiti e quelli dalle confederazioni sindacali.

Il senatore BEDIN concorda con la critica sulla struttura del testo che risulta incomprensibile mentre forse era meglio riscrivere per intero

la legge. Rileva un'incongruenza storica in quanto non viene presa in considerazione la nuova realtà dell'Unione europea che presenta caratteristiche del tutto peculiari e chiede nuove definizioni circa la situazione dei cittadini residenti negli altri Stati, occorrendo nuove definizioni che perseguano con più lungimiranza l'obiettivo della cittadinanza europea. Allo scopo di correggere un'incongruenza del punto c) dell'articolo 4, annunzia che presenterà un emendamento.

Il senatore MIGONE condivide le critiche alla forma criptica di stesura del disegno di legge, per cui ritiene utile presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a compilare e a diffondere un testo coordinato. Venendo al merito delle scelte politiche dei Governi degli ultimi anni in materia di italiani nel mondo, osserva che esse dovrebbero essere fortemente corrette perchè si basano ancora sul presupposto dell'esistenza di fasce di emigranti italiani non integrati nei paesi di residenza, privi dell'obiettivo di assimilarsi alla società in cui vivono. L'attenzione andrebbe piuttosto rivolta al sostegno dell'insegnamento della lingua italiana all'estero nel contesto delle scuole locali, raggiungendo così il duplice scopo di assimilare le generazioni nate nei paesi stranieri, pur conservando per esse i legami con la propria cultura di origine. È indispensabile rafforzare i rapporti con gli italiani che si sono integrati nei paesi di accoglienza, che hanno avuto l'occasione di emergere nel contesto sociale e stabilire con essi confronto di opinioni e di giudizi sui problemi degli italiani all'estero, primo fra tutti l'esercizio del voto. Purtroppo questa problematica è completamente assente in queste discussioni che sembrano disciplinare il futuro sulla base di principi ormai superati.

Il senatore PROVERA, concordando con le critiche sul metodo di stesura del testo, annunzia il voto contrario al provvedimento che vuole in realtà ricostruire inutili carrozzoni, perpetuando contatti meramente clientelari nel quadro di inveterate abitudini italiane.

Il senatore PORCARI, concordando pienamente con le critiche sull'oscurità della comprensione di simili testi, osserva che questa volta la materia meritava uno sforzo maggiore nella direzione di un testo unico, come operano gli altri paesi europei su materie analoghe. Concorda con le critiche relative alla mancanza di modernità della politica che si intende rivolgere agli italiani all'estero, non condividendo la sostanza del disegno di legge in esame, per il cui voto dichiara sin d'ora d'astenersi.

Il senatore VOLCIC constata che da sempre la politica italiana nei confronti degli emigranti ha oscillato fra la tendenza alla ghettizzazione e quella della valorizzazione. In questo caso il disegno di legge risente della formazione mentale del proprio promotore che evidentemente conosce in modo approfondito la situazione degli emigranti italiani in Germania, soprattutto della generazione precedente. Si può facilmente constatare che i figli degli emigranti che frequentano scuole italiane restano

indietro rispetto a coloro che si sono integrati fin da piccoli nelle istituzioni locali e per questo lamenta la resistenza opposta dalle categorie che difendono i propri interessi contro la riforma della scuola italiana all'estero. Tutto ciò, aggiunto all'illeggibilità del testo, lo porta ad astenersi dal voto.

Il senatore SERVELLO auspica che il Governo si impegni a diffondere un testo comprendente le nuove modifiche che renda comprensibile la lettura del provvedimento nella sua interezza. Si sorprende che il Gruppo della Lega Nord si esprima diversamente di quanto fatto alla Camera dei deputati, ove ha votato a favore del disegno di legge in esame, sollecitando una riflessione dei senatori presenti in Commissione. Sulla diffusione della cultura italiana all'estero di cui tanto si parla, segnala l'ignoranza dei dati effettivi del problema in quanto la mancanza di mezzi è drammatica e spesso non si può assolutamente assicurare l'insegnamento locale della lingua italiana; gli Istituti di cultura, inoltre, hanno mezzi insufficienti e mancano totalmente di programmi e di presenza coerenti. Il collegamento con le famiglie degli emigranti è inesistente e proprio tramite leggi come questa si tenta di migliorare le occasioni di contatto e di incontro fra i cittadini residenti in Italia e coloro che vivendo all'estero si sono integrati in nuove società.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, comunica che la seduta, già convocata per domani 4 giugno 1998, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3259**Art. 4.**

Al comma 2, sostituire il punto c) del comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, con il seguente:

«c) nove dalle confederazioni sindacali che siano rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ed all'estero».

4.1

BEDIN

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

114ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SULL'ESERCITAZIONE IN SARDEGNA TRA ALPINI E BRIGATA SASSARI*
(A007 000, C04ª, 0073ª)

Il PRESIDENTE ricorda che mercoledì scorso, 27 maggio, la Commissione deliberò di assistere ad una esercitazione in Sardegna tra Alpini e Brigata Sassari. La missione di un giorno potrebbe aver luogo il 16 giugno.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0074ª)

Il PRESIDENTE propone di riprendere l'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente italiano in Somalia per ascoltare il Ministro della difesa e avere cognizione delle sue valutazioni sulla relazione presentata la scorsa settimana dalla Commissione governativa presieduta dal professor Ettore Gallo.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BRUTTI risponde alla interrogazione n. 3-01749 del senatore Gubert.

I quesiti posti dal senatore Gubert si riferiscono a due questioni: i vincoli posti alla libera utilizzazione dello spazio aereo; l'aumento del

rischio di collisione aerea che sarebbe indotto dall'innalzamento, avvenuto in conseguenza alla tragedia del Cermis, delle quote di volo minime per i velivoli militari operanti sull'Italia del nord-est. In merito alle due questioni è necessario, in via preliminare, illustrare la disciplina dell'esercizio del volo.

Il traffico aereo può essere compreso in due grandi categorie, aventi diverse regole di condotta del volo: cosiddetto «traffico aereo generale», a cui appartiene la maggioranza dei voli e alla cui attività sono prioritariamente assegnate le aerovie, e il cosiddetto «traffico aereo operativo», che comprende le missioni di volo delle istituzioni dello Stato (Forze armate, Corpi armati, etc). Lo svolgimento di una buona parte del traffico aereo operativo comporta rilevanti variazioni dei parametri di volo (ad esempio in termini di quota e velocità), tali da richiedere l'assegnazione di aree specificatamente dedicate a tale attività: queste aree sono definite «riservate» o «pericolose». In ragione di queste esigenze, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 484, del 27 luglio 1981, lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale e quello posto al di sopra delle acque internazionali vennero suddivisi in spazi aerei di competenza dell'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV) e in spazi aerei di competenza dell'Aeronautica Militare Italiana. Allo scopo di evitare pericolose interferenze, fino agli anni Settanta era stabilita la pressochè totale distinzione di queste aree a favore dell'utente destinatario, per cui l'attività operativa non poteva essere svolta se non nelle aree precedentemente menzionate (aree che, di conseguenza, erano precluse all'impiego del traffico generale).

Lo sviluppo sempre maggiore dell'aviazione civile ha reso necessario un adeguamento sia dell'architettura degli spazi aerei che dei criteri di gestione del traffico, allo scopo di avvicinarsi al concetto di «spazio aereo unico continuo», in base al quale gli spazi aerei vengono assegnati agli utenti (civili e militari) in funzione delle loro rispettive necessità.

A partire dal 1955, allo scopo di realizzare un sistema organico di gestione del traffico operante nell'area europea, è stata istituita una «Conferenza europea per l'aviazione civile» (ECAC), della quale attualmente fanno parte 33 paesi tra cui l'Italia. Nella stessa sede è stata stipulata una convenzione per la sicurezza della navigazione aerea in Europa, denominata «Eurocontrol», alla quale l'Italia ha aderito con la legge n. 575 del 20 dicembre 1995. In virtù di questa convenzione, anche il traffico aereo che opera sopra il nostro paese è attualmente gestito da una unità centrale europea, nell'ambito di un programma comune per l'armonizzazione e l'integrazione dei diversi sistemi di controllo del traffico aereo in vigore nei paesi del nostro continente.

Tale cooperazione europea, unita ai progressi tecnologici nel settore dei radar di terra e dell'elettronica di bordo dei velivoli, ha consentito di superare la rigida ripartizione in settori dedicati ad uso esclusivo del traffico generale o di quello operativo, per avvicinarsi invece ad un impiego flessibile dello spazio aereo, in virtù del principio di permeabilità di questo bene comune stabilito dalla convenzione «Eurocontrol». Infatti, alle già ricordate zone riservate e pericolose presenti in tutti gli Stati europei cui fa riferimento il senatore Gubert (spesso in numero decisa-

mente superiore a quelle italiane), stanno progressivamente subentrando aree solo temporaneamente assegnate ad una sola tipologia d'utenza, allo scopo di consentire un utilizzo totale dello spazio aereo attraverso l'impiego di rotte svincolate dalle normali aerovie. La programmazione dell'utilizzo di tali rotte svincolate ricade nelle competenze di una speciale cellula di coordinamento civile-militare, costituita in Italia da circa due anni presso il centro di controllo radar di Ciampino. Questo organismo valuta le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo italiano e, in coordinamento con le analoghe agenzie delle altre nazioni europee, gestisce i flussi di traffico che percorrono il nostro paese.

In questo ambito di liberalizzazione dello spazio aereo, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV) e dell'Aeronautica Militare italiana ha inoltre concordato che, a partire dal 16 luglio 1998, vengano progressivamente rimossi i vincoli di percorrenza sia sull'area dell'Italia del nord-ovest (in ragione dell'incremento dei volumi di traffico conseguenti al progetto «Malpensa 2000) che sull'Italia del nord-est (ove è pronosticato il più rilevante aumento dei flussi commerciali nei prossimi anni, come ha correttamente ricordato il senatore Gubert).

In relazione all'ipotesi che le restrizioni dello spazio aereo italiano imposte dalla regolamentazione militare siano causa del sovraffollamento del traffico aereo civile, così da indurre ad uno spostamento al di fuori dal nostro paese delle linee internazionali sull'asse di percorrenza europeo nord-sud, è necessario fare un precisazione: fin dall'estate dello scorso anno è stata ripristinata l'aerovia lungo la direttrice adriatica interdetta durante il conflitto nella ex-Jugoslavia. Inoltre, è necessario sottolineare come non sembri del tutto realistico l'impiego di aerovie sovrastanti i paesi della regione balcanica in alternativa al sorvolo dell'Italia, in quanto il sistema di controllo dello spazio aereo di questi paesi non è tale da consentire la gestione di un volume di traffico rilevante, a differenza di quanto avviene nel nostro paese.

Per quanto attiene, infine, al temuto rischio di collisione nello spazio aereo del nord-est del paese, in conseguenza della decisione del Ministro della difesa di innalzare le quote di volo per l'effettuazione di missioni militari a bassissima quota (decisione adottata a seguito della tragedia del Cermis), tiene a precisare il seguente punto: tale decisione non può comportare un aumento del rischio di collisione aerea, in quanto tali operazioni di volo si svolgono tutte al livello minimo autorizzato. La separazione tra gli aeromobili è assicurata quindi in senso laterale e non rispetto alla dimensione verticale; inoltre, tale dimensione verticale non ha comunque subito un decremento significativo, a seguito dell'innalzamento della quota minima di volo. Pertanto il provvedimento del Ministro della Difesa non ha provocato alcun significativo incremento della densità del traffico aereo nè un conseguente maggiore rischio di collisione aerea nell'area dell'Italia del nord-est.

A tale proposito, infine, deve precisare che gli aerei commerciali impegnano le basse quote solamente durante la fase di decollo o di avvicinamento agli aeroporti per l'atterraggio, ovvero quanto operano in zone non interessate dall'addestramento dei velivoli militari.

Il senatore GUBERT si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario Brutti e ritiene quanto mai interessante l'annunciata progressiva liberalizzazione dello spazio aereo non solo nel nord-ovest, ma anche nel nord-est che possiede numerosi aeroporti. Occorrerebbe comunque prestare particolare attenzione al traffico aereo per evitare rischi di collisione, che gli sono stati segnalati da più parti, anche se le basse quote sono impegnate dai velivoli civili solo limitatamente alle fasi di decollo e di atterraggio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 263)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374. Esame e rinvio)
(R139 b 00, C04^a, 0029^o)

Il relatore PETRUCCI ricorda che la legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona ha attribuito ad un decreto interministeriale (Difesa, Affari esteri, Industria) la potestà di emanare le norme d'attuazione.

Il decreto deve individuare l'organismo competente presso il Ministero della difesa ed istituire un registro nel quale andranno riportati i quantitativi e i tipi di mine esistenti, le date e le modalità della loro distruzione, le denunce effettuate dai titolari di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione degli ordigni.

Sulla base delle rilevazioni effettuate l'opera di distruzione interessa 4 milioni di mine a pressione in dotazione, 2 milioni di mine a pressione radiate dal servizio da alcuni anni, 450.000 mine ad azione estesa, 700.000 mine da esercitazione, materiale di vario tipo (altri tipi di mine, sub-munizioni, ecc.) per un totale di circa 7,5 milioni di unità, 700.000 parti componenti, ricambi e accessori.

A tali quantitativi sono da aggiungere quelli denunciati all'Arma dei carabinieri dalle imprese detentrici e che saranno consegnati al Ministero della difesa entro giugno 1998. I dati pervenuti al riguardo, riferiti a materiale di varia natura e tipologia delle ditte Valsella, Tecnovar e Sei, sono ancora in corso di elaborazione ma è possibile stimare sulla base dei dati governativi il quantitativo di circa 1,5 milioni di pezzi di cui circa 30.000 mine di vario tipo.

Si tratta di un'opera di distruzione di vaste proporzioni in rapporto alla quale la individuazione delle modalità esecutive ha richiesto accurate valutazioni anche per la necessità di conciliare le potenzialità disponibili e le scelte conseguenti con i condizionamenti temporali, finanziari e di salvaguardia ambientale posti dalla legge.

Lo schema di decreto interministeriale all'esame della Commissione si compone di tre articoli.

L'articolo 1 ha carattere introduttivo e sistematico, sostanzialmente riassumendo il contenuto dell'articolo 5 della legge.

Alla individuazione dell'ufficio competente del Ministero della difesa si provvede con l'articolo 2 con il quale vengono distinti gli aspetti operativi dell'attività di distruzione, affidati alla direzione generale degli armamenti terrestri, dagli aspetti di coordinamento demandati all'ufficio del Segretario generale, presso il quale è anche prevista l'istituzione del Registro.

L'articolo 3 dello schema, infine, si occupa delle modalità di distruzione delle mine prevedendo che, a seconda della tipologia del materiale da smaltire, il compito venga assolto dalla competente direzione generale del Ministero mediante affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto (con l'eventuale concorso di stabilimento analogo) e attraverso appalto a ditta privata tramite il programma di demilitarizzazione gestito dalla Agenzia Namsa o a seguito di una specifica gara di appalto. Lo stabilimento di Baiano è stato scelto poichè possiede le strutture tecniche e le professionalità necessarie per procedere alla distruzione delle mine. Potrebbe essere impegnato anche lo stabilimento di Noceto (Parma) ma dovrà essere adeguato sia per quanto riguarda le strutture che le qualificazioni professionali esistenti. Il 60% delle mine sarà distrutto presso lo stabilimento di Baiano, mentre il restante 40% verrà affidato attraverso appalto ad una ditta privata che sia in possesso del certificato NATO AQAP110.

È espressamente previsto che le attività di smaltimento vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e che le operazioni effettuate presso l'industria privata siano sottoposte a sorveglianza da parte della Difesa tramite un apposito ufficio costituito presso lo stabilimento della ditta interessata.

La distruzione delle mine non potrà riguardare anche le basi NATO poichè il trattato firmato ad Ottawa il 3 dicembre 1997 impegna soltanto gli stati nazionali che l'hanno sottoscritto e non organismi internazionali. Si ritiene di poter avviare le attività entro il corrente anno e si prevede di poterle concludere entro l'anno 2001.

L'impegno finanziario globale dipenderà in gran parte sia dagli esiti delle gare di appalto, sia dalla possibilità di stipulare un contratto attivo relativamente al materiale di risulta che sia d'interesse per le ditte operanti nel settore degli esplosivi. Al momento è possibile stimare un onere intorno ai 20 miliardi.

Il relatore infine propone di esprimere un parere favorevole sul decreto interministeriale all'attenzione della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore SEMENZATO ritiene importante che il Ministero della difesa abbia già presentato il regolamento di attuazione della legge n. 374 poichè ciò significa che il processo per giungere alla distruzione delle mine antipersona va avanti speditamente. Si augura che nella relazione semestrale, che il Governo dovrà presentare in ossequio dell'articolo 9 della legge, trovi accoglimento l'ordine del giorno della Camera relativo alla riduzione da 10.000 a 3.000 delle mine che potranno essere detenute dalle Forze armate a scopo di addestramento. Riguardo al rego-

lamento deve rilevare che non appare del tutto chiaro se si procede alla distruzione delle mine o piuttosto al loro smembramento. Si tratta di una questione molto importante poichè i materiali derivanti dallo smembramento potrebbero alimentare sottomercati con il parziale o totale recupero delle mine stesse. Occorrerebbe quindi che nel parere venga fatto un esplicito riferimento a questo problema, come pure che compito specifico dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 5, sarà quello di verificare il destino dei materiali di risulta.

Prende quindi la parola il senatore PERUZZOTTI il quale non vorrebbe che il processo di distruzione delle mine si rivelasse soltanto un'operazione demagogica poichè esiste il fondato rischio che l'industria bellica progetti altri strumenti in grado di produrre gli stessi effetti delle mine anti-uomo. Condivide quindi la preoccupazione del senatore Semenzato che si proceda realmente della distruzione delle mine e non soltanto al loro smembramento con il pericolo che queste vadano ad alimentare mercati che sfuggono al controllo delle autorità. Occorrerebbe quindi che la normativa di attuazione della legge consenta un'opera di controllo puntuale da parte del Ministero della difesa e del Parlamento dell'intero processo di distruzione delle mine.

Il senatore GUBERT esprime avviso favorevole verso il testo all'esame, d'attuazione di una legge ordinaria, nei confronti della quale si esime da ogni commento, non essendo questa la sede.

Il senatore UCCHIELLI rileva con soddisfazione la rapidità che connota le modalità di attuazione della menzionata legge ed auspica che nel parere si faccia menzione dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 5, e precisamente nel senso di verificare che i materiali di risulta non possano in nessun modo essere riutilizzati per scopi bellici.

Il senatore FORCIERI sottolinea, in primo luogo, la bontà della scelta operata lo scorso anno dal legislatore, allorchè approvò il vigente testo; si sofferma quindi sullo schema di decreto interministeriale attualmente all'esame e attuativo della menzionata legge: con riferimento alla estensibilità della normativa verso le basi NATO in Italia ritiene che essa dovrà applicarsi *in toto* e senza eccezione alcuna anche ad esse. Invita ad allegare al parere favorevole l'auspicio che il Governo presenti in Parlamento entro il corrente mese di giugno il disegno di legge di ratifica del Trattato di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 e firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997.

Da ultimo, propone che nel parere si specifichi che l'ufficio di cui all'articolo 3, comma 5, dovrà accertare il non riutilizzo per scopi bellici dei materiali di risulta dall'opera di distruzione delle mine.

Il senatore MANCA rammenta che Forza Italia sostenne con forza l'approvazione della legge e preannuncia, pertanto, voto favorevole allo schema di decreto in esame.

Il senatore DOLAZZA fa presente che il problema in discussione si connota per un elevato livello di tecnicità, da tenere in debita considerazione anche in sede politica: infatti, il rischio di aggiramento della legge è molto forte.

Il Presidente GUALTIERI si sofferma sulla norma che prevede la presentazione di relazioni semestrali del governo ed auspica un alto livello di vigilanza delle Camere. Auspica altresì l'emanazione in tempi brevi del prescritto parere, recependo le osservazioni formulate, anche in riferimento alle basi NATO che non dovrebbero avvalersi di mine da utilizzare nel territorio nazionale.

Concluso il dibattito, interviene brevemente il sottosegretario BRUTTI, il quale recepisce con soddisfazione le risultanze dall'odierno dibattito.

Si conferisce mandato al relatore di stendere una bozza di parere, che sarà posta ai voti nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio 1998.

Il PRESIDENTE rende noto che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere e che la 1^a Commissione ha espresso parere contrario al testo del comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla situazione del patrimonio culturale nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dalla recente fase sismica
(R050 001, C07^a, 0001^o)

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla ricostruzione della cattedrale di Noto e sulla situazione del patrimonio culturale di Noto e del Val di Noto
(Esame congiunto con esiti separati. Approvazione dei Doc. XVI, nn. 6 e 7)
(R050 001, C07^a, 0002^o)

Il relatore BISCARDI illustra due proposte di relazione da trasmettere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, conseguenti, rispettivamente, ai sopralluoghi svolti dalla Commissione nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche ed a Noto e in Val di Noto. Entrambi i sopralluoghi si sono rivelati infatti particolarmente utili nell'approfondimento di materie di competenza della Commissione: quello in Umbria e nelle Marche per la verifica dei danni subiti dai principali siti di interesse storico-artistico a seguito del terremoto e dello stato dei lavori di ricostruzione; quello a Noto e in Val di Noto – svoltosi in occasione del secondo anniversario del crollo della Cattedrale di Noto – per una ricognizione sugli esiti dell'autonomia regionale speciale in ordine alla tutela del patrimonio culturale e per una testimonianza della vigile presenza dello Stato a tutela del patrimonio stesso anche laddove le competenze specifiche sono rimesse all'autonomia regionale. È pertanto opportuno a suo giudizio che le conclusioni di entrambi i so-

pralluoghi siano portate a conoscenza del Senato nel suo complesso, attraverso l'approvazione di due distinte relazioni da parte della Commissione, le cui bozze – ricorda – sono già state da tempo distribuite a tutti i componenti della Commissione.

Senza discussione, con separate votazioni la Commissione approva le due proposte di relazione del senatore Biscardi.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER LA RIFORMA DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

(A007 000, C07^a, 0075^o)

In risposta alle osservazioni formulate nella seduta di ieri dal senatore Servello, il senatore LOMBARDI SATRIANI, relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2881 e abbinati, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, precisa che la relativa discussione generale si è conclusa in Commissione il 26 marzo scorso, con la costituzione di un Comitato ristretto. L'indicazione dei rispettivi rappresentanti da parte di tutti i Gruppi, indispensabile per l'attivazione del Comitato stesso, è stata tuttavia ultimata, prosegue, solo due settimane più tardi, a ridosso della sospensione dell'attività parlamentare per le festività pasquali, seguita da quella per il congresso di Forza Italia. La prima convocazione del Comitato ristretto è stata pertanto per la prima data utile e cioè per il 21 aprile, data nella quale il Comitato ha preso atto delle numerosissime richieste di audizione pervenute e ha deliberato all'unanimità dei presenti di procedere preliminarmente all'audizione di tutti i soggetti che ne avessero fatto richiesta entro il successivo 28 aprile. Da allora, ricorda, il Comitato ha tenuto 4 sedute di audizioni, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di ben 34 enti ed associazioni rappresentativi del settore; restano peraltro ancora da ascoltare i rappresentanti di altri 22 enti ed associazioni, la cui audizione è prevista secondo un calendario che dovrebbe ultimarsi – compatibilmente con gli altri impegni della Commissione e del Senato nel suo complesso – entro la fine di giugno. Ricorda peraltro che lo spazio del martedì mattina, dedicato appunto ai lavori del Comitato ristretto, è non di rado sottratto alla sua disponibilità dalla convocazione dell'Assemblea, come è accaduto lo scorso 13 maggio per la discussione del documento di programmazione economico-finanziaria e come accadrà di nuovo i prossimi 9 e 16 giugno. Successivamente all'espletamento di tale oneroso ma non inutile compito, egli assicura comunque che sarà cura del Comitato ristretto tirare le fila dei diversi orientamenti manifestati e delle diverse esigenze prospettate, procedendo alla elaborazione di un testo da sottoporre all'esame della Commissione in sede plenaria. Poichè tale è stata l'articolazione dei lavori che il Comitato si è dato all'unanimità, senza che mai da alcuna parte politica fossero avanzati suggerimenti diversi, esprime conclusivamente stupore per le accuse di presunta lentezza formulate dal senatore Servello, cui aveva già avuto modo di riferire – in via informale – sull'andamento dei lavori del Comitato. Nè in tali colloqui,

sempre amichevoli, era mai emersa una diversa sollecitazione. Al contrario, il Comitato ristretto ha costantemente lavorato con grande senso di responsabilità e non può certo essere fatto oggetto di anatemi, dovuti più alla discutibile prassi di addebitare sempre al Parlamento la responsabilità di ciò che accade nel Paese che al concreto andamento dei lavori.

Il senatore SERVELLO prende atto delle dichiarazioni del senatore Lombardi Satriani, lamentando tuttavia di non avere avuto ancora risposta sui tempi con i quali il Comitato intende concludere i propri lavori. Di fronte allo stato di agitazione in atto nel Paese, non si può infatti far finta di nulla e procedere all'infinito con le audizioni: se già 34 enti ed organizzazioni sono stati auditi, è dunque discutibile asserire la necessità di ascoltarne ulteriori 22. Tutto ciò adombra invece il sospetto che la maggioranza non voglia concludere utilmente l'esame di provvedimenti di riforma, con grave nocumento per tutti i settori interessati.

Il presidente OSSICINI dà atto alla Commissione e ai Comitati ristretti nel suo seno istituiti di lavorare a ritmi intensissimi. Qualora peraltro le tradizionali giornate di attività parlamentare del martedì, mercoledì e giovedì non fossero sufficienti ad espletare l'enorme mole di lavoro in carico, egli si dichiara disponibile a convocare la Commissione anche nelle giornate del lunedì e venerdì. Quanto al merito della questione specifica, precisa che nessuna parte politica gli ha mai finora fatto presente la propria insoddisfazione per la conduzione di alcuno dei Comitati ristretti e che in particolare le audizioni che il Comitato su Accademie e Conservatori si accinge a concludere rientrano tutte nel calendario originariamente stabilito dal Comitato stesso.

Il senatore MARRI ricorda che già in discussione generale era stata raccomandata una particolare sollecitudine per l'esame dei disegni di legge in questione. Prendendo poi atto che restano da svolgere altre 22 audizioni, propone che queste siano tutte svolte entro la settimana prossima.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ribadisce che se le audizioni non si sono ancora concluse ciò non è dovuto certo ad alcuna volontà dilazionatrice nè del Comitato ristretto nè del suo coordinatore. Dipende invece dal non sempre ordinato calendario dei lavori del Senato, che a volte impone la cancellazione (e la loro conseguente posticipazione) di audizioni già programmate, a causa della convocazione dell'Assemblea anche il martedì mattina.

Il presidente OSSICINI dà conclusivamente atto dell'operosità del Comitato ristretto.

IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MASULLO, il quale registra anzitutto che il testo modificato all'unanimità dalla Commissione cultura della Camera dei deputati in sede deliberante rovescia radicalmente l'impostazione a suo tempo accolta dal Senato in prima lettura. Esso inverte infatti diametralmente i termini del bilanciamento fra autonomia e totalitarismo di sistema. In un quadro generale caratterizzato da una triplice prospettiva (autonomia di sede, centralismo governativo e totalitarismo sistemico), nel passaggio del testo dal Senato alla Camera dei deputati i poteri procedurali sono stati infatti trasferiti all'autonomia delle sedi, mentre i poteri di regolamentazione valutativa sono stati attribuiti al centralismo governativo; tutto ciò, sotto il segno di una delegittimazione del precedente bilanciamento, caratterizzato dalla fase di abilitazione nazionale. Di fronte al testo come modificato dalla Camera dei deputati, non si può peraltro non rilevare che esso non soddisfa nè l'esigenza di una assunzione di responsabilità da parte della comunità scientifica nazionale nella sua intierezza, dal momento che il meccanismo di scelta delle commissioni è ancora quello tradizionale, sia pure con alcune correzioni, nè l'esigenza dell'autonomia di sede. I due principi di per sé naturalmente confliggenti che caratterizzano l'ordinamento universitario restano dunque ambedue insoddisfatti, non essendo stati individuati meccanismi atti a suscitare un loro proficuo concorso. In particolare, il testo frustra l'autonomia universitaria dal momento che le facoltà sono costrette a subire il risultato di commissioni a loro sostanzialmente estranee, salva la possibilità di non accettare il risultato stesso o chiamando entro due anni un idoneo da una sede diversa o non chiamando alcun candidato, in entrambi i casi con grande perdita di tempo e di denaro. Nè, d'altra parte, è in alcun modo soddisfatta l'esigenza di un coinvolgimento di responsabilità della comunità scientifica, a proposito della quale occorre sottolineare che non vi può essere alcuna attribuzione di delega ma solo l'assunzione di responsabilità individuali.

Egli sottolinea poi la singolare innovazione rappresentata dal preminente rilievo attribuito al titolo scientifico anche per i concorsi a ricercatore. L'articolo 2, comma 1, lettera e) prevede infatti che, nella selezione dei ricercatori, le prove concorsuali siano accessorie rispetto a un qualcos'altro, che non può evidentemente essere che la produzione scientifica. Ciò fa senz'altro compiere ai concorsi per ricercatore un salto qualitativo, elevandone il livello di qualificazione, secondo una logica a suo modo apprezzabile, ma della quale occorre tuttavia tenere attentamente conto nell'ottica generale.

Dopo essersi soffermato sull'abrogazione dell'*ex* articolo 5, relativo alla mobilità dei docenti, strenuamente difeso nella discussione presso il Senato dal ministro Berlinguer ed ora scomparso dal testo approvato dalla Camera, il senatore Masullo esprime considerazioni critiche in ordine al nuovo articolo 4: in particolare, il comma 2, prevedendo un decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti di idoneità delle sedi, si pone in contrasto con lo spirito complessivo dell'articolo, volto invece a valorizzare l'autonomia delle sedi; il comma 8, prevedendo la possibilità di affidare sia pure limitati compiti didattici ai dottorandi di ricerca, è invece in contraddizione con il precedente comma 5, lettera c), secondo il quale ai dottorandi è correttamente attribuito lo *status* di discenti, dal momento che si tratta di studenti impegnati nell'imparare a fare ricerca. Attribuire loro il compito di svolgere attività didattica potrebbe essere conseguente solo all'esigenza di svolgere un tirocinio, in analogia a quanto avviene per i medici specializzandi: tale esigenza non appare peraltro evidente per i dottorandi di ricerca e pertanto tale norma suscita notevoli perplessità, tanto più se letta in connessione con la soppressione dell'*ex* articolo 9, relativo all'affidamento dei contratti di insegnamento.

L'intero disegno di legge risente peraltro, prosegue il senatore Masullo, della mancata normazione sullo stato giuridico dei docenti universitari. Seguendo il filo della più recente legislazione universitaria (legge n. 168 del 1989, che ha sancito i principi dell'autonomia; legge n. 537 del 1993, che ha fissato una limitazione stabile del finanziamento dello Stato nei confronti delle università; legge n. 449 del 1997, che ha manifestato una tendenza a comprimere il personale di ruolo docente e non docente compensandola con una avviata precarizzazione del personale stesso), è dunque legittimo il dubbio di quale disegno si vada perseguendo per l'università del 2000 e di quale sarà la condizione degli atenei quando, nel primo decennio del prossimo millennio, andrà in pensione un elevato numero degli attuali docenti di tutte le fasce. A tale proposito, esprime l'auspicio che non si intenda ripetere l'errore commesso negli anni Ottanta, che ancora oggi è causa dei molti mali da cui è afflitta l'università.

Infine, esprime preoccupazione per l'assenza di qualunque mobilità verticale per i docenti attualmente in servizio che, realisticamente, andranno in pensione con lo stesso *status* di cui godono ora, con evidenti ripercussioni negative sul loro stato d'animo e sulla loro motivazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore OSSICINI dichiara chiusa la discussione generale. Rinuncia altresì alla propria replica e annuncia l'intenzione del Governo di replicare la settimana prossima. Dà poi conto del seguente ordine del giorno presentato dai senatori Lorenzi e Miglio:

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 255-B, recante norme per il reclutamento della docenza universitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

considerato che il testo come modificato dalla Camera si ispira ad un modello di reclutamento «anglosassone», conferendo alle sedi universitarie un maggior controllo sui concorsi ed eliminando il passaggio dell'abilitazione nazionale, prevista nel testo approvato in prima lettura dal Senato (modello "tedesco"),

considerato che tale cambiamento di impostazione può essere giustificato dall'intento di snellire le procedure di concorso, soprattutto in vista del considerevole vuoto di organico (conseguente al pensionamento dei professori divenuti tali *ope legis*) che le università subiranno nei prossimi otto-dieci anni, corrispondenti - con le cadenze concorsuali tenute negli ultimi quindici anni e considerando che le complesse procedure e l'alto numero dei partecipanti hanno costituito, e ancora costituiscono, il vero "collo di bottiglia" del reclutamento - a solo due tornate nazionali,

considerato che, al fine di mantenere un controllo nazionale sulla qualità dei docenti reclutati dalle singole sedi universitarie, il disegno di legge prevede la partecipazione di quattro commissari esterni alle commissioni d'esame per ogni concorso locale di professore e due commissari esterni per ogni concorso di ricercatore, che si aggiungono al membro interno designato dalla facoltà,

considerato altresì che il testo non chiarisce se i suddetti membri esterni debbano essere scelti fra i professori del raggruppamento attraverso una elezione con elettorato attivo locale o nazionale e che, in quest'ultimo caso, per un raggruppamento medio-grande (100 professori ordinari e 150-170 professori associati) è facile stimare che il *turn over* trentennale implichi circa otto concorsi locali all'anno più altrettanti per ricercatori, impegnando in elettorato attivo e passivo un numero enorme dei docenti,

considerato infine che anche il dimezzamento ottenuto nominando una coppia di vincitori per concorso (in una sorta di riedizione della vecchia «terna») comporterebbe un impiego di persone e di tempo preoccupante, tanto più che il numero dei partecipanti ad ogni concorso locale sarà (a differenza dei tempi delle "terne") poco minore di quello delle tornate nazionali,

ritiene che le tempistiche di esecuzione dei singoli concorsi non differiranno di molto da quelle attuali, vanificando lo spirito della legge stessa.

Impegna pertanto il Governo a diminuire l'inerzia delle procedure, ridurre il numero dei docenti mobilitati e distribuire i candidati sui concorsi più confacenti al proprio profilo professionale. In particolare, impegna il Governo, con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a:

- 1) contenere il numero dei commissari esterni per ogni concorso a professore, rendendo più facile la formazione delle commissioni anche nel caso dei raggruppamenti più piccoli;

- 2) disciplinare le modalità di elezione dei commissari esterni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo l'eleggibilità dei docenti compresi in una lista nazionale da rinnovare con votazione di rag-

gruppamento disciplinare una volta ogni 3-4 anni: in tal modo, solo la frazione necessaria dei docenti del raggruppamento sarebbe infatti periodicamente impegnata nel gravoso compito di selezione del personale e potrebbe così pianificare i propri impegni didattici e di ricerca;

3) prevedere che il bando di concorso locale contenga esplicitamente le competenze di ricerca e il profilo professionale richiesti, in modo che ad esso partecipi solo la frazione più idonea dei possibili candidati: l'indicazione della cattedra messa a concorso non costituisce infatti di per sè una trasparente enunciazione delle linee di ricerca che la sede voglia potenziare;

4) prevedere che, a fronte dei numerosi impegni di coordinamento nazionale e comunitario che il Ministero sta chiedendo agli atenei e al corpo docente in tema di progetti di ricerca e di riordino della didattica, tra i criteri di valutazione per posti di professore ordinario siano inclusi, oltre alla eccellenza scientifica e all'attività didattica prestata dai candidati, anche la documentata capacità di organizzazione della ricerca e dei servizi, nonché di coordinamento di iniziative su scala nazionale e internazionale».

0/255-B/1/7

LORENZI, MIGLIO

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di fissare a martedì prossimo, 9 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2741) *Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione*

(61) *FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(547) *PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali*

(553) *GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione*

(595) *ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado*

(1140) *BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica*

(1458) *LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo*

(2217) *RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali*

(2304) *MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali*

(2331) *DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento*

(2827) *CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BISCARDI propone l'istituzione di un Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte presentate. Ritiene infatti che l'andamento del dibattito, successivo alla relazione introduttiva svolta, non abbia che confermato la possibilità di raggiungere una intesa, ai cui fini la sede ristretta è particolarmente idonea.

Il senatore BERGONZI ribadisce l'intransigente opposizione del Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti al finanziamento pubblico alle scuole private e ad un sistema di istruzione integrato tra pubblico e privato. Consente pertanto la costituzione del Comitato ristretto solo con la riserva di verificare, in quella sede, la possibilità di far valere la posizione della propria parte politica. In caso contrario, preannuncia fin d'ora che chiederà la rimessione dei provvedimenti alla sede plenaria.

Il presidente OSSICINI fa presente che è comunque facoltà di qualunque componente di Comitato ristretto richiedere, in qualunque fase di attività del Comitato stesso, la rimessione alla sede plenaria.

Dopo che la Commissione, senza ulteriore discussione, ha deliberato la costituzione del Comitato ristretto, il PRESIDENTE invita tutti i Gruppi a far pervenire al più presto l'indicazione dei rispettivi rappresentanti nel suddetto Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C07^a, 0024^o)*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per oggi al termine della seduta della Commissione, è posticipata a domani mattina alle ore 9. Avverte altresì che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15,30 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

199ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini e Soriero, per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Su proposta del relatore, senatore SARTO, e con il voto contrario del senatore TERRACINI, la Commissione delibera di riaprire i termini di presentazione degli emendamenti fissando un nuovo termine per la giornata di domani alle ore 12.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(2206-B) Interventi nel settore dei trasporti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 sui quali il relatore CARPINELLI e il sottosegretario ALBERTINI esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, dopo dichiarazioni di astensione del senatore LAURO, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

Vengono quindi approvate dalla Commissione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 1.

Apprezzate le circostanze, il presidente PETRUCCIOLI propone di rinviare la discussione del provvedimento dato che, peraltro, su uno degli emendamenti presentati (che ha implicazioni finanziarie), non è ancora stato espresso il prescritto parere della Commissione bilancio.

Sulla proposta di rinvio avanzata dal Presidente si apre un breve dibattito nel quale interviene per primo il senatore CASTELLI che si dichiara contrario alla proposta e il senatore LAURO il quale, dato che non ha ricevuto risposte alle domande rivolte al Governo durante la discussione generale, per protesta annuncia che abbandonerà i lavori della Commissione.

Posta ai voti la proposta di rinvio è approvata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del decreto ministeriale n. 139037 recante variazioni compensative tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1998 (n. 258)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)

(R139 b 00, C08ª, 0024º)

Il relatore, senatore VERALDI, fa presente che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso uno schema di decreto ministeriale (n. 139037) relativo alla richiesta del Ministero delle comunicazioni di apportare variazioni compensative al proprio stato di previsione per l'anno 1998. Sullo schema di decreto ministeriale è richiesto il parere della Commissione.

La legge di riforma del bilancio dello Stato prevede che il Parlamento approvi non più il bilancio strutturato in singoli capitoli, bensì in unità previsionali di base che raggruppano i capitoli. Successivamente, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvede alla distribuzione delle risorse assegnate alle singole unità, nei capitoli di bilancio. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 94 del 1997, con il bilancio del 1998 si è attuata per la prima volta tale riforma e il decreto ministeriale 27 dicembre 1997 ha ripartito le somme nei singoli capitoli. Ora, l'unità previsionale di base 7.1.1.0 Funzionamento, nell'ambito del Centro di responsabilità «Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione», contiene il capitolo

1502 «Spese per l'attuazione di corsi di preparazione e aggiornamento del personale, compensi ai docenti e assistenti della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti e amministrazioni varie». Il Ministero delle comunicazioni propone di ridurre lo stanziamento della citata unità previsionale di base per incrementare l'unità 3.1.1.0 del centro di responsabilità Affari generali e del personale, con la contestuale istituzione di un nuovo capitolo del bilancio dello Stato (6069) per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie.

Conclude, pertanto, proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore che la Commissione accoglie.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 giugno 1998, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2206-B**Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le parole: «di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000», con le seguenti: «in cui si registra una buona capacità di movimentazione di passeggeri e di merci».

1.1

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto stabilito dal presente comma non si applica agli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania».

1.2

CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

178ª seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica Tognon in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati
(R046 001, C09ª, 0005ª)

Il presidente CORTIANA, nel dare il benvenuto al sottosegretario Tognon, che riferirà alla Commissione sui profili di competenza del MURST in ordine ai problemi posti dagli organismi geneticamente modificati, sottolinea preliminarmente l'esigenza di accertare il riparto di competenze fra le varie Amministrazioni, al fine di evitare sovrapposizioni. Ribadisce inoltre l'attualità dei temi affrontati dalla Commissione, nel corso delle varie audizioni, alla luce anche delle iniziative e delle direttive in corso di elaborazione in sede europea, che non hanno, a suo avviso, tenuto adeguato conto degli strumenti di indirizzo accolti dal Parlamento italiano, come avvenuto, a larga maggioranza, in Senato. Valuta invece positivamente l'indirizzo europeo in materia di etichettatura dei prodotti alimentari che ha recepito le preoccupazioni emerse in ordine all'esigenza, per il consumatore, di conoscere la presenza di OGM nei prodotti alimentari.

Prospetta sin d'ora l'eventualità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 50, comma 1, per redigere, una volta concluso il ciclo di audizioni, una relazione all'Assemblea sui temi trattati. Inoltre ricorda che non è stato ancora messo all'ordine del giorno della competente Commissione della Camera dei deputati il provvedimento

approvato al Senato sulla Commissione di bioetica, a suo avviso rilevante sui temi all'esame.

Dà quindi la parola al sottosegretario Tognon.

Il sottosegretario TOGNON svolge alcune considerazioni preliminari, soffermandosi sui rapporti fra profili etici e profili scientifici ed esprime la convinzione che vadano distinti i ruoli di chi ha la responsabilità di gestione della politica della ricerca e di chi fa direttamente ricerca. Tenuto conto che ogni disciplina scientifica ha effetti che si riverberano su tutti i cittadini, ritiene che chi fa politica della scienza ha anche la responsabilità di valutare le conseguenze sulla collettività di tutti gli atti scientifici. Osserva quindi che tutto il quadro normativo relativo ai problemi della bioetica prende le mosse dalla riflessione sviluppata, nell'immediato secondo dopoguerra, a livello internazionale, a seguito del processo di Norimberga sui crimini di guerra: tale quadro (costituito dalle normative delle Nazioni Unite, dalle direttive comunitarie e dalle legislazioni nazionali) si configura come una «legislazione leggera» in cui prevale non il carattere sanzionatorio ma la *moral suasion*. Dà quindi conto di variegata iniziative di riflessione sui profili etici della ricerca, ribadendo che la responsabilità della sfera politica attiene alla esigenza di favorire la trasparenza dei processi di ricerca, allargando gli spazi di discussione. Osserva inoltre che nella comunità scientifica funziona ancora bene il criterio del cosiddetto «controllo sociale», il che consiglia di potenziare la funzione di ricerca piuttosto che di scegliere la strada dei meri divieti.

Il sottosegretario Tognon osserva ulteriormente che, quando si parla della produzione di organismi geneticamente modificati, si fa riferimento ai risultati della cosiddetta «ingegneria genetica», ossia a quell'insieme di tecnologie che permettono di modificare l'eredità biologica degli organismi viventi tramite l'inserimento di nuove sequenze o la modifica di quelle esistenti, nel DNA di un dato organismo. Questa pratica estremamente diffusa in tutti i laboratori di biologia del mondo, viene praticata a fini sia conoscitivi (isolamento di un particolare gene, per esempio umano, all'interno di un microrganismo, per esempio batterico, permettendo uno studio molto agevole delle proprietà e funzioni di quel gene), sia produttivi (introduzione, per esempio, del gene che produce una molecola umana con funzioni di farmaco, in un microrganismo, per esempio batterico, permettendo la produzione di grandi quantità di detto farmaco in modo sicuro ed economico).

Gli organismi geneticamente modificati possono essere distinti inoltre in microrganismi (la semplicità ed economia di crescita in coltura di questi microrganismi fa sì che oltre il 90 per cento degli organismi geneticamente modificati sono in realtà dei microrganismi); in cellule coltivate in vitro (più costose da coltivare); in organismi vegetali (in questo caso le modifiche genetiche mirano ad ottenere varietà di piante con migliorate proprietà nutritive, di coltivazione, o di resistenza ad agenti esterni) e in organismi animali. Le modifiche genetiche mirate su tali ultimi organismi vengono prodotte essenzialmente a due fini: in animali di laboratorio, al fine di ottenere animali modello per lo studio delle forme

patologiche umane, oppure delle funzioni di particolari geni comuni con quelli umani; oppure per utilizzare animali d'allevamento (tipicamente suini o ovini) al fine di produrre, per esempio nel latte, molecole di uso farmaceutico; ottenere varietà più adatte per l'alimentazione; ottenere animali che contengano organi la cui superficie cellulare sia resa compatibile col sistema immunitario umano e che quindi possano essere utilizzati per trapianto di organi unici in esseri umani (xenotrapianti).

Fa osservare al riguardo che i laboratori di ricerca italiani che producono organismi geneticamente modificati sono moltissimi e lavorano in tutti i settori sopraindicati; i centri di ricerca più avanzati nella biologia moderna, e quindi nel campo in oggetto, sono concentrati a Milano, Pavia, Roma e Napoli.

Si sofferma quindi sull'attività di ricerca, sottolineando come, negli ultimi dieci anni, sono state sviluppate nuove tecniche biologico-molecolari per la precisa individuazione dei geni costituenti il patrimonio ereditario dei diversi organismi, mammiferi inclusi. Il progresso rapido e straordinario del progetto Genoma Umano, in corso di sviluppo in numerosi laboratori di tutto il mondo, porterà – prosegue il Rappresentante del Governo – in tempi brevi all'identificazione di tutti i geni esistenti e l'obiettivo primario per la ricerca futura sarà quello di determinare le loro funzioni. Si sofferma anche sul progetto «Cavalli-Sforza», che si occupa della riconoscenza empirica delle variazioni intervenute all'interno di una popolazione storicamente determinata, che ha importanti conseguenze in termini di valutazione delle reali differenze genetiche all'interno della stessa razza o popolazione. Ai fini della ricerca italiana sottolinea la risposta positiva proveniente anche dal mondo degli organismi del volontariato, grazie anche al recente varo del decreto legislativo sulle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Dà quindi conto di specifiche iniziative di ricerca in corso a Monterotondo, nelle seguenti direzioni: anemia, ematopoiesi, autoimmunità, immunodeficienza, cancro, malattie cardiovascolari, infiammazione, fibrosi cistica, varie sindromi dermatologiche, difetti dello sviluppo embrionale, deficienze enzimatiche, malattie del rene, disordini del sistema nervoso sensorio e motorio. Fa quindi osservare che al momento attuale, nell'intera Europa, utilizzando le nuove tecnologie biologico-molecolari, vengono individuati più di mille mutanti l'anno e questa straordinaria velocità di produzione è destinata ad aumentare rapidamente in tempi brevi; nessun laboratorio nazionale è peraltro in grado di caratterizzare, mantenere e distribuire tutti i mutanti identificati ed è per questa ragione per cui l'Unione europea ha deciso di finanziare la creazione, a Monterotondo, del nuovo Archivio EMMA in stretta cooperazione con il nuovo Dipartimento di Genetica dei Mammiferi dell'EMBL (su cui si soffermerà in prosieguo). Dà quindi conto, in particolare, del programma di attività del nuovo Campus di Monterotondo, sottolineando che le attività di ricerca sono svolte sotto la guida di un Comitato Scientifico, designato dalle diverse Istituzioni nazionali di ricerca coinvolte in questo progetto.

Fornisce quindi ulteriori particolari sul Campus Internazionale «Adriano Buzzati-Traverso» di Monterotondo, che è sorto grazie ad un

progetto diretto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che coinvolge i più importanti organismi scientifici europei, col sostegno di appositi finanziamenti nazionali e comunitari: nel Campus di Monterotondo si è installato il Dipartimento di Genetica dei Mammiferi dello European Molecular Biology Laboratory (EMBL), il principale Istituto scientifico europeo operante nel campo della biologia molecolare. Nel nuovo centro di Monterotondo è stato anche costituito il già citato Archivio Europeo dei mutanti (EMMA): la prima struttura di ricerca che viene realizzata in Italia con il sostegno finanziario di specifici fondi dell'Unione europea, nell'ambito del IV Programma Quadro per la Ricerca Comunitaria. Il CNR ha trasferito nel centro di Monterotondo l'Istituto di Biologia Cellulare ed alcune attività di ricerca dell'Istituto di Medicina Sperimentale. Ribadisce inoltre che l'Italia, sia pure con una carenza di investimenti, occupa una posizione centrale nel campo della ricerca scientifica.

Si sofferma quindi sulla tematica delle piante geneticamente modificate, per la quale allega agli atti della Commissione un contributo del professor Francesco Salamini del Max-Planck-Institut, nel quale si mettono in evidenza le esigenze dell'innovazione e del mercato dei mezzi di produzione agricoli, gli obiettivi principali della ricerca biotecnologia nel settore vegetale, il cambiamento delle colture da amido, da zucchero e da olio e una prospettiva al futuro di tali ricerche. Informa inoltre che esiste un piano nazionale sulle biotecnologie vegetali (coordinato sempre dal professor Francesco Salamini) di cui allega agli atti una breve introduzione-sommario.

Dopo aver dato conto delle principali aree in cui si articola il piano (46 progetti e circa 150 unità operative), fa rilevare che il piano è finanziato con circa 9 miliardi all'anno (65 per cento università, 25 per cento Istituti del Ministero per le politiche agricole; 5 per cento CNR e 5 per cento da risorse private), sottolineando che il piano, che ha prodotto alcuni brevetti, ha il ruolo di stimolare e mantenere la formazione di giovani ricercatori che lavorino a progetti sperimentali di ingegneria genetica vegetale. Fornisce quindi dati su altre iniziative in corso (ulteriori programmi finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, a valere sui fondi per la ricerca universitaria di interesse nazionale o, dal 1999, dal neo-istituito Fondo strategico nazionale; prove di piante transgeniche; programmi Unione europea.

Fornisce quindi dati analitici sugli investimenti delle imprese nel settore delle biotecnologie, sottolineando come, sia in Europa che negli USA, c'è un aumento degli investimenti in questo settore, che corrisponde ad un notevole aumento di imprese (piccole e medie) e di addetti in Europa e, a una leggera diminuzione delle imprese negli USA causata da un accorpamento in imprese più grandi, dimostrato da una crescita degli addetti.

Si sofferma infine sul tema della politica sulle biotecnologie, osservando che esiste il Comitato Nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie «Gruppo di lavoro per le biotecnologie in Italia e per lo sviluppo delle biotecnologie in Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Obiettivo fondamentale del gruppo di lavoro è quello di sugge-

rire una serie di proposte emerse nell'ambito di incontri tra mondo accademico ed industriale, per lo sviluppo in Italia delle biotecnologie. A questo proposito è stato elaborato un documento dove sono stati analizzati diversi aspetti, quali ad esempio le aree di ricerca e sviluppo su cui concentrare le risorse disponibili, i centri di eccellenza, la formazione, il ruolo dell'Italia a livello dell'Unione europea, gli incentivi per le imprese e la proprietà intellettuale. Allega infine una breve tavola sinottica che riassume i temi trattati e le proposte operative scaturite dal lavoro del gruppo.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce l'esigenza di rispettare il metodo scientifico, in un quadro di trasparenza in un settore così importante per il futuro. Sottolinea inoltre la duplice esigenza di mantenere in Italia una rete di eccellenza nella ricerca e di non considerare d'altro canto «persa» la partita per la ricerca nazionale, anche se circa l'80 per cento dei brevetti sono concentrati in mano a società straniere. Conviene infine sulla importanza del ruolo svolto dal Parlamento italiano in relazione a tali problematiche.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BUCCI ritiene che dall'audizione del Sottosegretario e dai dati esposti è emersa la conferma del ritardo, anche a livello europeo, e della insufficienza delle somme destinate alla ricerca, anche se il vero problema resta la commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati. Nel rilevare il grave ritardo dell'Italia nel settore, esprime forti perplessità sulle prospettive future e in particolare sulla possibilità di integrazione dei vari centri di ricerca privati e pubblici, tenuto anche conto delle fusioni recentemente preannunciate delle grandi multinazionali che operano nel settore.

Il senatore CUSIMANO, nel ringraziare il Sottosegretario, esprime rammarico, in quanto sarebbe stato, a suo avviso, necessario acquisire, prima della audizione, i dati esposti.

Il presidente CORTIANA, prendendo brevemente la parola, fa rilevare che sarà possibile acquisire anche ulteriore documentazione.

Il senatore CUSIMANO, riprendendo il suo dire, chiede chiarimenti sullo stato della ricerca sulle biotecnologie e sull'ammontare delle risorse destinate a tale campo, rilevando che già i dati esposti denotano la palese insufficienza degli stanziamenti. Nel ricordare la presenza sul mercato di alimenti con OGM, si sofferma sul rischio di eventuali danni per l'agricoltura e chiede ulteriori chiarimenti sulle reali possibilità di ovviare, come dimostrano i dati sul numero degli addetti alla ricerca, allo squilibrio USA-Europa.

Il presidente CORTIANA ricorda, a tale riguardo, le preoccupazioni manifestate sulla presenza dei monopoli in tale campo e sulle conseguenze in relazione alla selezione vegetale.

Ha quindi la parola il senatore PIATTI, il quale sottolinea il carattere positivo delle iniziative in corso, ritenendo comunque fondamentale la distinzione richiamata dal Sottosegretario fra politica della scienza e autonomia della ricerca. Osserva peraltro l'esigenza di creare le dovute sinergie fra ricerca, produzione industriale e istituzione di adeguati controlli. Richiama quindi l'attenzione sulla riforma degli istituti di ricerca in agricoltura e chiede al rappresentante del Governo la relazione esistente fra le iniziative a carico del MURST e l'agricoltura, stante l'interdisciplinarietà delle ricadute nella ricerca nel suo complesso. Nel ribadire il ruolo positivo svolto dal Parlamento italiano, richiama l'attenzione sull'esigenza di elaborare progetti, per evitare la frammentarietà delle iniziative.

Il senatore RECCIA osserva che, a suo avviso, la distinzione fra scienza ed etica della scienza può apparire un mezzo per risolvere le contraddizioni della politica verso il settore dell'attuale compagine governativa. Osserva quindi che, se l'Italia è ai primi posti nel campo della ricerca, sul piano industriale si registra un distacco enorme tra gli Stati Uniti e l'Europa, e, in particolare, rispetto all'Italia. Chiede un quadro degli effetti negativi eventuali degli OGM e dati ulteriori sulla incidenza della ricerca scientifica.

Il presidente CORTIANA, dopo aver convenuto sull'importante ruolo di riflessione svolto nelle sedi parlamentari, osserva che se la ricerca deve essere libera e assoluta, la sua applicazione all'industria è di fatto subordinata alle scelte di convenienza delle politiche pubbliche, il che richiama il tema già sollevato della esigenza di coordinamento fra i vari Ministeri competenti nel settore. Chiede quindi in particolare come verranno recepite le recenti direttive adottate in sede UE sul tema, quale sarà il prevedibile ruolo delle multinazionali, anche a fronte delle preannunciate fusioni e si sofferma sul piano per le biotecnologie vegetali. In particolare chiede come si configurerà l'uso dei brevetti, richiamando il rischio di una subordinazione della catena agricola mondiale alla presenza dei brevetti nelle mani di poche multinazionali; chiede inoltre i criteri di utilizzo dei brevetti ottenuti nelle sedi pubbliche e che tipi di sperimentazioni adottare per salvaguardare sia la biodiversità che le normali vie di selezione vegetale. Chiede inoltre quali siano gli *standard* di sicurezza, ad esempio per quel che riguarda il confinamento, delle sperimentazioni già autorizzate dal Ministero della sanità.

Ritiene inoltre opportuno un sopralluogo della Commissione in uno dei centri di ricerca indicati dal Sottosegretario, che invita a produrre l'ulteriore documentazione conoscitiva disponibile. A tal fine prospetta al Sottosegretario l'eventualità di non concludere nella seduta odierna l'audizione, che potrebbe proseguire (in una prossima seduta da concordare), una volta che la Commissione abbia potuto acquisire l'ulteriore documentazione.

Il sottosegretario TOGNON assicura preliminarmente la sua disponibilità a concludere, in una prossima seduta, l'odierna audizione, di-

chiarando altresì che si limiterà adesso ad alcune considerazioni in ordine ai quesiti posti, sui quali potrà fornire più articolate risposte con l'invio di una ulteriore documentazione scritta. Ritiene inoltre utile ed opportuna una visita della Commissione al centro di Monterotondo oppure ad una delle stazioni sperimentali per il settore agricolo.

Esprime quindi ringraziamento per l'attenzione ai temi della ricerca, che in Italia utilizza una percentuale inferiore alla media europea e ricorda altresì che solo il 45 per cento della ricerca pubblica è sottoposto alla vigilanza del MURST, tenuto conto che i Ministeri competenti sono nove.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha ribadito l'esiguità delle risorse comunque assegnate, il sottosegretario TOGNON fa rilevare di aver voluto fornire solo alcune indicazioni esemplificative per alcuni progetti di maggior rilievo rispetto alle competenze della Commissione; conviene sull'esigenza di assicurare un più forte coordinamento fra le amministrazioni competenti e di integrare i vari attori della ricerca, precisando che nel campo della ricerca per la genetica gli investimenti pubblici assommano a circa 150 miliardi, a fronte di investimenti privati pari praticamente a zero. Sicuramente, il processo di deindustrializzazione può aver determinato la scomparsa di certi settori, mentre occorre registrare anche la tendenza delle grandi multinazionali ad «esternalizzare» nelle grandi reti pubbliche la ricerca fondamentale. Ribadisce conclusivamente l'esigenza di mantenere i primati scientifici e di realizzare progetti integrati pubblico-privato.

Il presidente CORTIANA rivolge quindi un ultimo quesito in relazione alla reale possibilità di evitare i cosiddetti brevetti di sbarramento in mano ai privati.

Il sottosegretario TOGNON assicura che approfondirà, nella documentazione scritta, anche tale questione.

Il presidente CORTIANA, nel ringraziare il Sottosegretario per la disponibilità e la esaustività delle risposte già fornite, precisa che l'audizione potrà concludersi in una prossima seduta da concordare.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

158ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0030ª)

Il presidente CAPONI fa presente che la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3233 a partire dalla prossima settimana, accogliendo una specifica richiesta del senatore Mungari.

Il senatore WILDE lamenta il ritardo col quale i senatori vengono informati circa l'ordine del giorno della settimana.

Il presidente CAPONI assicura che gli ordini del giorno vengono diramati in modo da consentire ai senatori di essere informati nel più breve tempo possibile.

Il senatore DE CAROLIS, relatore per i disegni di legge riguardanti il riordino del sistema fieristico, chiede al Presidente che l'esame degli stessi prosegua a partire da giovedì della prossima settimana.

Il presidente CAPONI prende atto di tale richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascitti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore WILDE rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 4.1 chiedendo, peraltro, un chiarimento al Presidente relatore, circa il significato della modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Il presidente CAPONI ribadisce il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4. Al senatore Travaglia fa presente che la dizione «il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi» va riferito all'oggetto degli studi e delle ricerche promosse dal Consiglio nazionale dei consumatori.

Il sottosegretario CARPI concorda con il parere contrario espresso dal relatore e si associa alle osservazioni circa il significato della modifica della lettera c) del comma 3, dell'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti viene quindi accolto l'articolo 4.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Dopo che il senatore WILDE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 5.1, il RELATORE e il sottosegretario CARPI esprimono parere contrario. Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 5.

Non essendoci emendamenti riferiti all'articolo 6 si passa, quindi, all'emendamento riferito all'articolo 7.

Il presidente CAPONI dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 7.1.

Su tale emendamento – che il senatore WILDE ha rinunciato ad illustrare – esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario CARPI. Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 7.1.

Posto ai voti, viene accolto l'articolo 7.

Il presidente CAPONI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

atteso che con il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge "Disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti" si prevede che per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1999, possano essere iscritte all'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti, anche associazioni prive del requisito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);

considerato che detta iscrizione viene disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio dei consumatori ed utenti;

tutto ciò premesso

impegna il Governo

ad utilizzare la possibilità di deroga, di cui al comma 2 dell'articolo 8, in maniera rigorosa e sulla base di elementi di carattere informativo, tali da garantire che le associazioni oggetto di deroga siano in grado nel periodo fino al 31 dicembre 1999 di rientrare nei requisiti di cui alla lettera c) comma 2 dell'articolo 5».

(0/ 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B/2/10)

CAPONI

Il sottosegretario CARPI ribadisce quanto già in precedenza dichiarato circa l'impegno del Governo affinché la deroga prevista per il periodo transitorio definito dall'articolo 8 venga esercitata con la massima trasparenza: preannuncia quindi che eventuali decisioni che non dovessero collimare con il disposto della norma saranno portate a conoscenza delle Commissioni parlamentari competenti. Preannuncia quindi l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 2.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che la norma introdotta dalla Camera all'articolo 8 rappresenti il sintomo più evidente di un peggioramento del complesso normativo dopo l'esame compiuto dall'altro ramo del Parlamento. Sull'ordine del giorno ritiene che con esso si aggravi una situazione di poca chiarezza, in quanto appare ben difficile che nel periodo transitorio le associazioni possano ottenere i requisiti previsti per entrare nel novero dei componenti del Consiglio. La sua parte politica ritiene che tali modifiche siano sintomatiche di un mutato clima politico, che ha fin qui caratterizzato i lavori della Commissione sul disegno di legge.

Interviene quindi il senatore DE CAROLIS, a giudizio del quale le perplessità riferite alle disposizioni dell'articolo 4 sembrano ormai superate, senza che con questo siano fugati tutti i dubbi circa l'applicazione della disciplina relativa al periodo transitorio. In generale, ritiene ineludibile un confronto circa le lentezze del Ministero dell'industria a con-

durre in porto la necessaria opera di riorganizzazione e di snellimento burocratico.

Il presidente CAPONI ricorda la dichiarata disponibilità del sottosegretario Carpi affinché il Governo accolga in Assemblea l'ordine del giorno in esame. Al senatore Travaglia fa presente che non condivide il riferimento al mutato clima politico della Commissione.

Il sottosegretario CARPI, rispondendo al senatore De Carolis, illustra il processo di riorganizzazione e razionalizzazione interna che ha coinvolto tutta la struttura centrale del Ministero dell'industria. Ricorda inoltre che lo stesso Ministero ha compiuto un rilevante processo di trasferimento di funzioni alle regioni comprese quelle tradizionalmente attribuite alle amministrazioni centrali (come ad esempio la materia dei bacini idroelettrici). Dichiarò, infine, la disponibilità del Ministro ad illustrare personalmente alla Commissione i risultati di tale processo.

Il senatore DE CAROLIS prende atto della disponibilità del rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI assicura che la Commissione potrà acquisire gli elementi informativi cui faceva riferimento il sottosegretario CARPI nelle prossime settimane. Prendendo atto, poi, delle dichiarazioni del rappresentate del Governo non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2.

Avverte quindi che si passerà ai due emendamenti soppressivi dell'articolo 8, che i rispettivi proponenti rinunciano ad illustrare.

Su tali emendamenti esprimono parere contrario il Presidente RELATORE e il sottosegretario CARPI.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 8, viene posto ai voti e approvato il mantenimento dell'articolo stesso.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore TURINI ribadisce la contrarietà dei senatori di Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo, motivata con il giudizio nettamente negativo sulle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Il senatore WILDE preannuncia il voto contrario dei senatori della Lega Nord per la Padania indipendente.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, sul disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI, prendendo atto di quanto deciso nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
NN. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B

Articolo 4.

Al comma 2, dopo le parole: «dura in carica» aggiungere le seguenti: «partecipando alle sedute a titolo gratuito, per».

4.7

WILDE, LAGO

Al comma 3, sostituire la parola: «invita» con le seguenti: «può invitare».

4.5

WILDE, LAGO

Al comma 3, sopprimere le parole: «possono altresì essere invitati i rappresentanti».

4.2

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi».

4.3

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi».

4.1

TRAVAGLIA, MUNGARI, ASCIUTTI

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: « ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi» con le parole: «e pubblicare annualmente una relazione sullo stato della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi».

4.8

WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;».

4.4

WILDE, LAGO

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «ogni forma» con la seguente: «forme».

4.6

WILDE, LAGO

Articolo 5.

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «imprese di produzione» aggiungere le altre: «di distribuzione».

5.1

WILDE, LAGO

Articolo 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «annue a decorrere dal 1998» con le altre: «per il 1998 e di lire 10 miliardi annui per gli anni 1999 e 2000».

7.1

WILDE, LAGO

Articolo 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

TRAVAGLIA, MUNGARI, ASCIUTTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

236^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Esame del disegno di legge n. 1212, congiunzione con il disegno di legge n. 3157 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3157, congiunzione con il disegno di legge n. 1212 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 3157, sospeso il 14 maggio.

Il relatore, senatore DUVA, dà brevemente conto del disegno di legge n. 1212, già assegnato alla 2 Commissione permanente e successivamente riassegnato dalla Presidenza del Senato alla Commissione per motivi di connessione con il disegno di legge n. 3157, sottolineando le significative analogie tra i due disegni di legge e proponendo pertanto di proseguire congiuntamente nell'esame.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 4-09453

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo affinché venga data risposta all'interrogazione 4-09453, in materia di molestie sessuali.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 18 marzo 1998.

Il relatore, senatore RIPAMONTI, illustra lo schema di testo unificato da lui predisposto sulla base del mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta del 18 marzo 1998. Osserva preliminarmente che lo schema costituisce una proposta aperta ad integrazioni e modifiche, volta in primo luogo a trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di venire incontro ad una rivendicazione di una categoria di lavoratori, sulla cui fondatezza vi è un unanime consenso, e la proposta del Governo, di definire la questione del nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro attraverso il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto statale.

Passando quindi ad illustrare l'articolato, si sofferma sull'articolo 1, che intende sanare la situazione ingiustamente subita dagli ispettori del lavoro attribuendo loro il corretto inquadramento, in linea con quanto previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, nell'VIII qualifica funzionale, con effetto, ai fini giuridici, dal 1 gennaio 1978, come previsto dalla stessa legge n. 312, e con decorrenza economica a partire dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 2 attribuisce invece l'inquadramento nella IX qualifica funzionale agli ispettori inquadrati nella qualifica precedente, a condizione che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni e che, alla data del 31 dicembre 1997, ricoprano l'incarico di capo area o di capo settore, previo conferimento formale dell'incarico.

Con l'articolo 3 viene istituito un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alimentato dal 25 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dagli ispettori nel corso delle loro attività, finalizzato a fare fronte alle spese relative alla dotazione dei servizi di ispezione delle direzioni provinciali del lavoro. L'articolo 4 provvede poi all'attribuzione, al comma 1, dell'indennità di polizia giudiziaria a favore degli ispettori del lavoro che svolgono permanentemente attività esterna, e, al comma 2, dell'indennità di pronta disponibilità nei confronti degli ispettori che operano nel settore della sicurezza del lavoro. Per la quantificazione dei relativi importi ci si è attenuti, per analogia, a quanto è stabilito, in materia di indennità per particolari condizioni di lavoro connesse all'esercizio della funzione ispettiva, all'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della sanità, sottoscritto il 1 settembre 1995. Il comma 3 dello stesso articolo demanda poi alla contrattazione l'aggiornamento delle suddette indennità.

L'articolo 5 reca le disposizioni per la copertura finanziaria, calcolata, complessivamente in poco più di tre miliardi di lire per il 1998 e in sei miliardi negli anni successivi. Al riguardo, va tenuto presente che, fissando la decorrenza economica dei nuovi inquadramenti a partire dalla data di entrata in vigore della legge, rimane aperto il problema di un recupero, almeno parziale, degli arretrati, per quel che riguarda gli ispettori di cui all'articolo 1. La questione potrebbe essere affrontata in un ordine del giorno che il relatore si riserva di presentare e che impegni il Governo ad affrontare la materia, eventualmente in sede di rinnovo del contratto di comparto.

Prende quindi la parola il sottosegretario PIZZINATO, il quale ricorda che il Governo, nell'affrontare la questione del nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro, ha sempre distinto tra i contenuti del problema e la forma attraverso la quale esso può trovare soluzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha più volte espresso l'avviso che una soluzione corretta al problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro e dell'adeguamento del trattamento economico possa essere trovata sul piano contrattuale. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ARAN, ha peraltro aderito a questa impostazione, che è stata illustrata alle organizzazioni sindacali. Pertanto, prosegue il Sottosegretario, il Governo è contrario ad una soluzione del problema per via legislativa, poichè essa costituirebbe una violazione delle norme che disciplinano in generale il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, come rapporto di diritto comune.

Inoltre, le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel comparto statale sono iniziate, e nelle piattaforme sindacali sono contenute non solo specifiche rivendicazioni in materia di inquadramento ma anche proposte per un ripensamento globale, del sistema delle qualifiche, e per il riassetto delle stesse nell'ambito di quattro fasce.

Nel ribadire pertanto l'avviso contrario del Governo all'ulteriore prosecuzione del provvedimento, che - a parte l'articolo 3, che pure presenta aspetti condivisibili - regola materie che sono di stretta perti-

nenza della contrattazione collettiva, il Sottosegretario fa presente che la commissione ministeriale incaricata di esaminare le proposte di riordino del Ministero del lavoro è giunta ormai al termine dei suoi lavori e si accinge a presentare le sue conclusioni. Nel nuovo assetto dell'amministrazione centrale del lavoro - che sarà quanto prima oggetto di uno schema di decreto legislativo sul quale la Commissione verrà chiamata ad esprimersi in sede consultiva - i servizi ispettivi verranno ad assumere una particolare rilevanza, anche in considerazione delle nuove funzioni ad essi attribuite dalla legge - da ultimo la certificazione per i minori che praticano attività sportiva - e ciò pone ancora più in evidenza la grave carenza degli organici, alla quale il Ministero è intenzionato a fare fronte attivando tutti i canali possibili di reclutamento.

Il PRESIDENTE rileva come la Commissione abbia finora evitato di concludere l'esame dei disegni di legge in base al convincimento, condiviso in modo pressochè generale, che andasse privilegiata una soluzione in via contrattuale rispetto al problema dell'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro. Rileva altresì come dall'esame sin qui svolto, protrattosi ormai da oltre un anno, siano emerse indicazioni univoche circa la fondatezza delle richieste di un nuovo inquadramento avanzato dai rappresentanti della categoria in questione e comunque circa la praticabilità di un intervento riparatorio, anche in considerazione del fatto che presso altri Ministeri problemi analoghi risultano essere stati risolti, anche in via legislativa. In tali condizioni, nell'intento di superare una fase di continui rinvii, nella seduta dello scorso 18 marzo fu conferito al relatore l'incarico di predisporre uno schema di testo unificato, anche al fine di far pervenire un ulteriore, più incisivo segnale di stimolo agli organi incaricati dello svolgimento della trattativa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Al riguardo, osserva che da parte del Governo la disponibilità a pervenire ad una soluzione del problema del reinquadramento degli ispettori del lavoro in sede contrattuale è stata finora affermata soltanto in termini di principio, senza che siano state formulate più puntuali indicazioni sulle concrete modalità con le quali tale reinquadramento dovrebbe aver luogo.

Il senatore DUVA esprime innanzitutto apprezzamento per il contributo assicurato alla discussione dal senatore Ripamonti con la predisposizione di uno schema di testo unificato.

Rileva peraltro come debbano essere considerate con particolare attenzione le dichiarazioni del sottosegretario Pizzinato circa il carattere tipicamente contrattuale delle questioni oggetto dei disegni di legge e circa l'inopportunità di interventi legislativi che possano sguarnire gli organici degli uffici ispettivi del Ministero del lavoro, già fortemente sottodimensionati, nell'imminenza di una complessiva riorganizzazione dello stesso Ministero.

In questa sede, appare peraltro opportuno che il Governo espliciti la sua posizione, chiarendo se concorda con la valutazione emersa dall'esame svoltosi presso la Commissione, per la quale la categoria degli ispettori del lavoro è stata oggetto di ingiusta penalizzazione, e se

concorda quindi sull'opportunità di individuare, nell'agenda negoziale dell'ARAN, idonei strumenti perequativi.

Il senatore PELELLA ricorda come dal dibattito sin qui svoltosi sia emerso un riconoscimento del carattere condivisibile delle rivendicazioni degli ispettori del lavoro e dell'opportunità di una soluzione riparatoria relativamente alle conseguenze degli erronei inquadramenti. Vi è stata inoltre un'ampia convergenza circa l'opportunità di privilegiare una soluzione contrattuale; ciò vale ovviamente a maggior ragione per aspetti più specifici rispetto alla questione del reinquadramento, come la quantificazione dell'indennità che, secondo lo schema di testo unificato predisposto dal relatore, andrebbe attribuita agli ispettori del lavoro che svolgono attività di vigilanza esterna o attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro.

In tale contesto, la Commissione è chiamata ad assumere una decisione circa l'esito da assicurare allo schema di testo unificato, tenendo presente che rimangono valide le ragioni per perseguire una soluzione in via contrattuale. Al riguardo, sembrerebbe opportuna una limitata pausa di riflessione nell'esame del provvedimento, nell'auspicio che il testo rappresenti un utile stimolo nel processo di rinnovo contrattuale e di riorganizzazione che interessa attualmente il Ministero del lavoro. Ciò, anche in considerazione del fatto che i tempi di definizione del nuovo contratto non sembrano destinati a prolungarsi eccessivamente; beninteso, tale percorso appare valido soltanto a condizione che il tema del reinquadramento degli ispettori del lavoro sia ricompreso nell'agenda negoziale.

Con riferimento allo schema di testo unificato predisposto dal relatore, rileva infine come sia opportuna una riformulazione dell'articolo 4, in tema di «Attribuzione di indennità»; occorre infatti evitare di sovrapporsi ad un ambito tipicamente proprio della contrattazione, anche al fine di evitare di creare un pericoloso precedente.

Il senatore Roberto NAPOLI osserva come la vicenda dell'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro, al di là della ridotta estensione della categoria coinvolta, rivesta carattere emblematico. Si tratta di organi periferici dello Stato che nel corso degli anni hanno visto modificato il loro ruolo con il conferimento di compiti impropri, talvolta anche di livello inferiore a quello di rispettiva competenza.

Al riguardo, preliminare rispetto ad un rilancio delle funzioni di ispettorato dovrebbe essere un chiarimento circa il modello organizzativo da adottare, nel senso di precisare se gli ispettori del lavoro siano organi del Ministero del lavoro o della sanità. A tale proposito, ritiene senz'altro errata la scelta che tende a conferire al Ministero della sanità la maggior parte delle attribuzioni in tema di sicurezza sul lavoro, ed ha pertanto predisposto taluni emendamenti relativamente al disegno di legge n. 2389, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda più specificamente la questione dei reinquadramenti, la sua parte politica, da tempo favorevole ad una complessiva de-

legificazione della produzione normativa, considera ovviamente in via di principio che la soluzione andrebbe più propriamente rimessa alla sede contrattuale.

Tuttavia, poichè all'esame della Commissione vi è ora uno schema di testo unificato, è opportuno che sia assunta una decisione sul merito, anche perchè una sospensione dell'esame, in attesa della conclusione dei negoziati, potrebbe comportare un notevole ritardo.

Il senatore MULAS rileva come la vicenda dell'esame dei disegni di legge sul reinquadramento degli ispettori del lavoro sia emblematica dell'atteggiamento dilatorio che il Governo tende ad assumere nei rapporti con le Commissioni parlamentari in occasione dell'*iter* delle proposte legislative. Di fatto, nella presente occasione il Governo si è limitato a formulare delle osservazioni di metodo, segnalando a più riprese l'opportunità di un rinvio, senza mai entrare realmente nel merito delle questioni sottese dalla normativa in esame.

È comunque auspicabile che l'esame fin qui svolto non resti infruttuoso, ma sia di stimolo per il Governo, nonchè per gli organi competenti per la contrattazione nel pubblico impiego, al fine di una giusta soluzione del problema.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di ancorare il dibattito al suo limitato oggetto, che è quello del reinquadramento degli ispettori del lavoro. Nel constatare l'esistenza di un'ampia convergenza circa l'opportunità di un intervento attraverso gli strumenti contrattuali, auspica che il Governo espliciti la sua posizione circa il merito della questione dell'inquadramento degli ispettori del lavoro. A tale riguardo, osserva che il processo di riorganizzazione del personale del Ministero del lavoro preannunciato dal sottosegretario Pizzinato potrebbe non garantire un'equa soluzione rispetto al problema in considerazione.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce come avviso del Governo la soluzione debba essere individuata attraverso il ricorso alla contrattazione, e come siano in corso presso il Ministero contatti e valutazioni per una positiva soluzione della vicenda.

Fa poi presente che entro la fine del mese sarà sottoposto all'esame delle Commissioni lavoro di Camera e Senato il testo di una proposta di riorganizzazione complessiva del Ministero del lavoro, ivi comprese le funzioni di ispettorato. Nel contesto di tale riorganizzazione potrà risultare più agevole una positiva soluzione della vicenda, tenendo presente però che un meccanismo indifferenziato di inquadramento nella qualifica superiore a quella attualmente ricoperta finirebbe per alimentare ulteriori effetti distorsivi nella distribuzione territoriale degli ispettori del lavoro, accentuando le difficoltà operative nelle regioni settentrionali, ove vi è carenza di personale.

Per quanto riguarda il modello più complessivo di organizzazione delle funzioni di ispettorato, ritiene opportuno ribadire come la scelta di fondo a suo tempo effettuata dalla riforma sanitaria, per la quale i compiti fondamentali relativi alla sicurezza del lavoro fanno capo agli appo-

siti dipartimenti delle ASL, rimanga tuttora valida, ferma restando la possibilità di discipline speciali per settori come quello dei cantieri e delle ferrovie.

Per fronteggiare una situazione di straordinaria ampiezza e gravità come quella del lavoro nero e sommerso, lo strumento operativo che andrebbe maggiormente valorizzato è quello delle «*task forces*» composte da ispettori del lavoro e forze di polizia, sulla falsariga di positive esperienze realizzate negli ultimi anni ad esempio in Sicilia.

Il relatore RIPAMONTI dichiara di accogliere le osservazioni emerse dal dibattito intorno all'attuale formulazione dell'articolo 4 dello schema di testo unificato, manifestando la sua disponibilità a sopprimere l'indicazione dell'importo delle indennità.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame, avvertendo che la Commissione potrà essere chiamata ad assumere una decisione sulla proposta formulata oggi dal relatore nel corso della prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso che i lavori del Senato siano sospesi a partire dal pomeriggio di domani, giovedì 4 giugno. Ritiene pertanto opportuno procedere alla sconvocazione della seduta già convocata per domani alle ore 15.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1698, 2017, 2088, 2121 E 2291**

**Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro e per
l'attribuzione di indennità**

Art. 1.

(Inquadramento nell'VIII qualifica funzionale)

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19.3.1955, n. 520, e successive modificazioni e alla legge 22.7.1961, n. 628, e successive modificazioni, che abbiano esercitato di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11.7.1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale con la decorrenza giuridica non anteriore a quella di cui al sedicesimo comma del predetto articolo 4 della legge n. 312 del 1980 e decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Inquadramento nella IX qualifica funzionale)

1. I funzionari dell'Ispettorato del Lavoro inquadrati all'VIII qualifica funzionale con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano l'incarico di capo settore o di capo area in base a formale attribuzione, sono inquadrati alla IX qualifica funzionale – Coordinatore dell'ispettorato del Lavoro – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Istituzione di un Fondo per le spese relative alla dotazione dei servizi
ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro)*

1. Una quota parte dei proventi, nella misura del 25% provenienti dalle contravvenzioni e dalla riscossione delle sanzioni amministrative

comminate per violazioni delle leggi sul lavoro è destinata ad alimentare un Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da utilizzare per le spese relative alla dotazione dei Servizi Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento della attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.

Art. 4.

(Attribuzione di indennità)

1. Per gli ispettori del lavoro che svolgono permanentemente attività di vigilanza esterna è prevista un'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua, di lire 1.400.000.

2. Per gli ispettori, che svolgono attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, è stabilita un'indennità di pronta disponibilità nella misura lorda, fissa e mensile, di lire 40.000.

3. L'aggiornamento delle indennità di cui ai commi 1 e 2 è demandato alla contrattazione collettiva di comparto, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.006 milioni per il 1998, e in lire 6.012 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 3 GIUGNO 1998

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esame e rinvio)

(R139 b 00, C12^a, 0006^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Lo schema di Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio dei Ministri con il titolo «Un patto di solidarietà per la salute» reca una serie di importanti novità nell'approccio alla problematica della tutela della salute pubblica, e ciò nella consapevolezza che importanti fattori di mutamento, sia interni al sistema sanitario stesso sia esogeni – primo fra questi ultimi il processo di invecchiamento della popolazione legato alle note dinamiche demografiche – impongono la necessità di un ripensamento globale della politica sanitaria tradizionale.

Il Piano sanitario nazionale è articolato in due parti, la prima recante l'individuazione degli obiettivi di salute e la seconda relativa alle strategie per il cambiamento.

Per quanto concerne gli obiettivi, dalla loro elencazione si ricava l'immagine di un Piano sanitario nazionale che, per la prima volta, privilegia il momento della prevenzione rispetto a quelli della cura e della riabilitazione.

Gli obiettivi sono la promozione di comportamenti e stili di vita per la salute, la lotta alle principali patologie, il miglioramento del contesto ambientale, il rafforzamento della tutela dei soggetti

deboli e l'adeguamento dello standard sanitario italiano a livelli europei.

Dopo aver illustrato brevemente il capitolo relativo al primo obiettivo, nel quale ci si propone di promuovere e diffondere nella popolazione comportamenti alimentari e stili di vita idonei a ridurre i fattori di rischio per la salute, il relatore Carella si sofferma quindi sul secondo obiettivo.

Al fine di contrastare le principali patologie, vengono individuate quattro aree cruciali di intervento nelle malattie cardio e cerebro-vascolari, nei tumori, nelle malattie infettive e negli incidenti, comprese le malattie professionali. Per quanto riguarda il primo gruppo di patologie, si ritiene che attraverso la riduzione dei fattori di rischio, sia individuale che generale, e l'adozione di linee-guida per l'assistenza ai soggetti ipertesi e ipercolesterolemici e l'attivazione di programmi di riabilitazione, si debba perseguire un obiettivo di riduzione della mortalità nel triennio pari al 10 per cento delle malattie ischemiche del cuore e al 10 per cento delle malattie cerebrovascolari. Analoghi obiettivi, differenziati per sesso e tipo di patologia, vengono individuati per quanto riguarda le neoplasie.

Per quanto riguarda le malattie infettive le aree di intervento sono individuate nella prevenzione delle infezioni da HIV, nella riduzione delle infezioni iatrogene, nella prevenzione e nel trattamento della tubercolosi – una malattia questa che, quasi estinta in passato, torna a ripresentarsi come già segnalato più di tre anni fa in questa Commissione dal senatore Monteleone – nello sviluppo di programmi vaccinali per quelle malattie nei quali essi presentano un rapporto favorevole rischio beneficio e costo-beneficio.

Particolare attenzione, nell'ambito delle problematiche degli incidenti, è poi attribuita agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali, che, secondo dati INAIL e ISPESL, presentano circa 30 mila nuovi casi all'anno.

Riveste un particolare interesse, a parere del Relatore, il terzo obiettivo identificato dal Piano.

Il riconoscimento della necessità di un'integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali rappresenta una delle maggiori novità del Piano sanitario nazionale e costituisce una vera e propria rivoluzione rispetto all'impostazione tradizionalmente autoreferente del sistema sanitario.

Il Piano sanitario nazionale riconosce la necessità multisettorialità degli interventi, che investono competenze e risorse certamente non limitate a quelle sanitarie. Le principali aree di intervento sono quelle relative al miglioramento della qualità dell'aria atmosferica – per il quale si ritiene di dover agire attraverso la riduzione del traffico veicolare privato nelle aree urbane, il riorientamento del traffico commerciale verso il trasporto su rotaia o marittimo, l'incremento di un uso razionale delle fonti energetiche, la riduzione delle emissioni dei complessi industriali – al miglioramento della qualità dell'acqua potabile e, soprattutto, al disinquinamento delle acque, al potenziamento del sistema di sorveglianza continua sugli alimenti, alla riduzione dell'esposizione a sorgenti di radiazioni sia ionizzanti che non ionizzanti e, infine, la promozione di in-

terventi diretti a sviluppare tecnologie più efficienti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda il quarto obiettivo, l'azione per rafforzare la tutela dei soggetti deboli si rivolge, in primo luogo agli stranieri immigrati, non solo sotto l'aspetto – epidemiologicamente assolutamente marginale – dell'importazione di malattie in Italia, quanto sotto quello, che è al contrario estremamente rilevante, dell'elevata morbilità degli stranieri immigrati a causa delle precarie condizioni di esistenza e della difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Altri aspetti notevoli sono quelli relativi all'azione di recupero e di prevenzione della tossicodipendenza, ad una politica della salute mentale diretta a migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti malati e a ridurre i rischi di suicidio, ad un ulteriore progresso nella riduzione della mortalità perinatale e infantile, ad un complesso articolato di interventi diretti a migliorare la qualità della vita degli anziani – quest'ultima è certamente la maggiore sfida dei prossimi decenni – e, infine, all'assistenza delle persone nella fase terminale della vita.

Il quinto obiettivo, quello cioè della riduzione del divario fra gli standard italiani e quelli europei, si articola nello sviluppo delle tecnologie dei trapianti – e a questo proposito il Relatore sottolinea l'opportunità che la Camera dei deputati acceleri l'esame dei testi licenziati dal Senato in materia di manifestazione di volontà per il prelievo degli organi post-mortem e di organizzazione del sistema dei prelievi – nel miglioramento delle funzioni di riabilitazione, nell'innovazione tecnologica, nella sorveglianza delle patologie rare, nel perseguimento dell'auto-sufficienza per quanto riguarda il fabbisogno di sangue e di emoderivati, nello sviluppo della sanità pubblica veterinaria – un settore questo, peraltro, dove l'Italia può vantare già considerevoli successi – e nell'informatizzazione del sistema sanitario.

Il Relatore si sofferma quindi sulla seconda parte del Piano sanitario nazionale che individua, in primo luogo, il sistema delle garanzie del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, le cui prestazioni sono erogate dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini. Tra queste, in particolare, assumono rilievo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica che, ove siano incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del Piano sanitario nazionale, sono erogate a titolo gratuito. Si tratta di un concreto elemento di sviluppo di quell'attività di prevenzione la cui carenza, come spesso ricordato anche da autorevoli esponenti dell'opposizione quali la senatrice Carla Castellani e il senatore Monteleone, ha rappresentato tradizionalmente un elemento di debolezza del Sistema sanitario nazionale.

Il Relatore, dopo essersi brevemente soffermato sulle questioni relative all'applicazione del criterio della quota capitaria per la ripartizione alle risorse, alla promozione delle autonomie e alla partecipazione alla spesa sanitaria, sottolinea come il Piano preveda opportunamente una rivalutazione progressiva del Fondo sanitario

nazionale che dovrebbe portare in tre anni la quota capitaria da 1.600.000 lire a 1.800.000 lire circa.

Dopo aver illustrato brevemente i capitoli relativi alla promozione delle risorse umane e alla completa applicazione delle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie, il Relatore conclude ribadendo la propria valutazione ampiamente favorevole del provvedimento.

Il ministro BINDI, nel ringraziare il Relatore per l'ampia e l'approfondita illustrazione del Piano sanitario nazionale, osserva in primo luogo come tale Documento, nel promuovere il ruolo delle Regioni e delle autonomie, ribadisce ed anzi rafforza le funzioni di indirizzo, di controllo, di monitoraggio e di verifica che devono continuare ad essere svolte a livello centrale.

La definizione del Piano come un patto di solidarietà, parte dalla consapevolezza che la tutela della salute richiede un'azione integrata tra le competenze propriamente sanitarie e quelle in materia di produzione, di trasporti e di ambiente.

Ciò impone, evidentemente, una consapevolezza maggiore delle proprie responsabilità anche per quanto riguarda la tutela della salute da parte di tutte quelle autorità, nazionali, regionali e locali, che sono preposte al governo di questi settori e la cui azione, evidentemente, è sottratta ad una possibilità di controllo e di intervento da parte della Sanità; anche il sistema sanitario nazionale, peraltro, deve mostrarsi disponibile – superando quella filosofia autoreferente che ne ha caratterizzato per troppo tempo l'azione – ad una positiva integrazione con gli altri settori; si pensi alla necessità di una maggiore integrazione fra i dipartimenti di prevenzione delle Unità sanitarie locali e gli ispettorati del lavoro, ovvero all'integrazione socio-sanitaria.

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, il Ministro fa presente che, purtroppo, la necessità di rispettare gli indirizzi fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria rende impossibile prevedere un adeguamento nel prossimo triennio del Fondo sanitario nazionale pari alla crescita attesa per il prodotto interno lordo.

Tuttavia va osservato che proprio i parametri fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria rendono realistica l'ipotesi di una crescita della quota capitaria superiore a quella indicata dal Piano sanitario nazionale, fino ad arrivare nel triennio a 1.900.000 lire circa.

Il Ministro sottolinea infine il forte elemento di razionalizzazione del sistema contenuto nella revisione dell'articolazione dei livelli di assistenza sanitaria – che dai 6 previsti nel Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 passano a 3 – diretta a valorizzare in primo luogo le attività svolte dal dipartimento di prevenzione, e a ricomporre le varie funzioni esercitate a livello di assistenza sanitaria distrettuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la seduta prevista per le ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

196^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GIOVANELLI, ricapitolati i termini della sua dichiarazione di voto di ieri sull'emendamento 17.6, li integra con il riferimento al decreto legislativo n. 92 del 1993 ed avanza una proposta di riformulazione del testo dell'emendamento, volta ad evitare un doppio regime autorizzatorio in aree di confine tra l'ingegneria genetica ed il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Il senatore BORTOLOTTO, pur ravvisando sostanziali differenze tra le due fattispecie, non si oppone ad una riformulazione testuale, considerato che già la normativa esistente consente interventi da parte del Ministro dell'ambiente e di quello della sanità.

Il senatore TOMASSINI aderisce alla proposta del Presidente, ricordando l'esigenza di non gravare eccessivamente sulla ricerca scientifica, che nel settore genetico e delle biotecnologie riscontra già un ritardo rispetto ad altri paesi europei.

Il relatore IULIANO, raccolto il consenso del senatore Bortolotto dal quale era giunta la segnalazione dell'esigenza sottesa all'emendamento 17.6, riformula quest'ultimo in un nuovo testo.

Previo parere favorevole del Governo, la Commissione conviene sull'emendamento 17.6 nuovo testo.

Con separate votazioni, sono poi approvati l'emendamento 17.3 e l'articolo 17 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 18 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 18.1, così come il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 18.2.

Il relatore IULIANO esprime parere favorevole ad ambedue gli emendamenti; analogo parere è reso dal ministro RONCHI.

La Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 18.1.

Il senatore CARCARINO invita al ritiro dell'emendamento 18.2, la cui formulazione testuale appare discutibile in quanto si crea una nuova pena.

Il senatore BORTOLOTTI giudica imprescindibile l'esigenza di prevedere la rimessione in pristino della situazione ambientale alterata; peraltro, si potrebbe ricollegare ciò all'erogazione della sanzione penale o amministrativa, specificando che in ogni caso il responsabile del danno ambientale è tenuto al ripristino dello *status quo ante*.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 18.2, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una formulazione più idonea.

Il presidente GIOVANELLI, nell'annunciare voto favorevole all'articolo 18 nel testo emendato, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento modificativo dell'ultimo periodo del comma 2: in esso è gravemente carente il requisito della tipicità della fattispecie penale. La gravità dell'alterazione ambientale conseguente al mancato rispetto della valutazione di impatto è infatti un elemento oggettivo piuttosto indeterminato, mentre l'elemento soggettivo è assolutamente insufficiente; quanto alla commisurazione della pena, la sua entità va quanto meno ridimensionata.

Concorda il senatore STANISCIÀ, secondo cui la fattispecie andrebbe meglio definita; anche il senatore CARCARINO rileva che la creazione di una nuova sanzione penale appare quanto meno in controtendenza rispetto alla depenalizzazione dei reati minori recentemente approvata.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, nell'assenza di un delitto che sanziona il danneggiamento dell'ambiente, procedere con limitate prescrizioni incriminatrici di singoli casi rappresenta un aggravamento dell'incertezza del diritto in cui versa la materia. Concorda il senatore MAGGI, secondo cui è difficile apprezzare – e, quel che è più grave, deferire al magistrato il relativo apprezzamento – la difformità delle opere realizzate dalla valutazione di impatto ambientale.

Con l'astensione dei senatori Carcarino e Specchia, la Commissione accoglie a maggioranza l'articolo 18 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 19.

Il senatore CAPALDI, in considerazione dell'emendamento 19.1 (nuovo testo) presentato dal relatore per recepire un suggerimento della 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 19.1.

Il relatore IULIANO illustra quindi gli emendamenti 19.1 (nuovo testo), 19.2, 19.3, 19.6, 19.7, 19.4 e 19.5, i quali aggiornano la copertura finanziaria e modificano il testo in ottemperanza al parere della 5^a Commissione.

Su suggerimento del senatore CAPALDI, il relatore IULIANO riformula nuovamente l'emendamento 19.1. Con il parere favorevole del ministro RONCHI, l'emendamento 19.1 (2 nuovo testo) è posto ai voti ed accolto; sono quindi preclusi gli emendamenti 19.2 e 19.3.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 19.6 e 19.7, essi risultano accolti, dopo che il ministro RONCHI ha espresso parere favorevole; sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 19.4 e 19.5.

È infine posto ai voti ed accolto l'articolo 19, nel testo emendato.

Sulla ripresa dell'esame degli articoli 9 e 10, già precedentemente accantonati, si apre un dibattito nel quale intervengono il ministro RONCHI, il relatore IULIANO ed il presidente GIOVANELLI. Si conviene infine di mantenere l'accantonamento e si rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,50.

197^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (n. 262)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413: favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C13ª, 0006º)

Il relatore CARCARINO riferisce sul provvedimento in titolo con il quale si prosegue, a livello attuativo, l'azione intrapresa con la legge n. 413 del 1997 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, un composto aromatico presente nell'aria, nell'acqua e persino nel cibo a causa delle precipitazioni che contaminano i prodotti agricoli. Si tratta di una fonte di esposizione molto rischiosa per la salute umana a qualunque livello di concentrazione, come ha riconosciuto la comunità scientifica. Lo schema di decreto in esame ha quindi grande rilevanza dal punto di vista della salvaguardia della salute dei cittadini, soprattutto nelle città che hanno un forte traffico veicolare: è pertanto doveroso intervenire tempestivamente, attuando anche il decreto legislativo n. 626 del 1994 nella parte in cui concerne la prevenzione dei rischi professionali. È opportuno ricordare, al riguardo, che presso le stazioni di servizio sono state misurate concentrazioni di benzene elevatissime, che uno studio epidemiologico condotto nel 1997 ha mostrato come l'esposizione professionale a benzene risulti associata ad un ampio spettro di neoplasie ed altri disordini ematologici, che il benzene contenuto anche nel fumo di sigaretta costituisce un carico addizionale giornaliero non indifferente. Passando nel merito dell'articolato, il relatore illustra l'articolo 1, concernente gli obiettivi ovvero le modalità e i termini per la graduale applicazione obbligatoria di dispositivi di recupero dei vapori di benzina sugli impianti preesistenti; l'articolo 2, il quale contiene alcune definizioni in parte già comprese nel decreto ministeriale del 16 maggio 1996 emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con altri Ministri interessati; l'articolo 3, che stabilisce i criteri di adeguamento per i titolari con più di cinque autorizzazioni sul territorio nazionale, nonchè gli obblighi generali per tutti i titolari di autorizzazione e l'obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di detenere un'autocertificazione attestante il rispetto dei criteri di adeguamento; l'articolo 4, concernente il piano di adeguamento che devono presentare i titolari con più di cinque autorizzazioni e l'articolo 5, che legifica il citato decreto ministeriale per quanto riguarda la omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, la loro installazione e i controlli. Dopo aver fatto presente che lo schema di decreto tiene anche conto del decreto legislativo n. 32 del 1998, il quale dispone la chiusura di circa 7.000 impianti di distribuzione non conformi alla normativa urbanistica e a disposizioni di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, il relatore evidenzia che entro il 30 giugno 2000 si dovrebbe raggiungere l'importante obiettivo di eliminare dalle emissioni di benzene le stazioni di servizio esistenti a quella data, pari a circa 20.700. Nel concludere, propone l'espressione di un parere favorevole, auspicando che il Governo prosegua l'azione intrapresa, ri-

proponendo anche disposizioni contenute in alcuni decreti-legge del 1997 non convertiti recanti misure sul traffico nelle città, valutando la possibilità di introdurre incentivi per gli autoveicoli a trazione elettrica e ibrida, accelerando i tempi della catalizzazione del parco auto.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore VELTRI: dato il proprio assenso alla tempistica delineata nello schema di decreto, auspica un grado di controlli sufficiente ad evitare che una normativa così stringente possa risultare disattesa alla stessa stregua di quanto già pare avvenire in materia di amianto; inoltre, segnala l'uso non controllato del benzene nei laboratori chimici delle Università, dove l'esposizione delle giovani generazioni a quantitativi seppur bassi rappresenta un rischio da affrontare e prevenire.

Il senatore SPECCHIA giudica il termine finale contenuto nello schema di decreto conforme a quello previsto dalla legge n. 413 del 1997, ma rileva che i termini intermedi (soprattutto quello riferito al 31 dicembre 1998) appaiono eccessivamente stretti: essi sono frutto di decisione governativa che non trova sostegno nella lettera della legge. Inoltre, è sì vero che lo schema di decreto in titolo dà attuazione con tempestività al comma 4 dell'articolo 4, circa le modalità per l'applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero l'intera rete di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti; è però altrettanto vero che a tale obbligo era strettamente connesso quello del comma 5 del medesimo articolo, sull'aggiornamento delle norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti. Richiede pertanto al Governo notizie circa l'emanazione di questo necessario completamento della normativa attuativa, nonchè dati in merito all'adempimento delle regioni circa la pianificazione connessa alla rete distributiva.

Il senatore MAGGI invita ad un'adeguata considerazione della salute degli addetti alla distribuzione di carburanti, i quali dovrebbero sottoporsi a visite mediche periodiche; quanto ai pericoli per l'intera collettività, connessi ai rischi di avvelenamento o di incendio, essi discendono dalla presenza a ridosso dei centri abitati di ancora troppi impianti di distribuzione di benzina, per cui occorrerebbe che le regioni stilassero i relativi piani con maggiore conformità alle leggi di tutela della salute pubblica e dell'ecosistema.

Il senatore BORTOLOTTO si dichiara soddisfatto della tempestività dello schema di decreto (al quale preannuncia voto favorevole), ricordando che la normativa di liberalizzazione delle licenze opera nel quadro delle prescrizioni comunali, le quali valorizzano il ruolo del sindaco in sede di controllo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CALZOLAIO, il quale dichiara la disponibilità del Governo a valutare le osservazioni ed i sugge-

rimenti emersi dal dibattito: l'urgenza dell'emanazione è legata alla necessità di salute della popolazione e dei soggetti a rischio prioritario rappresentati dai lavoratori del settore; proprio gli operatori interessati hanno contribuito, in sede di consultazione preventiva, alla determinazione dello scadenario contenuto nello schema di decreto, volto a tener conto delle diverse realtà sociali e del loro impatto sul territorio.

Il decreto ministeriale di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 413 del 1997 è in via di predisposizione; quanto all'adeguamento delle stazioni di distribuzione, esso si inserisce nella più ampia problematica della razionalizzazione delle reti distributive: su ciò, così come sullo stato di attuazione della legge (e di normative di analogo impatto sulla produzione e distribuzione, come quella in materia di amianto), dichiara la disponibilità del Governo a riferire in Commissione.

Replica agli intervenuti il relatore CARCARINO, dichiarando la disponibilità a corredare il parere con le osservazioni emerse dal dibattito, in particolare per quanto riguarda la celere emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento delle norme tecniche sui dispositivi di recupero; rileva inoltre che lo schema di decreto all'articolo 3 non precisa che la quota del 40 per cento dell'erogato complessivo di benzine non comprende le stazioni già attrezzate, per cui occorre specificare che con quella norma ci si riferisce soltanto alle stazioni che vanno adeguate.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Carcarino a redigere parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 17.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di applicazione della presente legge al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

17.6

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

17.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale» *con le seguenti:* «le disposizioni di legge, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge, in materia ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di opere».

17.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Art. 18.

Al comma 2, sostituire le parole: «di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera» *con le seguenti:* «di una somma da lire 50 milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile».

18.1

RIZZI

Al comma 2, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La pena prevede inoltre il ripristino della situazione ambientale preesistente a spese del responsabile del danno ambientale».

18.2 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Art. 19.

Sostituire il comma 2 col seguente:

«2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.400 milioni per il 1998 destinati al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge vengono destinati 2.400 milioni all'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente».

19.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni destinati al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, il medesimo finanziamento viene destinato all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

19.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni destinati al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo finanziamento o la quantità residua viene destinato al funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

19.1 (2° Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, terza riga, sostituire: «1997» con «1998».

19.2

IL RELATORE

Al comma 2, quarta riga, sostituire: «1998» con «1999».

19.3

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «agli appositi capitoli» con le seguenti: «alle apposite unità previsionali di base».

19.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

19.7

IL RELATORE

Al comma 4, terza riga, sostituire: «1997-1999» con «1998-2000».

19.4

IL RELATORE

Al comma 4, quarta riga, sostituire: «1997» con «1998».

19.5

IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0014ª)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 giugno 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11 del disegno di legge n. 2625.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 11.1, 11.6 e 11.11.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 11.2/nuovo testo, facendo presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, laddove si prevede che il pubblico ministero, qualora debbano essere raccolte informazioni da parte di un minore, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia. Pertanto, accogliendo tali osservazioni, riformula l'emendamento (11.2/1/nuovo testo) nel senso di prevedere soltanto un comma aggiuntivo all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale che estende tale previsione anche al caso in cui si proceda per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame riguarda un testimone minore degli anni 16. Illustra altresì l'emendamento 11.4.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che l'emendamento 11.3 è stato ritirato dal senatore Centaro. Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 11.5 dei senatori Follieri e Rescaglio. La relatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 11.7 e ritira l'emendamento 11.10. Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 11.8. Il senatore GRECO aggiunge la propria firma e successivamente ritira l'emendamento 11.9.

La relatrice BONFIETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1, 11.5, 11.6 e 11.11. Dichiaro di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 11.2/1/nuovo testo. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.4 e 11.8.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7 e 11.11. Dichiaro di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 11.2/1/nuovo testo. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.8.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 11.1 che risulta approvato, con una modifica meramente tecnica, dopo dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori GRECO e CARUSO Antonino.

Posto ai voti risulta altresì approvato l'emendamento 11.2/1/nuovo testo del senatore Greco, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori CARUSO Antonino, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale e FASSONE.

Posto ai voti, non risulta approvato l'emendamento 11.4. È invece approvato l'emendamento 11.5 dei senatori Follieri e Rescaglio, dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori CARUSO Antonino, SALVATO e FASSONE e una dichiarazione di voto contrario del senatore GRECO. Ugualmente approvato risulta l'emendamento 11.6 del se-

natore Fassone, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GRECO.

La relatrice BONFIETTI, dopo che i senatori CARUSO Antonino, GRECO e CALLEGARO hanno preannunciato il proprio voto contrario, dichiara di ritirare l'emendamento 11.7.

Si apre quindi una breve discussione sui contenuti dell'emendamento 11.8 dei senatori Callegaro e Bosi in cui intervengono i senatori CALLEGARO (che ribadisce l'assoluta necessità della previsione ivi contenuta), del senatore CAMPUS (che sollecita un chiarimento da parte della Relatrice che ha espresso parere contrario), del senatore GRECO (che preannuncia voto favorevole), del senatore FASSONE (che preannuncia voto contrario), del senatore PELLICINI (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale), della senatrice SALVATO (che preannuncia il proprio voto favorevole), della senatrice BERNASCONI (che preannuncia il proprio voto favorevole), del presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che si dichiara favorevole all'emendamento). Il senatore FASSONE propone quindi alcune modifiche all'emendamento 11.8 che sono accolte dal senatore CALLEGARO. Seguono dichiarazioni di voto contrario del senatore FASSONE e favorevoli dei senatori CAMPUS e GRECO. Su tale nuovo testo la relatrice BONFIETTI e il rappresentante del Governo dichiarano di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti risulta quindi approvato l'emendamento 11.8 dei senatori Callegaro e Bosi, dopo una riformulazione tendente a inserire la previsione ivi contenuta dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale (11.8/nuovo testo).

Il senatore FASSONE dichiara quindi di ritirare l'emendamento 11.11, dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori SALVATO e CARUSO Antonino, e dichiarazioni di voto favorevole del presidente MAZZUCA POGGIOLINI e del senatore GRECO.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

La relatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 11.0.2 di analogo tenore dell'emendamento 11.0.100 del senatore Fassone. Su tali emendamenti si apre una breve discussione nel corso della quale intervengono il senatore PELLICINI (che ritiene inutile codificare ciò che è già previsto), il senatore GRECO (che, nel manifestare la propria perplessità, preannuncia la sua astensione), il senatore Antonino CARUSO (che preannuncia il proprio voto favorevole e chiede che le possibilità ivi

previste siano estese anche ai viaggi all'estero), il senatore CAMPUS (che preannuncia il proprio voto favorevole), la senatrice SALVATO (che dichiara la propria perplessità sui contenuti del comma 2). Il rappresentante del Governo esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.0.100 e 11.0.2, di analogo contenuto, suggerendo tuttavia che sia inserita nelle disposizioni ivi contenute la previsione della richiesta dell'autorità giudiziaria.

La relatrice BONFIETTI accoglie tale suggerimento e riformula l'emendamento 11.0.2 nel senso richiesto dal rappresentante del Governo, aggiungendo altresì la possibilità della partecipazione alle iniziative turistiche di cui all'articolo 4 suggeritale dal senatore Antonino CARUSO. (11.0.2/nuovo testo). Intervengono il senatore CALLEGARO che dichiara il proprio voto contrario, la senatrice SALVATO che preannuncia ugualmente voto contrario, il senatore GRECO che propone di votarlo per parti separate, la senatrice BRUNO GANERI che preannuncia voto favorevole, il senatore PELLICINI che si dichiara perplesso sulla formulazione del comma 1.

Posto ai voti per parti separate, è quindi approvato l'emendamento 11.0.2/nuovo testo. L'emendamento 11.0.100 risulta pertanto assorbito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**Art. 11.**

Nell'articolo 11 premettere il seguente comma 1 (e conseguentemente accrescere di un'unità i commi già esistenti):

«1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, quale introdotto dal decreto legislativo 13 febbraio 1998, nella lettera c), dopo le parole "578 comma 1," aggiungere le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"».

11.1

FASSONE

Far precedere il comma 1 dai seguenti commi:

«All'articolo 190-bis, comma 1 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma:

“La stessa disposizione si applica agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni quattordici”.

2. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente articolo:

“359-bis. In ogni stato e grado del procedimento il pubblico ministero, qualora debbano essere raccolte informazioni testimoniali da parte di un minore infraquattordicenne, deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni diversamente raccolte”».

11.2

GRECO

Fare precedere il comma 1 dai seguenti:

1. All'articolo 109-bis, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma: “la stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16”.

11.2/1 (Nuovo testo)

GRECO

Sostituire nell'articolo le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quinquies» con le seguenti: «4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,» ed inserire negli articoli indicati ai commi 1, 2, 3 e 5 dopo le parole: «609-octies» le parole: «609-undecies e 609-duodecies».

11.3

CENTARO

Tra il comma 1 e il comma 2, inserire il seguente:

«All'articolo 394, comma 2 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente:

“Se la richiesta riguarda la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli «600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-qua-ter, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, e il pubblico ministero ritiene che non si debba accogliere, trasmette la richiesta con il suo parere al giudice per le indagini preliminari”».

11.4

GRECO

Sopprimere il comma 4.

11.5

FOLLIERI, RESCAGLIO

Nell'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398 comma 5-bis.».

11.6

FASSONE

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«6. Aggiungere all'articolo 378 del codice penale (*favoreggiamento personale*) “in caso di delitti commessi con l'uso di reti informatiche e telematiche, facendo uso di sistemi di crittografia, costituisce favoreggiamento il rifiuto da parte del soggetto che conosce la chiave di consegnarla agli inquirenti e ciò se l'autore del reato è ignoto”».

11.7

LA RELATRICE

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. Dopo l'articolo 472 del codice di procedura penale si aggiunge l'articolo 472-bis:

“472-bis. Nei reati di cui al 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, si procede all'audizione protetta del minore vittima di reato mediante la presenza di un vetro specchio unidirezionale unitamente ad un impianto citofonico o di videoregistrazione ovvero ogni qual volta ciò non fosse possibile con il sistema della videoconferenza”».

11.8

CALLEGARO, BOSI

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. All'articolo 498 del codice di procedura penale si aggiunge il seguente comma 5: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico o, qualora ciò non sia possibile, con il sistema della videoconferenza».

11.8 (Nuovo testo)

CALLEGARO, BOSI

Aggiungere il seguente comma:

«6. Chiunque incorra nel reato di cui all'articolo 600-bis del codice di procedura penale vede preclusa la possibilità di ricorrere all'articolo 444 del codice di procedura penale».

11.9

SCOPELLITI

Dopo il sesto comma aggiungere il settimo comma:

«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere l'articolo 4-bis: “È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da 500.000 a 5.000.000, chiunque adisca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche».

11.10

LA RELATRICE

Nell'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958, aggiungere il seguente:

“4-bis. Chiunque adesci un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire 5 milioni”».

11.11

FASSONE

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.100

FASSONE

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare "siti" nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonchè partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 4 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare «siti» nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma precedente anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo».

11.0.2 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3077) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997*

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN rileva come l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in titolo rechi disposizioni analoghe a quelle definite nell'ambito di intese concluse con altri Stati in materia culturale. L'Accordo, che riguarda un paese candidato all'adesione all'Unione europea, segue ad un'interessante esperienza di cooperazione culturale tra la città di Tallin, capitale dell'Estonia, e Venezia nonchè allo svolgimento di iniziative concernenti gli scambi culturali ed economici nell'ambito delle quali, in occasione della Fiera di Padova, era presente una rappresentanza della regione estone della Carelia. Il Trattato in esame prevede in particolare degli investimenti per la diffusione della lingua italiana in Estonia, per i quali vengono stanziati 700 milioni all'anno per tre anni, nonchè delle forme di collaborazione fra Italia ed Estonia nell'ambito dei programmi di ricerca europei e internazionali. Figurano inoltre misure concernenti la cooperazione culturale e universitaria nonchè disposizioni volte a impedire l'importazione e l'esportazione di opere d'arte e altri beni culturali.

L'oratore, esprimendo parere favorevole sul disegno di legge in titolo ed auspicando una rapida ratifica dell'Accordo, esprime talune osservazioni che ritiene possano valere anche per l'impostazione di futuri accordi di carattere culturale con altri Paesi europei. In primo luogo l'Accordo non contempla forme di cooperazione decentralizzata, come

quelle dianzi menzionate, che invece potrebbero favorire lo sviluppo di legami culturali. Non sono inoltre previste forme di utilizzo e valorizzazione dell'esperienza acquisita dai soggetti che beneficerebbero delle misure inerenti la promozione della cooperazione e degli scambi scientifici e culturali. In relazione all'articolo 17 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica, potrebbe essere altresì opportuno considerare la possibilità che vi partecipino, eventualmente in qualità di osservatori, i rappresentanti dei due Parlamenti al fine di sostenere il processo di integrazione europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni alla 2^a Commissione: favorevoli con proposte di modifica)
(R144 003, C02^a, 0002^o)

Il relatore BESOSTRI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 94/47/CE, volta ad evitare disparità tra le legislazioni nazionali degli Stati membri in relazione al diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. A tale riguardo l'oratore rileva in primo luogo come nella relazione che accompagna il suddetto provvedimento manchino riferimenti alla disciplina vigente in altri paesi della Comunità i quali sarebbero stati invece utili per valutare come si pongono le disposizioni in esame rispetto al processo di armonizzazione in corso. Considerando che il decreto legislativo si applica anche a contratti che possono riguardare beni non situati in Italia, si pone in particolare l'esigenza di chiarire le disposizioni sulla giurisdizione applicabile onde prevenire eventuali conflitti con la legislazione vigente in altri paesi.

L'oratore rileva altresì che la delega prevista dall'articolo 41 della Legge comunitaria 1995-1997 non contemplava l'ulteriore garanzia posta a tutela dell'acquirente dal comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, nel senso che la fideiussione obbligatoriamente prestata dal venditore non possa comportare per l'acquirente la preventiva escussione del venditore stesso. Al riguardo si potrebbe porre un problema di relazioni tra fideiussori soggetti all'ordinamento italiano e altri fideiussori, impedendo l'esercizio di attività lecite di fideiussione non conformi con la normativa interna.

Il relatore osserva altresì che il decreto legislativo in esame prevede tra gli elementi obbligatori del documento informativo sul bene immobile, che deve essere consegnato dal venditore, gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile

con destinazione turistico-ricettiva senza contemplare, nel caso di applicazione del decreto legislativo a contratti inerenti immobili non situati in Italia, dei riferimenti agli atti equivalenti adottati dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità con i rispettivi ordinamenti. Tale carenza appare di estrema importanza in quanto l'assenza di uno degli elementi di informazione obbligatori garantisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5.

L'oratore sottolinea, infine, come l'articolo 8 non recepisca integralmente l'articolo 7, terzo comma, della direttiva 94/47/CE in quanto disciplina la risoluzione del contratto di concessione di credito senza stabilire le modalità di tale risoluzione. Ad esempio non viene precisato a chi spetti comunicare all'ente creditizio che l'acquirente ha esercitato il diritto di recesso.

Il relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, con le proposte di modifica menzionate, riservandosi di intervenire nella Commissione di merito per esporre le proprie perplessità su altre disposizioni, come quelle inerenti il Foro competente, che non chiariscono se sia competente il giudice del luogo di residenza o quello del luogo di domicilio dell'acquirente.

Il senatore MAGNALBÒ e il presidente BEDIN esprimono apprezzamento per la chiarezza dell'esposizione del relatore e ne condividono le osservazioni.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli e proposte di modifica nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri (Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN rilevando come esso sia il testo risultante dall'unificazione di cinque disegni di legge, approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Il suddetto provvedimento disciplina la definizione delle cosiddette «strade del vino», le attribuzioni che al riguardo vengono riconosciute alle Regioni e agli Enti locali e i relativi aspetti finanziari. Esso, peraltro, risente dell'impostazione che caratterizzava le iniziative legislative assunte nelle precedenti legislature, quando il processo di decentramento in atto a livello europeo e nazionale era meno sentito laddove, sulla base del principio riconosciuto anche a livello comunitario della sussidiarietà, sarebbe stata opportuna una disciplina meno dettagliata, che si limitasse ad estendere alle strade del vino la normativa sull'agriturismo lasciando al Ministero delle politiche agricole la determinazione degli *standard* minimi di qualità per i vini, fissando dei criteri omogenei per l'impostazione della cartellonistica e attribuendo alle Regioni gli altri compiti di natura organizzativa.

L'oratore rileva altresì come l'articolo 3, comma 1, lettera b), preveda la definizione di una cartellonistica omogenea elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea e come l'articolo 6, che disciplina le agevolazioni e i contributi finanziari, preveda che all'attuazione delle iniziative indicate dal disegno di legge suddetto concorrano anche i finanziamenti comunitari. Al riguardo il Presidente relatore osserva l'eccessiva genericità dei suddetti riferimenti ritenendo invece opportuna una maggiore precisione in merito agli eventuali parametri comunitari di riferimento per l'impostazione della cartellonistica e ai contributi dell'Unione europea utilizzabili per le finalità del provvedimento in esame.

Considerando che sarebbe stato preferibile un atto normativo volto a disciplinare nel suo insieme il settore agro-alimentare, includendo anche i percorsi inerenti altri prodotti quali le «strade dell'olio d'oliva» e quelle dei formaggi, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

(3249) Deputati TATTARINI ed altri. – Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale modifica il comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992 al fine di consentire per i vini il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori purchè le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. Tale modifica si rende necessaria poichè attualmente, qualora vengano meno le caratteristiche fondamentali di un prodotto, è possibile declassarlo in senso verticale, fino ad arrivare alla commercializzazione come semplice vino da tavola, ma non è ammessa la sua riclassificazione nell'ambito di un disciplinare inerente un'area geografica più vasta, che includa quella di origine pur essendo caratterizzata da requisiti meno rigorosi. La normativa vigente comporta dei danni per il produttore connessi non solamente al declassamento della campagna in corso ma anche alla perdita di immagine che ne deriva per le campagne successive. Con la nuova disciplina, invece, un vino come il Cartizze del Trevigiano che perdesse nel corso di una campagna le qualità necessarie per essere classificato come tale potrebbe comunque essere riclassificato come Prosecco, anzichè come comune vino da tavola, purchè conservi le caratteristiche corrispondenti ad un disciplinare inerente appunto un territorio più vasto di quello cui si riferisce l'originaria classificazione.

L'oratore rileva altresì come le suddette disposizioni non contrastino con la normativa comunitaria considerando che l'articolo 18 del re-

golamento 823/87/CEE autorizza gli Stati membri a ridefinire le caratteristiche complementari alle quali devono corrispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate e a definire condizioni di produzione eventualmente più rigorose. Lo stesso regolamento, inoltre, disciplina il declassamento ma non contiene riferimenti circa la riclassificazione nell'ambito di una medesima categoria la quale, pertanto, non si dovrebbe ritenere vietata. Il Presidente relatore, pertanto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le finalità cui è volto il disegno di legge illustrato dal Presidente relatore ma ritiene che la formulazione sia poco chiara e di difficile comprensione.

Il presidente relatore BEDIN accoglie l'osservazione formulata dal senatore Magnalbò la quale è coerente con il principio di semplificazione della normativa interna e comunitaria che si va affermando a livello europeo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(3123) MANZI ed altri. - *Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro*

(3189) MULAS ed altri. - *Norme sul telelavoro e il suo sviluppo*
(Parere all'11^a Commissione: favorevole)

Il relatore NAVA illustra congiuntamente i due provvedimenti in titolo sul telelavoro ricordando come la Giunta si sia già pronunciata sul disegno di legge n. 2305, di iniziativa del senatore Cortiana ed altri, concernente la stessa materia. Rilevando come la figura del telelavoratore si collochi in una posizione intermedia fra quella del lavoratore dipendente e quella del lavoratore autonomo l'oratore sottolinea la crescente importanza della materia per l'Europa e l'Occidente anche quale possibile fattore di sviluppo dell'occupazione.

Il disegno di legge n. 3123, in particolare, di iniziativa del senatore Manzi ed altri, prevede un limite di 35 ore settimanali e consente ai lavoratori di un'azienda che ricorra al telelavoro, in sostituzione di attività espletate in precedenza all'interno dei rispettivi stabilimenti, di esercitare volontariamente un'opzione per tale tipo di prestazione salvo avvalersi del diritto di recesso entro sei mesi. Lo stesso disegno di legge riconosce inoltre il diritto alla socialità, prevedendo il periodico rientro del lavoratore nell'azienda, per attività di formazione, di aggiornamento o sindacali, nonché la tutela della riservatezza delle informazioni e dell'inviolabilità del domicilio del telelavoratore. Il provvedimento stanziava altresì 180 miliardi di lire per la costituzione di un Osservatorio nazionale sul telelavoro presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nonché 60 miliardi di lire annue per le spese di funzionamento di detto Osservatorio che, diretto da un Consiglio di saggi composto da sette membri, potrà valersi di sessanta funzionari comandati dai Ministe-

ri di appartenenza e sessanta ricercatori messi a disposizione dalle Università statali. Il provvedimento riserva inoltre il 10 per cento degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo allo sviluppo del telelavoro e prevede la redazione di un piano per la revisione del sistema tariffario delle telecomunicazioni per ridurre i costi di gestione del telelavoro e creare occasioni di occupazione.

Il Parlamento europeo si è soffermato sul tema del telelavoro negli ultimi due anni chiedendo alla Commissione, con la risoluzione dell'11 marzo 1997, di presentare una specifica direttiva che disciplinasse la materia, definendo gli aspetti di previdenza sociale, sanità e sicurezza, tutela della *privacy* e fiscalità e chiedendo altresì alla Commissione di avviare consultazioni sulla materia con l'Organizzazione mondiale del commercio, consapevole delle importanti implicazioni del telelavoro per la realtà economica e occupazionale europea e internazionale. Sotto il profilo del diritto comunitario la materia è attualmente disciplinata dalle direttive 89/391/CEE, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, e 90/270/CEE, sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini. Nell'ambito del quarto Programma quadro della Comunità europea delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico è stata inoltre presentata una proposta di decisione sulle applicazioni telematiche che sottolinea l'importanza del telelavoro per il rilancio dell'occupazione, la crescita della competitività e l'impatto sui servizi pubblici mentre, il 24 luglio 1996, la Commissione europea ha presentato un libro verde sulla dimensione umana nella società dell'informazione che affronta gli aspetti connessi all'esigenza di definire un adeguato quadro di riferimento giuridico e contrattuale.

Considerando che i disegni di legge in titolo non presentano problemi di compatibilità con la normativa comunitaria vigente, il relatore propone di esprimere su di essi un parere favorevole.

Il presidente BEDIN conviene con la proposta del relatore sottolineando l'opportunità di inserire nel parere un riferimento alla citata risoluzione del Parlamento europeo. La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ODIERNA DEL COMITATO PARERI

Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri già convocato al termine della seduta odierna della Giunta per esaminare il disegno di legge n. 3309, recante conversione del decreto legge n. 166 del 1998 sulla proroga del termine per lo svolgimento della gara del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili, è rinviato alle ore 16 ove la 1^a Commissione si sia espressa sui presupposti costituzionali ed i requisiti di legge.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,45.

COMUNCAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0030°)

Il presidente PELLEGRINO informa che, nella riunione dello scorso 26 maggio 1998, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato la costituzione di un Comitato di redazione, composto dai senatori Cò, Follieri e Mantica e dai deputati Corsini, Taradash e Tassone. Il Comitato, che sarà coadiuvato dai consulenti, professori De Lutiis e Ilari, dovrà redigere una proposta di relazione, ancorchè non conclusiva, riferita al periodo 1969-'74, nel quale ebbero luogo le tre grandi stragi impunte: piazza Fontana, piazza della Loggia e Italicus.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR STEFANO SILVESTRI

(Viene introdotto il professor Stefano Silvestri).
(A010 000, B55ª, 0001°)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del professor Stefano Silvestri in relazione alla collaborazione da questi offerta al Ministro dell'interno nel corso dell'attività di organismi di coordinamento politico-tecnico-operativo costituiti durante il sequestro dell'onorevole Aldo Moro.

Il professor SILVESTRI svolge un intervento introduttivo e risponde, quindi, ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI

e DE LUCA Athos e dai deputati TASSONE, FRAGALÀ e TARA-DASH.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il professor Silvestri, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0044^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte (relatore: senatore Roberto Lasagna)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del documento in titolo, e successivamente i commissari avranno alcune settimane a disposizione per valutarlo e procedere alla discussione generale, cui potranno essere connesse eventuali proposte emendative.

Invita il relatore a prendere la parola.

Il senatore Roberto LASAGNA, relatore, ringrazia innanzitutto i consulenti della Commissione, ed in particolare il dottor Cottone, per aver concorso in maniera decisiva alla predisposizione del documento. Precisa che, fra breve, esporrà sinteticamente i punti essenziali ed invita gli uffici di segreteria a fornire ai presenti copia del documento.

Ricorda che la Commissione si è recata il 15 e 16 luglio scorsi in Liguria, in base a segnalazioni pervenute dalle istituzioni locali e dalle associazioni ambientaliste sulla presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività connesse al ciclo dei rifiuti.

La Commissione ha anche avuto conoscenza di un'importante indagine, partita dalla procura di Asti e poi trasferita a quella di La Spezia, riguardante smaltimenti e traffici con implicazione di amministratori locali, funzionari pubblici ed imprenditori. Il rapporto tra le due indagini ed i collegamenti tra le due regioni hanno permesso di inserirle in un unico documento.

In ordine alla regione Liguria, ricorda lo svolgimento e l'esito della missione a Genova e La Spezia, nonché delle audizioni svolte; cita poi la normativa regionale in tema di rifiuti, riferendosi ai rifiuti solidi urbani, a quelli ospedalieri, agli inerti, a quelli speciali e tossico-nocivi.

Premesso che la Liguria è un crocevia di traffici illeciti, enumera i casi relativi alle «navi dei veleni» ed agli interrimenti dei rifiuti presso le aziende produttrici, soffermandosi anche sulle cave e sulle discariche abusive rilevate.

Osserva che dalla rilevazione regionale risultano duecento discariche, per diciannove delle quali è stata richiesta la bonifica e la messa in sicurezza: il quadro complessivo che scaturisce dai piani regionali e dalla realtà riscontrata è di un'accentuata divaricazione tra le previsioni programmatiche e le effettive realizzazioni. Non sembra che le scelte programmatiche siano state ben calibrate, come non sembra che sia stato dato sufficiente impulso alla successiva fase operativa; manca in Liguria, nonostante la diffusione di una certa cultura ambientale, una conoscenza civica adeguata a vincere le resistenze locali che si sono manifestate. È pure debole e poco incisiva l'attività di controllo della regione e degli altri enti preposti.

Ricorda poi le informazioni relative alla discarica di Pitelli, nel comune di La Spezia, nonché le analisi svolte dalle associazioni ambientaliste, le quali hanno ricostruito in maniera articolata le varie attività imprenditoriali legate alla criminalità comune ed organizzata, evidenziando i traffici di rifiuti verso i Paesi del terzo mondo e dell'est europeo.

Precisa che, soprattutto nello smaltimento e nei trasporti, è stata registrata l'infiltrazione di varie organizzazioni criminali, in particolare della 'ndrangheta calabrese; pur riconoscendo l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, rileva che non è stata approntata un'azione che permetta di procedere in modo meno casuale e più incisivo. Registra anche un'eccessiva frammentazione delle competenze investigative e dà atto al Corpo forestale dello Stato di svolgere una preziosa azione nel settore.

In ordine alla regione Piemonte, ricorda che la Commissione vi si è recata il 20 e 21 novembre scorsi, svolgendo in particolare alcuni sopralluoghi a Verbania, Novara, Saluggia ed Asti, con audizioni di soggetti istituzionali, imprenditori, utenti ed associazioni ambientaliste.

Dopo aver citato le normative regionali con il relativo stato di attuazione, si sofferma sugli impianti esistenti in Piemonte, in particolare le discariche dei rifiuti solidi urbani e gli impianti per la raccolta differenziata, con la ripartizione degli ambiti territoriali e di bacino; successivamente sottolinea i siti degli impianti per l'incenerimento, anche con riferimento ai rifiuti ospedalieri ed a quelli contenenti amianto.

Si sofferma in seguito sull'impianto Thermoselect di Verbania, dove viene sperimentata una tecnologia per trasformare i rifiuti solidi urbani in inerti, per lo smaltimento e per la produzione di energia elettrica; fornite alcune notizie sulla rispondenza di tale impianto alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, esprime perplessità sul fatto che tecnologie di altri Paesi europei, nel caso specifico la Germania, trovino accoglienza nel territorio italiano, dimostrando quindi che vige una normativa di protezione ambientale meno rigida che altrove.

Si sofferma poi sui casi riguardanti l'impianto di compostaggio di Novara, il centro dell'ENEA di Saluggia, l'impianto Lafumet di Villastellone nei pressi di Torino, lo stabilimento Interchim di Ciriè e le discariche di Chieri.

Dopo aver citato gli impianti e le problematiche esistenti in Piemonte, esprime un giudizio complessivamente positivo sull'azione di programmazione e sulla cultura ambientale dell'amministrazione regionale: tuttavia, quel territorio appare fortemente compromesso a causa della lentezza dei lavori di bonifica, e si sono registrate numerose gravi irregolarità che hanno prodotto danni irreversibili. Vi sono ritardi e mancanza di incisività nel controllo, con alcune difficoltà di programmazione dovute alle resistenze connesse alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento, senza che vi sia una sufficiente collaborazione del settore imprenditoriale.

Sotto il profilo giudiziario, menziona l'indagine della procura di Novara, che vede implicati amministratori, politici locali ed imprenditori per illeciti connessi alla raccolta, al trasporto, al compostaggio, all'incenerimento ed alla depurazione delle acque; circa la criminalità organizzata, precisa che mancano riscontri certi di infiltrazioni nel ciclo dei rifiuti.

Concludendo sottolinea i risultati degli ultimi anni connessi all'istituzione del Ministero dell'ambiente, rilevando in particolare che appare insufficiente la presenza del Ministero sull'intera tematica legata alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale; preannunzia poi che chiederà nelle prossime settimane l'avvio della bonifica della discarica di Pitelli, prima citata.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il relatore e ribadisce che la discussione sul documento potrà svolgersi nelle prossime settimane.

Dà il benvenuto al deputato Renzo Penna, che entra a far parte della Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che venerdì prossimo, 5 giugno 1998, alle ore 9,30, saranno presentati i risultati di un'indagine avviata nel novembre scorso con i comuni italiani per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, la produzione, la raccolta e lo smaltimento.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fausto Vigevani.

La seduta inizia alle ore 13,15.

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, B31^a, 0009^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver invitato la Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dall'onorevole Silvia Costa, ad un incontro con la Commissione per discutere sulle più significative problematiche attinenti alla condizione della donna nella prospettiva della riforma amministrativa. Propone di fissare per la prossima settimana tale incontro.

Comunica, inoltre, che convocherà nei prossimi giorni i Comitati per il monitoraggio sulla attuazione della riforma amministrativa nei settori dell'agricoltura e del mercato del lavoro.

Conclude annunciando che prossimamente la Commissione procederà ad un'audizione del Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini per discutere sul documento del Governo - richiesto dalla stessa Commissione - che riassume le linee guida da seguire in sede di riordino delle strutture ministeriali previsto dal Capo II della legge n. 59 del 1997. La Commissione potrebbe, così, pronunciarsi in linea di massima sulla impostazione unitaria che il Governo intende adottare per tale riordino.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139 b 00, B31^a, 0014^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 2 giugno.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta precedente la Commissione si è pronunciata sui primi sedici emendamenti e che il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, ha espresso il parere anche sui restanti.

Su richiesta del relatore, concorde la Commissione, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI accantona gli emendamenti da 17 a 29, di analogo contenuto.

La Commissione passa, pertanto, ad esaminare gli emendamenti successivi.

Il senatore Renzo GUBERT ritira, su invito del relatore, i suoi emendamenti 30 e 31.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 32.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Li Calzi 33 per assenza del presentatore.

Relativamente agli emendamenti Bonato 34, Bonato 34-*bis*, Magnalbò 35 e Marchetti 36 la Commissione, il relatore ne propone la seguente riformulazione da inserire nelle premesse: «rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possono trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo».

Il deputato Franco BONATO esprime perplessità sul totale recepimento dei suoi emendamenti nella riformulazione proposta dal relatore. Insiste, pertanto, per la relativa votazione.

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente l'opportunità di garantire la certezza della riammissione nei ruoli dell'amministrazione finanziaria del personale in esubero in luogo della mera facoltà attualmente prevista dallo schema di decreto legislativo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, fa presente che già il testo del parere in merito all'articolo 4 recepisce l'accordo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La riformulazione proposta mira a far sì che le garanzie a tutela dei lavoratori trovino compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa notare che l'approvazione dell'emendamento Marchetti 36 determinerebbe una situazione paradossale. Nel caso – che è realistico supporre – in cui non fosse possibile riammettere nei ruoli dell'amministrazione finanziaria tutto il personale in esubero con la regola del soprannumero, bisognerebbe individuare la regola che presieda alla mobilità assunto che il trattamento economico è comunque garantito. Fa presente che sarebbe opportuno assecondare la garanzia del trattamento economico con la ricerca di un posto di lavoro nell'ambito delle regole di contrattazione e di realtà territoriali tutelate. In caso contrario mancherebbe la strumentazione normativa adeguata.

Il deputato Franco BONATO fa presente che occorre collegare l'emendamento 36 con l'emendamento 34 che riforma le regole della mobilità all'interno della provincia, come già previsto dal testo del Senato. L'approvazione dell'emendamento 34 permetterebbe pertanto di superare le obiezioni sollevate dal Sottosegretario.

Insistendo i presentatori per la votazione, la Commissione respinge gli emendamenti Bonato 34, Bonato 34-*bis* e Magnalbò 35.

Il deputato Franco BONATO ritira l'emendamento Marchetti 36, del quale è cofirmatario, a seguito della reiezione del suo emendamento 34, al fine di evitare quanto prospettato dal Sottosegretario.

La Commissione approva, pertanto, la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Carrara 37.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Li Calzi 38 e Li Calzi 39, per assenza del presentatore.

Illustrando il suo emendamento 40 – sul quale il relatore esprime parere contrario –, il deputato Nuccio CARRARA ricorda che il monopolio può essere previsto solo in capo allo Stato o ad un ente pubblico, ma non ne può essere riconosciuta la titolarità ad una società per azioni, pena la violazione delle disposizioni costituzionali e comunitarie. A tale proposito fa presente l'opportunità di chiarire nel provvedimento quale sia la sorte della titolarità del monopolio, a seguito della trasformazione della stessa AAMS in ente prima e in società per azioni dopo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva a tal proposito che la trasformazione dell'AAMS in ente prima e in società per

azioni dopo non necessariamente comporta anche il trasferimento del monopolio.

Fa, inoltre, notare che la soppressione del comma 6 dell'articolo 1, come proposta dall'onorevole Carrara nel suo emendamento 40, avrebbe solamente l'effetto di eliminare l'obbligo di trasformazione dell'ente in società per azioni.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che l'emendamento nasce dalla esigenza di riflettere su un aspetto anomalo – quale il passaggio dallo Stato ad una società per azioni del regime monopolistico – al fine di chiarirlo. Aggiunge che il Parlamento ha il diritto di conoscere la sorte del regime di monopolio a seguito della trasformazione dell'AAMS per verificare se sotto tale profilo il Governo si è mantenuto nell'ambito della delega.

Chiede, pertanto, un chiarimento al Governo.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI si associa alle considerazioni del Presidente Vincenzo Cerulli Irelli che, a suo avviso, giustificano il parere contrario del relatore.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa notare che lo schema di decreto legislativo prevede la possibilità di trasformare l'ente in più società per azioni, non necessariamente in una sola società. Si domanda se tale previsione sia sufficiente a limitare il rischio del trasferimento del regime monopolistico dallo Stato alla società per azioni.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa presente che il provvedimento del Governo non mette in discussione la normativa vigente.

Il senatore Ettore ROTELLI, dopo aver rilevato che il provvedimento del Governo avrebbe l'efficacia formale per incidere sulla normativa vigente, invita la Commissione a valutare l'opportunità di lasciare alla interpretazione della giurisprudenza la sorte del regime monopolistico attualmente riservato allo Stato dalla legge 17 luglio 1942, n. 907. Si domanda se non sia il caso che il Governo chiarisca in sede normativa tale questione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita a tener presente che il provvedimento in esame procede solo alla trasformazione dell'AAMS in ente prima e in società per azioni dopo. Osserva che in questa fase di trasformazione della struttura le attribuzioni restano alla società per azioni, peraltro interamente posseduta dallo Stato. Fa notare che se la Commissione approvasse l'emendamento Carrara 40, entrerebbe in un ordine di problemi, quali il regime di monopoli, che si pone al di fuori dall'ambito della legge delega n. 59 del 1997. Conclude rilevando che sicuramente la società per azione dovrà essere collocata sul mercato e nel rispetto della normativa vigente, ma si tratta di una fase successiva alla attuale fase di trasformazione solo per la quale sussiste la delega della legge n. 59 del 1997.

Il deputato Nuccio CARRARA, pur concordando sulla considerazione che la legge delega n. 59 consente solo la trasformazione dell'AAMS, fa presente che tale amministrazione anche se trasformata continuerà ad occuparsi della produzione del tabacco, attualmente riservata allo Stato dalla già citata legge del 1942 che prevede anche sanzioni generali. Non si può pertanto ignorare che l'ente prima e la società per azioni dopo produrranno tabacco: si rischia di interferire così in un settore oggi riservato allo Stato e che – a seguito della trasformazione disposta con il decreto legislativo – gli viene sottratto senza che la legge delega n. 59 preveda alcunchè sul punto.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto del dibattito, invita il deputato Carrara a ritirare il suo emendamento 40, e propone di inserire nel parere, tra le premesse, il seguente punto: «rilevata la necessità che il Governo verifichi l'impatto che la trasformazione dell'ente in società per azioni può avere relativamente al regime di monopolio legale tuttora esistente per alcune delle attività da attribuire all'ente stesso, anche ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti o iniziative legislative».

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 40 e la Commissione approva la riformulazione proposta.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 41, il relatore ne propone una riformulazione da inserire nelle premesse dal seguente tenore: «sotto il profilo procedurale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Concorde il presentatore, la Commissione la approva.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 42.

Illustrando il suo emendamento 43, il senatore Renzo GUBERT rileva l'inopportunità di determinazioni concernenti programmi generali e processi di ristrutturazione che si esauriscano in un'attività *una tantum*. Propone, pertanto, che il termine previsto all'articolo 2, comma 2, riguardi solo le prime determinazioni.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto della richiesta del senatore Gubert, propone di inserire nel parere, al punto d) la seguente espressione: «resta ferma la possibilità di avvalersi della medesima procedura per l'eventuale adozione di ulteriori determinazioni sulla stessa materia».

La Commissione approva tale proposta.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti da 17 a 29 precedentemente accantonati e relativi alla rappresentanza dei tabaccai e di altre categorie all'interno del Comitato consultivo.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che il testo del Governo non tiene in considerazione le disposizioni in materia di rappresentanti dei tabaccai contenute nel testo del disegno di legge approvato dal Senato. Ritiene opportuno richiamarlo.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE ricorda che il testo approvato dal Senato prevedeva non solo la rappresentanza dei tabaccai, ma anche quella dei gestori di magazzino.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI precisando che non vi è alcuna ostilità del Governo nei confronti dei rappresentanti di tabaccai e di altre categorie, precisa che il Comitato ha compiti relativi al processo di ristrutturazione che riguarda esclusivamente la produzione e la commercializzazione del prodotto. Tale Comitato è chiamato a verificare gli insediamenti produttivi e l'organizzazione commerciale; pertanto problemi potrebbero sorgere per i lavoratori dipendenti ed i gestori di magazzini il cui numero (circa 600) è significativo di una struttura che merita attenzione. Osserva che una composizione del Comitato che preveda la presenza paritetica di tutte le categorie interessate avrebbe come conseguenza la formazione di un Comitato così numeroso da non essere efficiente. Tuttavia fa presente che se la Commissione dovesse ritenere opportuno integrare la composizione del Comitato con altri rappresentanti, il Governo ne prenderà atto. Ritiene però doveroso far notare che si verificasse tale ipotesi verrebbe meno la funzionalità del Comitato visto che ciascun soggetto cercherà di gestire in modo diretto i problemi che nascono dai processi di ristrutturazione. Tale situazione rischia di far perdere il senso del Comitato che nasce dall'esigenza di portare all'interno di tali enti, in futuro società per azioni un sistema di regolazione delle relazioni sindacali che, fatto salvo il potere autonomo di contrattazione, si integra con forme di consultazione relative alle strategie di ristrutturazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di mantenere la stesura del testo del Governo prevedendo, in aggiunta, che il Comitato o il Ministro sentano le altre categorie interessate. In tal modo queste ultime, pur non entrando a far parte del Comitato, avrebbero la possibilità di far presente le proprie esigenze.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO condividendo le considerazioni del Sottosegretario, si dichiara contraria alla integrazione della composizione del Comitato ritenendo verosimile che da tale integrazione discenda una inefficienza dello stesso. Considerando poi che il Comitato è chiamato ad esprimere un parere sul piano di ristrutturazione si domanda cosa possa succedere nel caso in cui il Comitato non dia il parere potendo verificarsi divieti incrociati. Chiede pertanto al Governo

di chiarire la natura dell'attività consultiva del Comitato. Quanto poi alla proposta del Presidente di prevedere una previa consultazione delle categorie interessate, la ritiene accoglibile. Si domanda se sia opportuno che la Commissione indichi al Ministro le categorie da ascoltare.

Il deputato Nuccio CARRARA pur apprezzando le considerazioni del Sottosegretario, invita la Commissione ad accogliere le deliberazioni del Senato sulla rappresentanza dei tabaccai in seno al Comitato, per un fondamentale principio di correttezza istituzionale.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE si associa alle considerazioni del deputato Carrara. Rilevando l'opportunità di un accoglimento della deliberazione del Senato, fa presente che l'articolo 2, comma 2, del provvedimento prevede che le determinazioni relative al processo di ristrutturazione siano adottate «sentito» il Comitato consultivo paritetico. Ritiene pertanto necessario garantire anche ai rappresentanti dei tabaccai la possibilità di essere ascoltati.

Il senatore Armin PINGGERA fa presente l'opportunità di consentire ai tabaccai di far conoscere le proprie istanze in seno al Comitato, visti anche l'elevato numero degli stessi (circa sessantamila) e i problemi che dal provvedimento potrebbero sorgere per tale categoria.

Il senatore Ettore ROTELLI richiamando le considerazioni del Sottosegretario sul rischio di un rapporto diretto dei vari rappresentanti delle categorie con l'Ento, fa presente che se le categorie non si sentissero rappresentate, agirebbero direttamente a prescindere dal loro inserimento nella composizione del Comitato. Risulta pertanto preferibile prevederne la rappresentanza all'interno dello stesso Comitato.

Il senatore Paolo GIARETTA fa presente che il Comitato nasce dall'equilibrio tra le esigenze delle organizzazioni sindacali e l'esigenza di assicurare il processo di riforma. Pur ritenendo fondate le osservazioni del Sottosegretario propone di recepire nel testo la deliberazione del Senato pur con la consapevolezza delle difficoltà che nasceranno da una allargamento della composizione del Comitato.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa notare che il provvedimento in esame non incide sulla categoria dei tabaccai per i quali potranno sorgere problemi solo qualora si dovesse mettere in discussione il monopolio nella distribuzione del tabacco.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prendendo atto delle richieste da più parti avanzate in tal senso, propone di prevedere nel parere un rinvio al testo del Senato in merito alla rappresentanza dei tabaccai.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, propone pertanto di inserire nel parere tra le condizioni il seguente punto: la composizione del Co-

mitato consultivo di cui all'articolo 2, comma 2, sia integrata sulla base della disposizione contenuta nel testo del disegno di legge approvato dal Senato.

La Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Nuccio CARRARA, richiamando la questione sollevata nella seduta di ieri, ricorda che l'Ente Tabacchi Italiani avvierà la sua attività solo alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, mentre il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto entra in vigore alla data di pubblicazione del decreto. Fa presente che, nelle more della istituzione dell'ente, l'AAMS potrebbe dare in concessione attività e servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. Rileva l'opportunità di coordinare il comma 7 con il comma 2 dello stesso articolo 1, chiarendo nel parere che solo dall'istituzione dell'ente, e quindi, dall'insediamento del consiglio di amministrazione dello stesso, l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato può procedere alla concessione di attività e servizi di natura industriale e commerciale relativi esclusivamente all'esercizio del lotto e delle lotterie. Chiede, pertanto, che si inserisca tale chiarimento nel parere.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto della richiesta del deputato Carrara, propone di inserire al termine della condizione 2 del parere la seguente espressione: «all'articolo 1, comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: “la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di avvio dell'attività dell'ente”».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul parere nel suo complesso, ravvisa nel provvedimento un eccesso di delega sotto tre profili. In primo luogo, se il Parlamento avesse inteso davvero conferire sulla materia in esame la delega al Governo, non si capirebbe il motivo per cui la questione dei Monopoli di Stato sia stata inizialmente esaminata utilizzando le vie ordinarie e non il percorso delineato dalla legge n. 59, peraltro già vigente. In secondo luogo, fa presente che la riforma delle amministrazioni autonome, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 della legge n. 59, ha un senso se finalizzata al riordino della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. A tal proposito, osserva che il provvedimento in esame non è strumentale all'obiettivo della riorganizzazione dei Ministeri suddetti. In terzo luogo, rileva che all'articolo 11, lettera *b*), gli enti ivi contemplati sono enti che operano nella promozione e non enti che producono, come accade per l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Preannuncia, pertanto, voto contrario sul parere del relatore.

Il deputato Franco BONATO, rilevando la diversa stesura del testo del Governo rispetto al testo approvato dal Senato, dichiara a nome del gruppo di astenersi dal voto.

Il deputato Nuccio CARRARA preannuncia voto contrario, ritenendo che nel provvedimento sia ravvisabile un eccesso di delega.

Dopo le dichiarazioni di voto finali, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione

1. esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani;

2. rilevato che l'esigenza di una riforma dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato appare indifferibile, in considerazione delle condizioni in cui versa la medesima amministrazione sotto il profilo della efficienza e della capacità di competere con la concorrenza, soprattutto per quanto concerne l'attività di lavorazione dei tabacchi;

3. considerato che a tal fine appare indispensabile, come peraltro ha sottolineato la stessa Corte dei conti, provvedere ad un recupero di competitività da perseguire in primo luogo mediante l'adozione di logiche di gestione manageriali e la trasformazione della struttura amministrativa;

4. tenuto conto che la riforma deve avvenire in termini tali da evitare di disperdere risorse ed esperienze che possono essere più proficuamente utilizzate, e che a tal fine si deve procedere in modo da mantenere la localizzazione delle manifatture di più antica tradizione;

5. considerato altresì che l'istituzione dell'ETI nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità;

6. preso atto di alcune difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia e del fatto che non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la situazione della medesima amministrazione richiede;

7. rilevato che la suddetta necessità ha indotto il Governo ad avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome;

8. considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare quindi giustificato da effettive esigenze, e conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

9. rilevato che il testo dello schema di decreto legislativo prospetta una organica riforma che è diretta a promuovere un complesso processo di ristrutturazione da cui derivano numerose implicazioni di ordine giuridico, economico-patrimoniale e in materia di trattamento del personale, in termini tali da evitare ingiuste penalizzazioni e cercando di conciliare l'obiettivo di una incisiva azione di recupero di efficienza con la previsione di alcune misure a tutela dei lavoratori dipendenti;

10. valutata positivamente la preferenza accordata per un collocamento sul mercato della e delle Spa derivante dalla trasformazione che favorisca l'azionariato diffuso, peraltro, sotto il profilo procedurale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

11. rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possano trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo;

12. rilevata la necessità che il Governo verifichi l'impatto che la trasformazione dell'Ente in Spa può avere relativamente al regime di monopolio legale tuttora esistente per alcune delle attività da attribuire all'Ente stesso, anche ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti o iniziative legislative;

13. rilevata l'opportunità di fissare un termine entro il quale la Commissione di cui all'articolo 3, comma 4, è chiamata a completare la procedura di trasferimento delle risorse necessarie per consentire all'Ente tabacchi di iniziare a svolgere le sue funzioni, al fine di individuare una data certa per l'insediamento del Consiglio di amministrazione e quindi per l'effettivo avvio dell'operatività dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito il sollecito avvio dell'attività dell'Ente Tabacchi Italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3;

2) siano coordinate le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 1, con particolare riferimento alle attività commerciali, allo scopo di evitare eventuali equivoci e dubbi in sede interpretativa riguardo alle attività attribuite all'Ente e a quelle che restano in capo all'AAMS, sottolineando che le attività attribuite all'Ente sono esclusivamente quelle relative alla produzione industriale del tabacco e del sale; conseguentemente, all'articolo 1, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di avvio dell'attività dell'Ente»;

3) al medesimo comma 2 dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 5

sono adottate disposizioni per la regolamentazione dell'attività di controllo e vigilanza da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati.»;

4) al comma 6 dell'articolo 1 si sostituiscano le parole da «entra in vigore» fino a «articolo 2» con le seguenti: «insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio»;

5) inserire dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 1: «alle quali sono trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'Ente.»;

6) la composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 2, comma 2, sia integrata sulla base della disposizione contenuta nel testo del disegno di legge approvato dal Senato;

7) all'articolo 3, comma 4, si forniscano elementi quanto alla composizione della commissione straordinaria che il Ministro delle finanze deve nominare ai fini dell'ordinato trasferimento delle risorse all'ETI, e si stabilisca in sei mesi il termine massimo entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori;

8) all'articolo 4 siano meglio coordinate le disposizioni di cui ai commi 4 e 5; a tal fine al comma 5 dopo le parole «si applicano le disposizioni» inserire le seguenti: «richiamate nel comma precedente e quelle»;

9) al medesimo articolo 4, comma 4, si precisi che il personale risultante in esubero può essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni in soprannumero, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 437 del 1996 convertito dalla legge n. 556 del 1996, e nell'ultimo periodo si stabilisca che al medesimo personale deve essere riconosciuta, oltre che la posizione economica, anche l'anzianità che avrebbe conseguito se non fosse transitato nell'ente o nelle società;

10) l'articolo 5 sia riformulato nei seguenti termini: «Con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento contenente disposizioni di attuazione delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legislativo.»;

e con le seguenti osservazioni:

a) siano indicate più precisamente le disposizioni del codice civile richiamate al comma 3 dell'articolo 1, in base alle quali sarebbe disciplinata l'attività dell'ETI;

b) sia riformulato il comma 6 dell'articolo 1 in modo da precisare che l'obbligo di trasmettere al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, si riferisce ad un atto del Governo qual è lo schema di delibera del Consiglio dei Ministri, e non alla eventuale deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ETI; decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, il Consiglio dei Ministri ha facoltà di adottare la delibera;

c) sia precisato che le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, si conformano alla normativa vigente in materia di tutela del

consumatore e della concorrenza e si garantisca che le società concessionarie siano in possesso di adeguati requisiti finanziari;

d) all'articolo 2, comma 2, si precisi che il termine di un anno dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione si riferisce al periodo entro il quale debbono essere adottate le determinazioni riguardanti i programmi e i processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni; resta ferma la possibilità di avvalersi della medesima procedura per l'eventuale adozione di ulteriori determinazioni sulla stessa materia;

e) all'articolo 3, si introduca una disposizione di carattere tributario, conformemente a quanto affermato nella rubrica del medesimo articolo, finalizzata a garantire il regime di neutralità fiscale per le operazioni relative alla istituzione dell'ETI.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

83^a Seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale
(Parere su emendamenti alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI dà conto degli emendamenti 5.1 e 7.1, trasmessi dalla Commissione di merito. Al riguardo, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 14.40, riprende alle ore 14.50.

(3249) Deputati TATTARINI ed altri - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, salvo accertare se le disposizioni in esame sono pienamente compatibili con la normativa europea.

Il senatore BESOSTRI assicura che tale verifica è stata già compiuta, con esito positivo, da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Concorde il RELATORE, si conviene di pronunciare un parere favorevole.

(3246) *Disciplina delle «strade di vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone, Peretti; Malagnino ed altri

(570) UCCHIELLI - *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri - *Disciplina delle «strade del vino italiano»*.

(Parere alla 9ª Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che ritiene incompatibile con la competenza legislativa primaria propria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano: in proposito, è pertanto necessaria una esplicita clausola di salvaguardia e risulta comunque illegittimo il comma 6 dell'articolo 2.

Aggiunge che l'articolo 6 contempla una serie di funzioni ormai proprie delle regioni ai sensi del decreto legislativo n.112 del 1998.

Il senatore ROTELLI ritiene che il profilo di compatibilità costituzionale evocato dal relatore sia rilevante anche per le regioni a statuto ordinario: si tratta infatti di materie di competenza regionale, in cui la legge statale dovrebbe comunque limitarsi a enunciazioni di principio, mentre il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati reca una normativa di dettaglio, eccessiva nella forma e nella sostanza. L'articolo 3, in particolare, appare in aperto contrasto con un principio elementare di autonomia regionale. Quanto all'articolo 6, il turismo è un settore di competenza regionale. Egli ritiene necessario esprimere un parere contrario, eventualmente in sede plenaria.

Il presidente ANDREOLLI condivide le valutazioni critiche formulate sia dal relatore che dal senatore Rotelli, che giustificano a suo avviso la formulazione immediata di un parere contrario.

Il senatore BESOSTRI reputa preferibile rimettere l'esame dei disegni di legge alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
senatore Giancarlo ZILIO

*Interviene il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari,
dottor Pierluigi Camilli.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta
precedente).*

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE
(A008 000, B61^a, 0004^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO informa che il Presidente della Commissione plenaria, onorevole Francesco Storace, gli ha comunicato di aver chiamato a far parte della Sottocommissione il deputato Alberto Gagliardi, in sostituzione del collega Marco Taradash, il quale, dimessosi dalla Commissione, ha conseguentemente cessato di far parte anche dell'organismo derivato.

Il Presidente della Commissione plenaria gli ha comunicato altresì di aver chiamato a far parte della Sottocommissione il deputato Maurizio Balocchi, in sostituzione del collega Roberto Faustinelli, parimenti dimessosi dalla Commissione.

Rivolge ai due colleghi il benvenuto di tutta la Sottocommissione, ed il migliore augurio di buon lavoro.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A007 000, B61^a, 0003^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO comunica che in data 21 maggio scorso è pervenuto alla Sottocommissione il calendario delle trasmissioni televisive e radiofoniche dell'Accesso regionale predisposto dal CORERAT della Liguria, in relazione rispettivamente al mese di giugno e al secondo e terzo trimestre 1998.

In data 28 maggio 1998 è inoltre pervenuto alla Sottocommissione il calendario delle trasmissioni radiofoniche dell'Accesso regionale, predisposto dal CORERAT della regione Friuli-Venezia Giulia, per il terzo trimestre 1998.

Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, tali piani diventano esecutivi se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Non essendovi osservazioni, ritiene pertanto che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO(A007 000, B61^a, 0003^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO comunica che, dopo la seduta del 18 marzo scorso, nella quale è stato approvato il primo ciclo di trasmissioni dell'Accesso, sono pervenute 14 ulteriori domande, riconducibili a sei soggetti distinti. Il calendario approvato nell'ultima seduta dalla Sottocommissione prevede trasmissioni fino al 2 dicembre 1998, con un'interruzione dall'11 luglio al 4 ottobre. La Sottocommissione deve quindi valutare se rinviare tutte le nuove domande alla programmazione successiva al 2 dicembre, ovvero se utilizzare in parte gli spazi dell'interruzione per evadere almeno alcune di esse.

Propone pertanto che la Sottocommissione disponga l'inserimento nel calendario dell'Accesso in corso, nella settimana da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, sulla Rete Uno, alle ore 9,30 circa, dopo la trasmissione «Unomattina» delle seguenti trasmissioni:

n. 3963, in materia di tutela degli anziani, presentata dall'Associazione «Telefono Rosa»;

n. 3965, in materia di prevenzione della pedofilia, parimenti presentata dall'Associazione «Telefono Rosa»;

n. 3957, relativa all'Università per la terza età, presentato dall'Associazione «AUSER».

Resta nella disponibilità della Rai l'individuazione delle giornate nelle quali collocare le trasmissioni indicate, entro i limiti sopra

definiti. Resta inoltre inteso che le restanti domande sono rinviate, per il loro esame, ad una seduta successiva.

La Sottocommissione approva, con deliberazioni separate per ciascuna delle domande ammesse alla programmazione.

Il senatore Stefano SEMENZATO auspica che l'esame delle domande ancora in attesa di definizione sia compiuto sollecitamente. Rileva infatti alcuni profili di carattere generale, desumibili dalla programmazione sinora attuata, che comporterebbero la necessità di una definizione puntuale da parte della Commissione, in particolare per quanto concerne la valutazione da dare ai frequenti casi di pluralità di domande, riferite a trasmissioni diverse, ma presentate dal medesimo richiedente.

RELAZIONE DELLA RAI SULL'ANDAMENTO DELLE TRASMISSIONI DELL'ACCESSO

MODIFICA DEL CALENDARIO DELLE TRASMISSIONI, ED INSERIMENTO DI UNA TRASMISSIONE CHE ILLUSTRÌ LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO

(A007 000, B61^a, 0003^o)

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, ricorda che il 4 maggio scorso è iniziato il nuovo ciclo dei programmi dell'Accesso, il quale prevede lo svolgimento di 93 trasmissioni, sulla base di richieste avanzate da 48 organismi richiedenti. La programmazione è curata dalla testata Tribune e Servizi parlamentari, alla quale sono addetti due programmisti-registi a tempo determinato, un impiegato, un assistente ai programmi Rai, un assistente ai programmi e un montatore a tempo determinato. Essa si svolge in conformità delle disposizioni della Sottocommissione per l'Accesso, la quale ha conferito alla Rai ampie possibilità di determinare, nei limiti di legge e di regolamento, la formula delle trasmissioni.

In attuazione di tale facoltà, sono state individuate due tipologie di trasmissione. La prima prevede un'intervista in studio degli ospiti indicati dalle associazioni su argomenti concordati, condotta da un giornalista della testata. La seconda prevede, col consenso del richiedente, la realizzazione in esterno di servizi «girati» in luoghi connessi all'argomento da trattare. Quest'ultima tipologia, in particolare, ha consentito di realizzare dei veri e propri piccoli *reportage* risultati di grande soddisfazione per l'Azienda che li ha predisposti, di notevole interesse anche in termini di *audience*. Oltre il 98 per cento di essi ha optato per queste nuove formule, e in un solo caso l'accedente ha richiesto – come la legge consente – un'integrale autogestione del programma.

La collaborazione delle associazioni richiedenti è stata importante anche per poter mantenere alcuni *standard* tecnici, a beneficio della qualità complessiva delle trasmissioni. Per esempio, i filmati prodotti in proprio dalle organizzazioni richiedenti sono stati trasmessi soltanto se

disponibili nel «formato» beta, escludendo la trasmissione di videocassette VHS, che comportano una minore qualità della trasmissione.

I risultati in termini di ascolto sono stati molto lusinghieri, anche se si deve rilevare che il pubblico varia notevolmente in rapporto agli argomenti di volta in volta proposti da ciascuna associazione. L'ascolto medio delle prime quattro settimane è stato pari a 640 mila telespettatori, con una punta massima di 832 mila: lo *share* medio è stato del 28 per cento, con un massimo sino al 32 per cento.

Rispondendo ad un quesito del senatore Stefano SEMENZATO, il dottor Pierluigi CAMILLI nota quindi che nei palinsesti precedenti lo *share* non era mai stato superiore al 19 - 20 per cento, equivalente ad una media di ascoltatori oscillante tra le tre e le quattrocentomila unità. Il confronto con il passato, tuttavia, non può avere che un significato assai relativo, in quanto le ultime trasmissioni avevano avuto luogo nel 1995, e scontavano una collocazione mobile all'interno del palinsesto, rispetto alla previsione attuale, che comporta un appuntamento fisso quotidiano, dalla trasmissione «Unomattina».

Il gradimento è risultato inoltre proporzionale alle realtà rappresentate dai richiedenti, dal momento che le punte di minore ascolto si sono riscontrate in riferimento a quelle organizzazioni che rappresentano realtà assai piccole. Per alcune di esse si è talvolta avuta l'impressione di una eccessiva autoreferenzialità, e, ovviamente senza entrare nel merito delle valutazioni dell'organo politico, ritiene che questo sia un problema del quale la Sottocommissione dovrebbe trovare il modo di farsi carico, in particolare tenendo conto che tali associazioni sembrano dimostrare la tendenza a presentare molte richieste di accesso. Dalla programmazione già effettuata, si è rilevato che alcune associazioni, pur beneficiando di un consistente numero di spazi, fanno registrare ascolti «medi», mentre altre hanno potuto far registrare maggiore interesse anche con un solo «passaggio» in video.

Il Presidente Giancarlo ZILIO si compiace del buon esito sinora dimostrato dalla programmazione dell'Accesso, dovuto non solo alla già nota professionalità della Rai, ma anche alla disponibilità ad investire impegno e risorse su tali trasmissioni, oggi indubbiamente dimostrata dall'Azienda.

Per questo motivo ritiene particolarmente importante incrementare l'attività di promozione dei programmi dell'Accesso, e con tali finalità illustra alla Sottocommissione una proposta consistente nel trasmettere, nella giornata di venerdì 12 giugno 1998, negli spazi propri dell'Accesso, un programma al quale interverrebbe nella sua qualità di Presidente della Sottocommissione, eventualmente con la presenza di due colleghi, scelti in modo da rappresentare la maggioranza e l'opposizione nonché la Camera ed il Senato, nella quale illustrare le finalità dell'Accesso e le formalità occorrenti per prendere parte alle relative trasmissioni.

La Sottocommissione approva, dando mandato alla Rai di effettuare la relativa registrazione e di procedere alle necessarie variazioni nel calendario.

Il Presidente Giancarlo ZILIO, rispondendo ad un quesito del senatore Stefano SEMENZATO, fa presente che sono sinora pervenute alla Commissione circa dodici richieste di accesso radiofonico, che saranno oggetto di definizione in una prossima seduta, e risponde successivamente ad un quesito del senatore Francesco PONTONE.

Dopo che il senatore Giorgio COSTA ha sottolineato l'opportunità di stimolare i soggetti che potrebbero presentare nuove domande, il senatore Stefano SEMENZATO fa presente che la trasmissione di promozione ora deliberata dovrebbe contenere un'ampia parte di videografica, e potrebbe anche essere registrata con la presenza del solo Presidente della Sottocommissione.

ESAME DI UNA BOZZA DI PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PLENARIA

(A007 000, B61^a, 0003^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO comunica di avere redatto, con la collaborazione del collega Antonio Falomi, una bozza di nuovo regolamento per l'Accesso radiotelevisivo. Il regolamento attuale, che risale al 1976, e che è stato oggetto di modifiche solo parziali, risulta oramai per più versi non adeguato al nuovo ruolo dei programmi dell'Accesso, che si evidenzia anche dal dibattito condotto nella seduta di oggi. Per tale ragione presenta alla Sottocommissione il testo, dotato di una relazione illustrativa, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna: ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno della Commissione plenaria, esso, se fatto proprio dalla Sottocommissione, varrà quale proposta per l'organismo plenario, competente per la sua approvazione definitiva. Rinvia pertanto ad altra seduta l'esame della proposta di regolamento.

La seduta termina alle ore 15,10.

BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

CONSIDERAZIONI GENERALI. – La presente proposta rappresenta un contributo per l'adeguamento delle norme interne che disciplinano l'Accesso radiotelevisivo, oggi contenute in un Regolamento approvato dalla Commissione nel 1976, e mai modificato, se non in alcune norme di dettaglio.

Nei ventidue anni di vigenza del vecchio testo, la situazione della funzione dell'Accesso è mutata in maniera radicale. Con la legge 14 aprile 1975, n. 103, che ha introdotto questo istituto, si era inteso garantire uno spazio radiotelevisivo a tutte quelle componenti sociali e politiche che erano rimaste fuori dall'indirizzo prevalente della programmazione radiotelevisiva, sino a quel momento sostanzialmente espresso dalle forze della maggioranza di governo. Questa esigenza si è oggi affievolita per le formazioni politiche grandi e medie, e per quelle che presentano contenuti qualificabili come politici in senso stretto, le quali hanno trovato differenti modi di rappresentare e veicolare le proprie idee, e pertanto hanno avuto sempre meno bisogno di ricorrere agli spazi «garantiti» rappresentati dalle trasmissioni dell'Accesso.

Tali spazi sono stati quindi, oramai da tempo, progressivamente utilizzati per l'espressione di opinioni e di voci che solo in senso lato possono essere qualificate come «politiche». Tra di esse prevalgono – e non hanno minor titolo rispetto alle altre – le voci che si riferiscono ad altri profili di rilevanza sociale: si tratta di organizzazioni, generalmente di piccole e medie dimensioni, che possono offrire un contributo al dialogo democratico nei campi della cultura, dell'ambiente, della religione, del volontariato, della tutela della salute individuale e di quella pubblica, dello sport e del tempo libero. Questo accentua la natura sostanziale delle trasmissioni dell'Accesso come trasmissioni «di servizio», che portano all'ascoltatore un utile elemento di conoscenza su temi e questioni a volte trascurate dall'informazione ufficiale.

In conseguenza di ciò si è generalmente determinata, rispetto ai primi anni di esperienza dell'Accesso, una minore criticità della valutazione delle singole richieste da parte dell'apposita Sottocommissione parlamentare. Se, in passato, l'attività della Sottocommissione si è configurata come discrezionale in svariate significative occasioni, oggi le trasmissioni sono, in numero molto maggiore che ieri, potenzialmente idonee ad essere mandate in onda senza particolari indagini da parte dell'organismo parlamentare; o meglio, senza che la loro natura richieda necessariamente coloriture accentuate del dibattito politico.

Con la presente bozza, pertanto, si è messo a punto uno schema di Regolamento che, senza rinunciare ad alcuna delle garanzie previste dal

vecchio, ne ha tuttavia snellito le fasi procedurali, trasformando da necessaria ad eventuale la valutazione specifica di ciascuna domanda da parte della Sottocommissione. Alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono stati difatti attribuiti più penetranti poteri di proposta: essi sono riferiti alla predisposizione operativa di un calendario che la Sottocommissione, di norma, approva in blocco, pur riservandosi la facoltà di esaminare, singolarmente ed in maniera specifica, quelle domande che dovessero presentare profili di criticità, anche solo «politica». Per questa ragione si è scelto di redigere una bozza di regolamento particolareggiata, nella quale siano già predefinite le strade da percorrere, all'occorrenza, per la soluzione di questioni critiche e per una maggiore operatività delle garanzie.

La bozza attribuisce potestà specifiche al Presidente della Sottocommissione, sia in sede istruttoria, sia decisoria. Per le attività decisorie egli ha sempre la facoltà, ed in qualche caso l'obbligo, di convocare o consultare l'organo collegiale; per l'attività istruttoria, il doppio esame delle domande, che può tuttavia essere congiunto, da parte del Presidente (il quale può avvalersi dell'opera degli Uffici) e da parte della Rai, consente di portare all'attenzione della Sottocommissione solo le questioni che hanno carattere eccezionale. Parallelamente si sono rinforzate tutte le cautele che, pur se in via eventuale, consentono alla Sottocommissione, o a una sua minoranza qualificata, di recuperare una piena potestà sulle questioni che, per qualsivoglia ragione, meritano tale attenzione. La Sottocommissione inoltre ha la potestà ordinaria di emanare norme generali cui deve attenersi la Rai nel predisporre i calendari, e può variarle in qualsiasi momento; dispone di una serie di strumenti che le consentono di modificare il calendario, anche solo in risposta ad esigenze sopravvenute di attualità dei temi da trasmettere, che coniugano l'esigenza di tempestività con l'attivazione eventuale delle sedi plenarie. È ampliata, in via interpretativa della legge n. 103/75, la possibilità di ricorso alla Commissione plenaria.

Questa tendenza, per poter essere percorsa fino all'obiettivo di una innovazione del tutto radicale, avrebbe richiesto anche la modifica del Regolamento della Commissione plenaria, e, soprattutto, delle stesse disposizioni della legge n. 103/75, che risultano in proposito assai particolareggiate. Per ovvie esigenze di celerità, si è scelto tuttavia di modificare il solo Regolamento per l'Accesso. Ciò ha comportato, per esempio, la necessità di non abbandonare la scelta di fondo del vecchio Regolamento, per la quale la valutazione della Sottocommissione si esercita non su ciascun soggetto richiedente, ma su ciascuna delle domande che tale soggetto presenta, e che possono riguardare, nell'ambito degli interessi di quel soggetto, vari temi. Questa scelta, pur necessitata, sembra però comunque aderire alle caratteristiche «di servizio» che distinguono l'odierno ruolo dell'Accesso, le quali sembrano privilegiare l'interesse oggettivo del tema trattato rispetto al «diritto» soggettivo del richiedente ad ottenere la trasmissione.

Si è pure mantenuta l'impostazione del precedente Regolamento che, nel fare riferimento sostanziale ad una competenza «di merito» della Sottocommissione nell'esame delle domande, come pure della Com-

missione plenaria in sede di ricorso, risolveva implicitamente la questione giuridica se la posizione dei richiedenti dovesse qualificarsi come diritto soggettivo, ovvero come interesse legittimo. Qui viene confermata la seconda tesi, che è propria della (scarsa) giurisprudenza riscontrata, mentre la tesi del diritto soggettivo perfetto sembra essere maggiormente sostenuta dalla «dottrina». La proposta rappresenta quindi una scelta di merito, della quale la Commissione deve peraltro essere pienamente consapevole.

Per un altro verso, allo snellimento delle procedure relative all'esame delle domande fa da contraltare la maggiore incisività di tutte quelle norme contenute nella sezione intitolata «disposizioni diverse», che adeguano la procedura a nuove norme di legge succedutesi nel corso degli anni, e che hanno portata generale.

Il riferimento è, in particolare, al Regolamento legislativo che dovrebbe essere emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; alla legge sulla tutela dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675), ed in minor misura anche a quella in materia di Accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel mantenere sostanzialmente invariata la disciplina dei rapporti con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, la bozza si conforma inoltre ad alcune disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel senso di preconstituire, quantomeno nell'interpretazione della Commissione, una competenza dell'organo parlamentare rispetto agli istituendi Comitati regionali per le comunicazioni. Analoga logica ha consigliato la redazione di una norma in materia di rettifica, che si deve anch'essa rapportare alle competenze della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si porrebbe in proposito la spinosa questione se un organismo avente natura parlamentare (quale sicuramente è la Sottocommissione) debba senz'altro sottostare a tali norme, dal momento che svolge una funzione con caratteristiche amministrative, ovvero se, risultando espressione di un potere sovrano dello Stato, possa considerarsene in tutto o in parte esentato. La questione ha ovviamente portata troppo grande per essere risolta nella sede della definizione del solo Regolamento dell'Accesso, anche perchè ad essa è sotteso il problema della possibile soggezione del Parlamento agli organi, appartenenti ai diversi poteri dello Stato, che alcune di queste leggi individuano come garanti delle disposizioni in esse previste. In questa occasione si è scelto, in sede di *self restraint*, di rendere il nuovo Regolamento comunque compatibile con le nuove leggi, pur ribadendo l'autonomia delle Camere.

Un altro profilo di interesse formale riguarda la natura giuridica di queste norme regolamentari. Il Regolamento dell'Accesso non è difatti emanato nell'esercizio della potestà regolamentare che alla Commissione è attribuita dall'articolo 1 della legge n. 103/75, e che prevederebbe un «passaggio» negli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato prima dell'emanazione del testo. La potestà adoprata in questo caso risiede invece in quella, attribuita alla Commissione plenaria dagli articoli 4 e 6 della legge, di emanare norme di carattere generale per garantire l'Accesso, entro le quali si colloca l'attività specifica della Sottocommissione. La questione presenta profili tecnici assai complessi: qui si

deve però rappresentare alla Commissione la possibilità di rivestire dell'altra forma regolamentare le norme contenute in questa bozza. Ne conseguirebbe in tal caso l'indubbio aggravio procedurale costituito dalla competenza delle Presidenze delle Assemblee, oltretutto riferito ad un testo i cui contenuti sono, in diversi casi, assai dettagliati; ma anche il vantaggio di una sicura vigenza del testo anche nelle legislature successive, che è un effetto solo in parte conseguito dal disposto dell'articolo 1, comma 2, della proposta attuale.

ESAME DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI. – L'**articolo 1**, nel fare riferimento ai principi generali di tutela del pluralismo stabiliti dalla legislazione vigente, precisa che il Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare, di cui prima si è detto, prevista dall'articolo 6 della legge n. 103/75. Esplicita inoltre che, in attuazione di tale legge, il Regolamento è vincolante anche nei confronti di soggetti esterni al Parlamento (e per tale motivo, come prevede il successivo articolo 15, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale); stabilisce che esso viene tacitamente adottato all'inizio di ogni legislatura, rendendo così necessaria una deliberazione esplicita in senso contrario per il venir meno della sua vigenza, e, al comma 3, stabilisce il criterio della «domanda», riferita a trasmissioni specifiche, quale strumento per esercitare la facoltà di Accesso.

L'**articolo 2** corrisponde approssimativamente all'art. 1 del vecchio testo, e stabilisce i requisiti formali delle domande di Accesso, prevedendo come indispensabili soltanto l'indicazione del richiedente, la sottoscrizione autenticata del richiedente e del responsabile ed il titolo del programma. Altre indicazioni, come lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente, possono avere carattere facoltativo: è così possibile evitare duplicazioni di documentazione da parte di quegli enti che, risultando frequenti utilizzatori dell'Accesso, sono oramai ben conosciuti dalla Sottocommissione. La sanzione per aver ommesso indicazioni indispensabili è la mancata iscrizione della domanda nel protocollo pubblico, che a sua volta rappresenta l'atto mediante il quale si dà inizio alla procedura di esame.

L'**articolo 3**, che corrisponde all'art. 2, primo comma, del vecchio testo, disciplina la fase di controllo della regolarità formale delle domande: si tratta in sostanza della verifica della sussistenza degli elementi indispensabili da parte degli Uffici, i quali rimettono i casi dubbi al Presidente della Sottocommissione. In passato, i casi dubbi venivano portati all'attenzione della Sottocommissione stessa, ma l'esperienza ha dimostrato essere, questa, una cautela eccessiva rispetto all'automatismo della maggior parte delle valutazioni, che rischia di produrre un appesantimento procedurale. Le domande valide sono iscritte nell'apposito Protocollo pubblico progressivo, la cui numerazione non si interrompe con lo scioglimento delle Camere.

L'**articolo 4** disciplina le attività istruttorie della concessionaria e della Sottocommissione: per quest'ultima, esse sono svolte dal Presiden-

te, come detto nella parte generale della presente relazione. L'attività combinata dei due organi, che possono agire anche congiuntamente, dovrebbe consentire di giungere alla stesura di un calendario avendo già risolto la maggior parte dei problemi «tecnici». Tra questi, si devono menzionare come particolarmente significativi quelli che possono essere risolti solo attraverso l'apporto professionale degli specialisti della Rai: varietà delle trasmissioni, aderenza all'attualità, migliore resa dei programmi dell'Accesso in termini di *audience* e di spettacolo. Alcune di queste componenti sono, del resto, esplicitamente indicate dalla legge come criteri ispiratori.

L'**articolo 5** rappresenta il fulcro sul quale si incardina tutta la procedura di esame delle domande. Esso prevede, al comma 1, che la Commissione stabilisca i criteri generali cui attenersi nella programmazione, entro i quali dovrà esercitarsi la potestà della Rai di proporre il calendario. Essi possono essere variati dalla Sottocommissione in qualsiasi momento, ma tendenzialmente la loro indicazione, da farsi all'inizio dell'attività della Sottocommissione, dovrebbe rimanere costante per tutta la durata della legislatura.

Si è rinunciato ad un'indicazione specifica, anche se solo esemplificativa, del contenuto di tali criteri: la Commissione potrà ovviamente decidere, approvando il presente regolamento, di menzionarne specificamente alcuni. Tra di essi, si possono ricordare: – la ripartizione delle domande di Accesso in categorie tematiche, e la loro eventuale utilizzazione ai fini della priorità nelle trasmissioni di ciascuna domanda; – la determinazione delle caratteristiche di ciascuna trasmissione, con particolare riferimento alla durata ed alle modalità tecniche, tenendo conto della facoltà degli accedenti di organizzare i loro programmi in maniera autonoma; – l'ordine di priorità che debba essere dato alle domande degli accedenti i quali, ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, intendano organizzare il loro programma in maniera del tutto autonoma; – i criteri generali per la predisposizione dei calendari, e la facoltà della Sottocommissione di indicare la rete, il giorno e l'ora delle trasmissioni, nonchè quella di disporre che esse abbiano luogo anche su reti internazionali, o su reti che siano trasmesse via satellite ovvero con altri sistemi differenti da quello tradizionale del ponte-radio terrestre.

Il comma 3 del medesimo articolo, nel confermare il criterio generale della deliberazione unica della Sottocommissione sul calendario (deliberazione che deve avvenire almeno trimestralmente, in ossequio ad una disposizione esplicita della legge n. 103), stabilisce ampie possibilità di pervenire a deliberazioni per parti separate, consentendo così di cogliere le specificità proprie di casi particolari.

Sono poi previste norme per adeguare i calendari ad esigenze sopravvenute che ne impongano la modifica. Esse sono variamente graduate: la Sottocommissione può attribuire tale potestà direttamente alla Rai (comma 1), ovvero può decidere di disporre direttamente in ordine a tali modifiche, anche su richiesta avanzata da una minoranza (comma 4).

L'**articolo 6** regola la registrazione e la trasmissione dei programmi, adottando il criterio della trasmissione «in differita», e prevedendo che la concessionaria rimetta al Presidente della Sottocommissione ogni controversia insorta successivamente alla delibera sul calendario. Il Presidente può rimettere la questione alla Sottocommissione, ovvero provvedere direttamente in casi di urgenza. È previsto inoltre un potere di proposta della Rai (che si connette con la potestà di cui all'art. 5, comma 4) circa la variazione del calendario già approvato, per esigenze sopravvenute: decide in merito la Sottocommissione, ed in casi di urgenza il suo Presidente, il quale vaglierà ovviamente con particolare prudenza il caso dell'eventuale inserimento di domande non precedentemente ricomprese nel calendario.

Gli articoli 4, 5 e 6 trovano parziale corrispondenza in svariate disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 5 e 6 del vecchio testo, che vengono così razionalizzate ed in gran parte innovate.

L'**articolo 7**, nel confermare sostanzialmente la vecchia disciplina dei ricorsi alla Commissione plenaria (art. 4 del precedente testo), introduce la possibilità per la Sottocommissione di ascoltare, in casi particolari, i ricorrenti. In precedenza, difatti, la normativa escludeva per loro ogni possibilità di chiarire le proprie ragioni innanzi all'organismo parlamentare.

Anche l'**articolo 8** conferma, con poche modifiche, il merito della disciplina dei rapporti con i Corerat (artt. 7 e 8 del precedente testo), la quale peraltro da tempo ha scarse occasioni di essere applicata. Una ripresa dei contatti con tali organismi potrebbe condurre ad una futura ulteriore revisione di queste norme, sulle quali vi è attualmente scarsa esperienza applicativa.

Qui si deve peraltro avvertire che il vecchio testo era stato in parte redatto anche sulla base di una norma legislativa (precisamente, l'art.5 della legge n. 103/1975) che oggi è stata abrogata. Tuttavia la Commissione, pur avendo avuto occasione di modificare il vecchio regolamento parlamentare anche dopo tale abrogazione, non ha eliminato dal regolamento stesso quelle norme che sembravano essere legittimate proprio dall'art.5: si tratta, in particolare, di quelle di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e in parte 8 della bozza attuale. Tali norme, riproducenti il vecchio regolamento, sono state difatti riportate nella bozza esclusivamente per memoria, e richiederebbero una valutazione approfondita circa la loro legittimazione. Qualora vi fosse la necessità di una approvazione rapida del testo, esse potrebbero costituire l'oggetto di uno stralcio.

Con il testo proposto, infine, la Commissione accoglie un'interpretazione estensiva, in suo vantaggio, della (peraltro non chiarissima) normativa circa il riparto di competenze tra Commissione e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'**articolo 9**, come detto, adegua la procedura prevista per il trattamento dei dati desumibili dalle domande alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali. Alcuni adempimenti (in particolare, la controversa questione dell'ipotetico obbligo di notifica all'ap-

posito Garante) sono sostanzialmente rimesse, dal comma 3, alle valutazioni generali che l'amministrazione di ciascuna Camera adotterà con riferimento a tutte le attività del Parlamento. Ribadendo l'autonomia costituzionale delle Camere, le altre norme dell'articolo 9 circoscrivono ad alcune specifiche ipotesi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 l'attività della Sottocommissione, chiarendo in tal modo che essa rientra tra le attività proprie delle pubbliche amministrazioni, e che è limitata ai dati propri degli organismi collettivi, oggetto, nella legge (art. 26), di disciplina meno rigorosa.

Questa configurazione non è parsa tuttavia sufficiente a garantire, nello spirito della nuova legge, una sufficiente tutela ai dati concernenti le singole persone, che attraverso le domande vengono ad essere inevitabilmente conosciuti, e pertanto anche «trattati». Non c'è dubbio difatti che in molti casi anche la semplice appartenenza ad una associazione determinata costituisca un dato rilevante, e nella maggioranza dei casi, date le caratteristiche delle associazioni, anche un dato «sensibile» (sono così denominati i dati relativi ad opinioni o appartenenze politiche, religiose o filosofiche, allo stato di salute, all'orientamento sessuale, e ad altre specifiche circostanze, i quali sono oggetto di più intensa tutela). È stato quindi necessario prevedere che le persone le quali, agendo per l'associazione, sono costrette dalla circostanza a rendere nota la loro identità personale (quindi il «richiedente» ed il «responsabile») prestino il loro consenso scritto al trattamento dei relativi dati. È pur vero, infatti, che la volontaria richiesta di manifestare pubblicamente le proprie opinioni o condizioni attraverso i programmi dell'Accesso dovrebbe per sua intrinseca natura comportare la rinuncia alla *privacy* su tali opinioni; ma il consenso prestato in maniera specifica vale, oltre che a rendere il dichiarante edotto dei diritti garantiti dalla legge n. 675/96, anche ad evidenziare che la Sottocommissione intende rendere la propria attività compatibile in maniera non formale con i contenuti di una norma che è pur sempre legge dello Stato.

La medesima esigenza di tutela sostanziale degli interessi garantiti dalla legge n. 675 spinge poi a richiedere un'analoga dichiarazione anche agli altri aderenti all'organismo richiedente, qualora dalla documentazione prodotta siano ricavabili i loro dati. Più propriamente, tale dichiarazione si configura come un onere necessario per allegare ad ogni domanda documentazione ulteriore (per esempio, l'atto costitutivo, richiesto dalla vecchia normativa). La sanzione per l'omessa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati consiste nella mancata iscrizione nel protocollo pubblico; che naturalmente può essere sanata in qualunque momento producendo le dichiarazioni richieste.

Il comma 6 del medesimo articolo 9 stabilisce poi, parzialmente attuando le disposizioni della legge n. 241/90 in tema di diritto di accesso ai documenti, il regime di conoscibilità delle domande stesse: il nome del richiedente, il titolo del programma e l'esito dell'esame da parte della Sottocommissione sono conoscibili da chiunque, mentre i restanti contenuti delle domande possono essere portati alla conoscenza solo di altri richiedenti che possano avere un interesse confliggente e pertanto «legittimo».

L'articolo 10 conferma la facoltà degli uffici di autenticare le sottoscrizioni necessarie alla domanda, in attuazione di una prassi ormai costante che snellisce gli oneri amministrativi addossati ai richiedenti. Sono poi previste disposizioni per l'inoltro delle domande con mezzi meccanici o elettronici (*telefax, e-mail* e simili). Allo stato attuale della legislazione non è possibile non richiedere che anche l'originale delle domande pervenga alla Sottocommissione entro la data della delibera (ma già tale sistema facilita molto la predisposizione del calendario dell'Accesso); in futuro, la stessa Sottocommissione potrà direttamente stabilire norme per adeguarsi alle future disposizioni legislative sulla validità della cosiddetta «firma elettronica», prevista dalla «legge Bassanini».

L'articolo 11 recepisce una prassi, assolutamente costante, che prevede la sospensione delle trasmissioni in occasione di consultazioni elettorali di rilievo, al fine di non costituire, con le trasmissioni dell'Accesso, occasioni surrettizie di propaganda politica aggiuntiva. Questa prassi ha assunto negli ultimi anni particolare importanza, perchè attua le previsioni della legislazione vigente in materia di «*par condicio*» dei competitori elettorali nell'utilizzo dei mezzi di informazione di massa, con particolare riferimento a quanto prevede la legge 10 dicembre 1993, n. 515. In questa sede si è fissata la dimensione quantitativa delle elezioni che comportano la sospensione dei programmi, e si è fatto riferimento al terzo del totale nazionale degli elettori: è infatti questa, da lunghissimo tempo, la «soglia» individuata dalla Commissione per deliberare la trasmissione di Tribune elettorali nazionali. Le restanti disposizioni dell'articolo 10 coordinano la disciplina dei programmi con le norme specifiche previste dall'articolo 1 della citata legge n. 515.

L'articolo 12, analogamente a quanto prevedeva il vecchio Regolamento al quarto comma dell'art. 6 (le cui previsioni sono tuttavia ampliate, anche attraverso una interpretazione estensiva della facoltà di ricorso alla Commissione plenaria riconosciuta dalla legge) reca le norme per l'esercizio del diritto di rettifica. La presente norma regolamentare è legittimata dalle funzioni che erano state attribuite alla Commissione dall'articolo 7 della legge n. 103/1975. Questa norma non è mai stata formalmente abrogata, ma in seguito una competenza concorrente sulla stessa materia è stata attribuita dapprima al Garante per la radiodiffusione e l'editoria (articolo 10 della legge n. 223/90), e quindi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8 della legge n. 249/97.

Si deve pertanto avvertire che, anche in questo caso, con il testo proposto la Commissione accoglierebbe una interpretazione estensiva dei suoi poteri, rispetto a quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il riferirsi, oggi, alla legge del 1975 comporta un'interpretazione di quest'ultima norma come norma «speciale» rispetto alle competenze generali oggi attribuite all'Autorità: questa interpretazione comporta inoltre che le competenze in merito, anche della Commissione plenaria, devono intendersi rigorosamente limitate alla materia dell'Accesso.

Anche l'**articolo 13** recepisce una prassi frequentemente adoprata nel passato per svolgere audizioni nella sede delle Sottocommissioni (meno frequentemente, in verità, in quella per l'Accesso), che può risultare utile per un possibile orientamento ad ampio raggio sulle prospettive generali di questa funzione, realizzabile attraverso audizioni di esperti.

L'**articolo 14** intende ridimensionare i gravi inconvenienti che si sono verificati nel recente passato a seguito del ritardo nella costituzione della Sottocommissione all'inizio della legislatura, e che è a sua volta conseguenza della scelta legislativa di attribuire a quest'organo, sicuramente parlamentare (e quindi soggetto ad intervalli più o meno lunghi in occasione dello scioglimento delle Camere) un'attività dalle caratteristiche sostanzialmente amministrative, pertanto non intermittente. Si prevede in proposito che la Sottocommissione possa esercitare le proprie funzioni sino alla prima riunione delle nuove Camere, in ciò confermando una disposizione recata dal Regolamento della Commissione; e si prevede inoltre che, nelle more della costituzione dell'organismo derivato, le sue funzioni siano provvisoriamente svolte dall'Ufficio di presidenza della Commissione plenaria.

L'**articolo 15** corrisponde all'art. 10 del vecchio testo: dispone la pubblicazione del Regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*, in ragione della sua operatività, estesa come per legge anche ad ambiti esterni al Parlamento, e stabilisce i tempi della sua entrata in vigore.

BOZZA DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, esercita la propria competenza nel rispetto dei principi del pluralismo, dell'indipendenza, dell'obiettività ed apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, in conformità a quanto dispongono la normativa vigente, ed in particolare la legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed il Regolamento della Commissione plenaria.

2. La Sottocommissione svolge la propria attività conformemente ai criteri contenuti nel presente Regolamento dell'Accesso radiotelevisivo, approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del Regolamento interno. Il Regolamento dell'Accesso si intende tacitamente adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, in applicazione delle norme di legge prima citate, è vincolante anche nei confronti dei soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

3. La facoltà di accedere al servizio radiotelevisivo pubblico è esercitata attraverso la presentazione di una domanda per ciascuna trasmissione che si intende proporre, da parte di chi ne ha titolo ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

TITOLO II.

CARATTERISTICHE DELLE DOMANDE E CRITERI PER IL LORO ESAME

Art. 2.

(Requisiti formali delle domande di Accesso)

1. Le domande di Accesso di cui all'articolo 1, comma 3, contengono:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione

dei suoi rappresentanti, autenticata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento;

b) la designazione della persona responsabile del programma ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sua accettazione con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica del richiedente, in rapporto alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) il titolo, anche provvisorio, del programma proposto, il suo contenuto in sintesi e la durata presumibile;

e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'organizzazione richiedente, ovvero eventuali diversi testi che ne descrivano gli scopi;

f) ogni ulteriore elemento utile a comprovare: - la consistenza organizzativa del richiedente; - le iniziative eventualmente già assunte, anche in riferimento ai contenuti del programma; - la rilevanza dell'interesse sociale, culturale o informativo del programma;

g) l'opzione tra la trasmissione televisiva e quella radiofonica

2. Le domande prive delle indicazioni e della documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1 non possono essere iscritte nel protocollo pubblico di cui all'articolo 3.

3. In materia di tutela dei dati personali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 9; per le modalità di inoltro delle domande, quelle di cui al successivo articolo 10.

Art. 3.

(Controllo di regolarità formale ed iscrizione nel protocollo pubblico)

1. La segreteria della Sottocommissione, sotto il controllo del suo Presidente, riscontra la regolarità formale delle domande pervenute e le iscrive con numerazione progressiva in apposito protocollo pubblico, dando tempestiva notizia al Presidente delle domande che risultano irregolari, e rimettendo alla sua decisione i casi dubbi. In circostanze particolari il Presidente può consultare gli altri componenti la Sottocommissione.

2. Una copia di ciascuna domanda iscritta nel protocollo pubblico è inoltrata al competente ufficio della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 4.

(Attività istruttoria della Concessionaria e della Sottocommissione)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone periodicamente, in base alle domande di Accesso pervenute alla segreteria della Sottocommissione ed iscritte nel protocollo di cui all'articolo 3, una proposta di calendario televisivo e radiofonico, redat-

to in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi del successivo articolo 5, comma 1.

2. Il Presidente, eventualmente coadiuvato dalla segreteria della Sottocommissione, esamina le domande pervenute, ne riferisce alla Sottocommissione nelle sedute di cui all'articolo 5, comma 2, segnalando specificamente i casi che richiedono decisioni particolari. Qualora la Sottocommissione lo abbia preventivamente stabilito, il Presidente provvede inoltre a suddividere le domande nelle categorie tematiche individuate dalla Sottocommissione stessa; se del caso, può esaminare le domande congiuntamente agli uffici della concessionaria.

Art. 5.

(Attività decisoria e poteri della Sottocommissione)

1. All'inizio della legislatura, la Sottocommissione individua i criteri ai quali dovrà conformarsi la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la proposta di calendario di cui al comma 1 del precedente articolo 4. In tale attività, la Sottocommissione valuta inoltre se conferire alla società concessionaria la potestà di modificare autonomamente, in casi straordinari ed urgenti, i calendari già approvati, al fine di tenere conto di esigenze sopravvenute connesse all'attualità delle trasmissioni, e può condizionare tale facoltà all'osservanza di criteri determinati.

2. La Sottocommissione approva, nel corso di sedute che devono avere cadenza almeno trimestrale, le proposte di calendario predisposte ai sensi dell'articolo 4, udita la relazione del Presidente e la società concessionaria.

3. Se nel corso della discussione di cui al comma 2 sono sollevate questioni relative a domande specifiche, esse sono definite con votazioni separate da quella relativa al calendario. Se la questione non può essere definita subito, la Sottocommissione ha comunque la facoltà di approvare il calendario nelle parti non controverse. È comunque facoltà del Presidente disporre che l'approvazione del calendario abbia luogo per parti separate.

4. La Sottocommissione può modificare in qualsiasi momento i calendari già approvati, a seguito della successiva soluzione di questioni specifiche non definite ai sensi del comma 3, ovvero nel caso di circostanze oggettive sopravvenute. In quest'ultimo caso la sua convocazione deve avere luogo se è richiesta da almeno tre componenti.

5. Il Presidente ha comunque la facoltà di convocare la Sottocommissione in qualsiasi momento.

6. La Sottocommissione richiede, di norma, la presenza di rappresentanti della società concessionaria alle sue sedute.

7. In tutte le sue deliberazioni la Sottocommissione si ispira all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle domande; alle esigenze di varietà della programmazione.

8. Tutte le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari, e sono comunicate immediatamente ai destinatari.

Art. 6.

(Registrazione e trasmissione dei programmi)

1. La concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni del calendario approvato dalla Sottocommissione, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda. La trasmissione «in diretta» può essere disposta solo per circostanze eccezionali da parte della Sottocommissione o, nei casi di urgenza, del suo Presidente.

2. La concessionaria informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta in occasione della registrazione o comunque prima della trasmissione dei programmi. Il Presidente rimette alla Sottocommissione le eventuali controversie, ovvero provvede a dirimerle direttamente, nei casi di urgenza, informandone poi la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda del calendario nelle parti non controverse.

3. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario alla Sottocommissione, la quale decide con le modalità di cui al comma 2. In casi eccezionali, giustificati da esigenze di attualità della programmazione, la modifica del calendario può consistere anche nell'inserimento di domande che in precedenza non vi erano comprese, purchè iscritte nel protocollo pubblico di cui all'art. 3.

4. La Sottocommissione può chiedere che un rappresentante della società concessionaria riferisca sullo svolgimento del calendario precedente.

TITOLO III.

RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Art. 7.

(Ricorsi alla Commissione plenaria)

1. I ricorsi contro i provvedimenti della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dall'articolo 9 del Regolamento della Commissione. Essi, al pari delle richieste di cui al comma 3 del medesimo articolo, devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, i quali possono estendersi anche al merito delle valutazioni della Sotto-

commissione; con essi non possono proporsi nuove richieste d'Accesso.

2. La sottoscrizione dei rappresentanti del richiedente deve essere autenticata.

3. I ricorsi e le richieste sono ricevute dalla segreteria della Sottocommissione, che ne indica la data di presentazione; se inoltrate per mezzo del servizio postale o del telegrafo, fa fede della data il timbro dell'ufficio di inoltro. Essi possono anche essere inoltrati negli altri modi indicati dall'articolo 10 del presente regolamento; in tal caso la data di ricevimento è indicata dalla segreteria, ed i ricorsi non possono essere discussi prima che di essa sia pervenuto l'originale.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questi designato.

5. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Commissione.

TITOLO IV.

ACCESSO IN SEDE LOCALE

Art. 8.

(Rapporti con i Comitati regionali)

1. I Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi regolano l'Accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

2. I Comitati regionali provvedono, a tal fine, alla definizione di un proprio Regolamento, che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

3. I Comitati regionali procedono all'esame delle richieste di Accesso in sede locale, e formulano il piano trimestrale delle trasmissioni. L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'Accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

4. Nell'esame di cui al comma 3 e nelle attività connesse, i Comitati regionali applicano di norma, in quanto compatibili, i criteri previsti dal presente Regolamento.

5. I Comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti, che possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, congiuntamente ai ricorsi non accolti. Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni, nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

7. Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

8. I soggetti, i cui programmi di Accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma. Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

9. Le funzioni attribuite, ai sensi del presente articolo, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, sono trasferite ai Comitati regionali per le comunicazioni, nelle regioni e nelle provincie autonome ove essi saranno istituiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. La Sottocommissione può sempre ascoltare i Comitati, o i loro Presidenti o delegati.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9.

(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità delle domande)

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti gli organismi richiedenti, al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. L'individuazione del responsabile del trattamento dei dati, l'individuazione e l'adeguamento delle misure di sicurezza preventive, nonché l'eventuale notificazione al Garante per la tutela dei dati personali, di cui agli articoli, rispettivamente, 8, 15 e 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono effettuate a cura dell'Amministrazione di quella Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione plenaria nel

momento di ciascun adempimento, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti e disposizioni.

4. I rappresentanti dell'organizzazione presentatrice di ogni domanda, ed i responsabili di ciascun programma, che sottoscrivono le domande ai sensi, rispettivamente, della lettera a) e della lettera b) dell'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, sottoscrivono inoltre, contestualmente alla domanda stessa, una dichiarazione avente i seguenti contenuti:

a) consenso al trattamento dei loro dati personali, anche se qualificabili come sensibili ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, prodotti in riferimento alle domande o comunque da queste desumibili;

b) conoscenza delle facoltà e dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di dati personali, ed in particolare dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. Le notizie e i documenti prodotti in allegato alle domande d'Accesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del presente regolamento, non possono contenere circostanze dalle quali si desumano, anche per il solo fatto dell'adesione all'organismo richiedente, dati relativi a terze persone, qualificabili come sensibili ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Qualora i richiedenti intendano comunque produrre tali notizie o documenti, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione avente i medesimi contenuti di quella prevista al comma 4 del presente articolo, sottoscritta da ognuna delle persone che risultano identificabili.

6. I dati risultanti dal protocollo pubblico progressivo, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono essere conosciuti:

a) da chiunque, limitatamente alla denominazione degli organismi richiedenti, al numero di domande presentate da ciascun organismo, al titolo, anche provvisorio, di ciascuna domanda, al numero di protocollo attribuito, all'esito dell'esame da parte della Sottocommissione, alla data della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, limitatamente al contenuto di altre domande rispetto alle quali può obiettivamente proporsi una condizione di conflitto di interesse. In questo caso non possono tuttavia essere resi noti, nè implicitamente conoscibili, dati che possano qualificarsi come sensibili, riferiti a singole persone.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Le domande di Accesso prive delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4, e, se del caso, di quelle di cui al comma 5 del presente regolamento, non possono essere iscritte nel protocollo pubblico: non sono procedibili nei medesimi casi i ricorsi. I dati personali contenuti nelle domande e nei ricorsi non possono in tal caso essere oggetto di trattamento.

Art. 10.

(Modalità di trasmissione delle domande ed autenticazione delle firme)

1. Le domande di Accesso sono presentate in originale alla segreteria della Sottocommissione o spedite con il mezzo della posta. Il latore della domanda ha facoltà di ottenere una ricevuta della presentazione.

2. Le domande inoltrate alla segreteria con il mezzo del *telex* o della posta elettronica, ovvero con altri sistemi che non comportino la trasmissione materiale dell'originale, possono essere prese in considerazione ai fini delle attività di cui al precedente articolo 4, ma non possono essere oggetto di deliberazione da parte della Sottocommissione sino a quando l'originale non sarà pervenuto alla segreteria.

3. Con propria delibera, assunta eventualmente anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 2 e 7, la Sottocommissione può adeguare la disciplina relativa alla presentazione delle domande ed alla autenticazione della firma, in senso conforme a quanto sarà stabilito con norme legislative per le altre pubbliche amministrazioni, in particolare ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della normativa delegata in esso prevista.

4. Le sottoscrizioni delle domande di Accesso, quelle dei ricorsi di cui all'articolo 9 del Regolamento della Commissione, e le altre per le quali la certificazione della provenienza è prevista da norme di regolamenti parlamentari, possono essere autenticate nelle forme ordinarie di legge, ovvero da parte dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria della Sottocommissione, sotto il controllo del suo Presidente.

Art. 11.

(Trasmissioni dell'Accesso e concomitanza con consultazioni elettorali)

1. In occasione di elezioni politiche ed amministrative, o di consultazioni referendarie, che coinvolgono una percentuale superiore al terzo del totale nazionale dei votanti, le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi, e l'ultimo giorno di votazione.

2. La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico segnala alla Sottocommissione le ipotesi di partecipazione ai programmi di persone che risultino candidate in elezioni, esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e consigli regionali e degli enti locali, e che intervengano in programmi dell'Accesso destinati ad essere trasmessi nei trenta giorni precedenti elezioni che non rientrino nella previsione di cui al comma 1.

3. L'ufficio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 12.

(Esercizio del diritto di rettifica)

1. Chiunque si ritenga lesa nei propri interessi materiali e morali dai contenuti di programmi dell'Accesso può chiedere alla Sottocommissione che venga trasmessa apposita rettifica.

2. La Sottocommissione esamina la richiesta di cui al comma 1 nel più breve tempo possibile, e dispone l'eventuale rettifica, in una trasmissione che abbia il medesimo rilievo di quella che le ha dato origine.

3. È ammesso il ricorso alla Commissione plenaria da parte dell'interessato con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 13.

(Audizioni ed attività conoscitive)

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, la Sottocommissione può esercitare, nelle materie concernenti l'Accesso, le medesime facoltà che sono attribuite alla Commissione plenaria dall'articolo 17, comma 1, del suo Regolamento, alle medesime condizioni.

Art. 14.

(Esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione)

1. La Sottocommissione può esercitare le proprie funzioni, dopo lo scioglimento delle Camere, sino alla prima riunione delle Camere nuove.

2. Le funzioni della Sottocommissione, prima della sua costituzione e fino al momento dell'elezione del suo Presidente, sono svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione plenaria, integrato dai rappresentanti dei gruppi; quelle del suo Presidente, dal Presidente della Commissione plenaria; fungono da membri del collegio dei relatori i due segretari della Commissione. Le deliberazioni in tal modo assunte sono comunicate dal Presidente alla prima seduta utile della Commissione plenaria, anche ai fini della loro pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 15.

(Abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Dalla data di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976, e le successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano, in ciascuna regione o provincia autonoma, a far luogo dal piano trimestrale successivo a quello deliberato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1998

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni sul disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(3309) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 giugno 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. - Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 giugno 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (3291).

Sui lavori della Commissione

Dibattito sulle iniziative da assumere e sulle procedure da seguire in merito ai recenti eventi di dissesto idrogeologico verificatisi in Campania il 5 maggio 1998, nonché sui programmi relativi alle indagini conoscitive autorizzate.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 4 giugno 1998, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

ti in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace).

- MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI ed altri. – Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

III. Esame del disegno di legge:

- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
 - BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi.
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

